Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 268 del 15 novembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 211

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2002.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 2002, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 2002 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 2003.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 2002 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
1. 10 aprile 1996, Roma Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ciad (Club di Parigi del 28 febbraio 1995), con Annesso (*). *(*) Non riprodotto per motivi tecnici.*	2 luglio 2002	9
2. 8 novembre 1996, Bissau Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Bissau (Club di Parigi del 23 febbraio 1995), con due Annessi (*). *(*) Non riprodotti per motivi tecnici.*	20 agosto 2002	19
3. 3 giugno 1999, Il Cairo Due Scambi di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto relativi alla disponibilità a finanziare, rispettivamente a credito di aiuto e dono, nuovi progetti di cooperazione per il triennio 1999-2001, con Allegati.	21 aprile 2002	33
4. 19 maggio 2000, Ancona Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mare Adriatico.	27 dicembre 2001	57
5. 19 maggio 2000, Ancona Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mare Adriatico, con due Allegati.	18 marzo 2002	69

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
6. 11 dicembre 2000, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nel Mare Adriatico, con Annesso.	28 aprile 2002	87
7. 11 dicembre 2000, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia su un sistema obbligatorio di rapportazione navale nel Mare Adriatico (Adriatic Traffic), con Annesso.	28 aprile 2002	95
8. 22 marzo 2001, Bucarest Memorandum d'Intesa sulla cooperazione per le piccole e medie imprese fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica Italiana e il Ministero per le piccole e medie imprese e cooperative della Repubblica di Romania.	26 agosto 2002	113
9. 7 giugno 2001, Kiev Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina sulla reciproca protezione delle informazioni classificate.	14 febbraio 2002	119
10. 4/6 ottobre 2001, Parigi/Roma Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese sul pattugliamento stradale congiunto nei tunnel stradali del Monte Bianco e del Frejus.	16 maggio 2002	129
11. 5 ottobre 2001, Tunisi Protocollo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina.	11 aprile 2002	137
12. 17 ottobre 2001/4 gennaio 2002, Roma Scambio di Note relativo all'inclusione degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* nel testo dell'Accordo aeronautico firmato a Roma l'8 luglio 1967 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco.	4 gennaio 2002	145

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
13. 17 gennaio 2002, Belgrado Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, con Annesso tecnico (*). *(*) Non riprodotti per motivi tecnici.*	19 luglio 2002	163
14. 5/6 febbraio 2002, Sofia Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per l'esenzione dall'obbligo di visto agli autisti che effettuano trasporti di merci e di passeggeri tra i due Paesi.	6 febbraio 2002	183
15. 21 febbraio 2002, Tunisi Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina per la gestione e l'utilizzo dei fondi di contropartita derivanti dalla revisione dei tassi d'interesse sui crediti di aiuto, con Allegati (*). *(*) Non riprodotti per motivi tecnici.*	26 giugno 2002	191
16. 22 febbraio 2002, Pechino Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il Progetto di formazione per il restauro e la preservazione dei beni culturali cinesi con il supporto dell'Istituto Nazionale Cinese dei Beni Culturali (China National Institute of Cultural Property - CNICP) di Pechino.	28 giugno 2002	203
17. 17 aprile 2002, Roma Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Uganda sulla cancellazione del debito della Repubblica di Uganda (Club di Parigi del 12 settembre 2000), con Annessi (*). *(*) Non riprodotti per motivi tecnici.*	17 aprile 2002	225
18. 24 aprile 2002, Bucarest Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Romania per l'esenzione dall'obbligo di visto agli autisti che effettuano trasporti di merci e passeggeri tra i due Paesi.	1° maggio 2002	235

Segue: TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
2 aprile 1997, Roma Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica Italiana in materia di sanità e di scienze mediche. *(Vedi legge n. 19 del 27 gennaio 2000 in G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000).*	25 aprile 2000 *come da comunicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2002*
7 luglio 1997, Lubiana Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale. *(Vedi legge n. 199 del 27 maggio 1999 in G.U. n. 147 del 25 giugno 1999).*	1° agosto 2002 *come da comunicato in G.U. n. 194 del 20 agosto 2002*
18 dicembre 1997, Tirana Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato. *(Vedi legge n. 204 del 7 giugno 1999 in G.U. n. 149 del 28 giugno 1999).*	21 settembre 1999 *come da comunicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2002*
10 febbraio 1998, Roma Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa. *(Vedi legge n. 515 del 21 dicembre 1999 in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2000).*	25 luglio 2000 *come da comunicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2002*

1.

Roma, 10 aprile 1996

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Ciad (Club di Parigi del 28 febbraio 1995), con annesso

(Entrata in vigore 2 luglio 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Ciad, nello spirito di amicizia e collaborazione economica esistente fra i due paesi e in attuazione dei termini di riferimento concordati a Parigi il 28 febbraio 1995 in materia di consolidamento del debito della Repubblica del Ciad, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti nel periodo compreso fra il 1 aprile 1994 ed il 31 marzo 1995 e non regolati, derivanti dall'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Ciad, concluso in applicazione dei termini di riferimento del 24 ottobre 1989;

b) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), in capitale ed interessi, scaduti e non regolati al 31 marzo 1994;

c) degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 marzo 1994 sui debiti indicati al precedente paragrafo b), calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 marzo 1994 ai tassi di interesse previsti all'Articolo III del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione figurano negli annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo dalle Parti firmatarie dello stesso.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Ciad (qui di seguito denominato "Governo") e trasferiti tramite la Direzione del Debito e degli Investimenti (qui di seguito denominata "DDI") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, con le seguenti modalità:

31.3.2001	0,12%
30.9.2001	0.20%
31.3.2002	0,28%
30.9.2002	0,38%
31.3.2003	0,48%
30.9.2003	0,58%
31.3.2004	0,70%
30.9.2004	0,82%
31.3.2005	0,94%
30.9.2005	1,08%
31.3.2006	1,22%
30.9.2006	1,36%
31.3.2007	1,52%
30.9.2007	1,70%
31.3.2008	1,86%
30.9.2008	2,06%
31.3.2009	2,26%
30.9.2009	2,46%
31.3.2010	2,68%
30.9.2010	2,92%
31.3.2011	3,18%
30.9.2011	3,44%
31.3.2012	3,70%
30.9.2012	4,00%
31.3.2013	4,30%
30.9.2013	4,64%
31.3.2014	4,98%
30.9.2014	5,34%
31.3.2015	5,72%
30.9.2015	6,12%
31.3.2016	6,54%
30.9.2016	7,00%
31.3.2017	7,46%
30.9.2017	7,96%

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento viene ristrutturatoin base ai termini del precedente Articolo II, il Governo si impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE, tramite la DDI, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a partire dalla data di scadenza per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a), e a decorrere dal 1 aprile 1994 per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e c), fino a regolamento totale degli stessi debiti, al tasso di interesse dell'8,89% annuo per tutti i debiti in lire italiane ed del 6,98% annuo per i debiti in franchi francesi.

Gli interessi saranno regolati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre), la prima delle quali in scadenza il 30 settembre 1996.

ARTICOLO IV

In caso di ritardo superiore a 30 giorni, su tutti i pagamenti di cui ai precedenti articoli II e III del presente Accordo, il Governo si impegna a rimborsare ed a trasferire prontamente alla SACE, tramite la DDI, gli interessi di ritardato regolamento, calcolati ai tassi di interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi rilevati per le rispettive divise alla data di scadenza, ed incrementati di 1 punto percentuale.

ARTICOLO V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti di cui al precedente Articolo I.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma il 10 aprile 1996 in due copie in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD
(Cons. Amb. Lorenzo Mott)	(Dr. Bamanga Abbas Malloum)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Tchad, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des Termes de Référence agréés à Paris le 28 Fevrier 1995, concernant la consolidation de la dette de la République du Tchad, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Avril 1994 et le 31 Mars 1995 et non réglées, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Tchad conclu en application des Termes de Référence du 24 Octobre 1989;

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Mars 1994;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1994 aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées par le Gouvernement de la République du Tchad (ci-aprés dénommé "Gouvernement") et transférées par l'entremise de la Direction de la Dette et des Investissements, (ci-aprés dénommée "DDI") à la Sezione Speciale per l'assicurazione del Credito all'Esportazione (ci-aprés dénommée "SACE"), dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financiéres respectifs, comme suit:

31.3.2001	0,12%
30.9.2001	0.20%
31.3.2002	0,28%
30.9.2002	0,38%
31.3.2003	0,48%
30.9.2003	0,58%
31.3.2004	0,70%
30.9.2004	0,82%
31.3.2005	0,94%
30.9.2005	1,08%
31.3.2006	1,22%
30.9.2006	1,36%
31.3.2007	1,52%
30.9.2007	1,70%
31.3.2008	1,86%
30.9.2008	2,06%
31.3.2009	2,26%
30.9.2009	2,46%
31.3.2010	2,68%
30.9.2010	2,92%
31.3.2011	3,18%
30.9.2011	3,44%
31.3.2012	3,70%
30.9.2012	4,00%
31.3.2013	4,30%
30.9.2013	4,64%
31.3.2014	4,98%
30.9.2014	5,34%
31.3.2015	5,72%
30.9.2015	6,12%
31.3.2016	6,54%
30.9.2016	7,00%
31.3.2017	7,46%
30.9.2017	7,96%

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est reéchélonné aux termes du précedent Article II, le **"Gouvernement"** s'engage a rembourser et à transférer à la **"SACE"** par l'entremise de la **"DDI"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a), et à partir du 1er Avril 1994 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes b) et c) jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 8,89% p.a. pour les dettes en Lires Italiennes et de 6,98% p.a. pour les dettes en Francs Français.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 30 Septembre 1996.

ARTICLE IV

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II et III du présent Accord, le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la **"SACE"**, par l'entremise de la **"DDI"**, intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législation respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Roma, 10 Aprile 1996 en deux exemplaires, en langue française le

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

2.

Bissau, 8 novembre 1996

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea-Bissau (Club di Parigi del 23 febbraio 1995), con due Annessi

(Entrata in vigore 20 agosto 2002)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA BISSAU

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 febbraio 1995 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in conto capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica della Guinea Bissau, **scaduti e non pagati al 31 Dicembre 1994** relativi alle operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato in un periodo superiore ad un anno, che sono state oggetto di una convenzione finanziaria stipulata **prima** del 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", di seguito denominata **"SACE"** ;

b) degli interessi di mora **maturati alla data del 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **a)** del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV paragrafo 1) i)** del presente Accordo.

c) dei debiti, in conto capitale ed interessi, **scaduti e non pagati al 31 dicembre 1994,** risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea-Bissau concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 27 Ottobre 1987;

d) degli stessi debiti indicati al paragrafo **c)** di questo Articolo, in interessi, **dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e non pagati;**

e) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **c)** del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV paragrafo 1) i)** del presente Accordo; del presente Accordo.

f) dei debiti, in capitale ed interessi, **scaduti e non pagati al 31 dicembre 1994,** risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea-Bissau concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 26 Ottobre 1987;

g) degli stessi debiti indicati al paragrafo **f)** di questo Articolo, in interessi, **dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e non pagati;**

h) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **f)** del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV, paragrafo 1) i)** del presente Accordo;

i) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, della Guinea Bissau, **scaduti e non pagati al 31 Dicembre 1994,** relativi ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato in un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di una convenzione finanziaria stipulata **dopo** il 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della **"SACE"** ;

j) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **i)** del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 ai tassi d'interesse indicati all'**Articolo V, paragrafo 1)** del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente **Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), f), g) e h)** saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Nazionale della Guinea Bissau (di seguito denominata **"BANCA"**) agente per conto del Governo della Repubblica della Guinea Bissau (di seguito denominata **"GOVERNO"**) alla **"SACE"**, nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

- 31.12.1996 0,16%
- 30.6.1997 0,17%
- 31.12.1997 0,19%
- 30.6.1998 0,20%
- 31.12.1998 0,21%
- 30.6.1999 0,22%
- 31.12.1999 0,24%
- 30.6.2000 0,25%
- 31.12.2000 0,27%
- 30.6.2001 0,28%
- 31.12.2001 0,30%
- 30.6.2002 0,32%
- 31.12.2002 0,33%
- 30.6.2003 0,35%
- 31.12.2003 0,37%
- 30.6.2004 0,40%
- 31.12.2004 0,42%
- 30.6.2005 0,44%
- 31.12.2005 0,47%
- 30.6.2006 0,49%
- 31.12.2006 0,52%
- 30.6.2007 0,55%
- 31.12.2007 0,58%
- 30.6.2008 0,61%
- 31.12.2008 0,64%
- 30.6.2009 0,68%
- 31.12.2009 0,71%
- 30.6.2010 0,75%
- 31.12.2010 0,79%
- 30.6.2011 0,83%
- 31.12.2011 0,88%
- 30.6.2012 0,92%
- 31.12.2012 0,97%
- 30.6.2013 1,02%
- 31.12.2013 1,08%
- 30.6.2014 1,13%
- 31.12.2014 1,19%
- 30.6.2015 1,26%
- 31.12.2015 1,32%
- 30.6.2016 1,39%
- 31.12.2016 1,46%
- 30.6.2017 1,54%
- 31.12.2017 1,62%
- 30.6.2018 1,70%

- 31.12.2018 1,79%
- 30.6.2019 1,88%
- 31.12.2019 1,98%
- 30.6.2020 2,08%
- 31.12.2020 2,19%
- 30.6.2021 2,30%
- 31.12.2021 2,42%
- 30.6.2022 2,54%
- 31.12.2022 2,67%
- 30.6.2023 2,81%
- 31.12.2023 2,95%
- 30.6.2024 3,10%
- 31.12.2024 3,26%
- 30.6.2025 3,42%
- 31.12.2025 3,59%
- 30.6.2026 3,78%
- 31.12.2026 3,97%
- 30.6.2027 4,17%
- 31.12.2027 4,38%
- 30.6.2028 4,60%
- 31.12.2028 4,84%
- 30.6.2029 1,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente **Articolo I**, paragrafi **i) e j)** saranno rimborsati e trasferiti dalla **"BANCA"** agente per conto del Governo alla " **SACE"**, nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, come segue:

- 30.9.1996 1,14%
- 31.3.1997 1,00%
- 30.9.1997 1,36%
- 31.3.1998 1,76%
- 30.9.1998 2,20%
- 31.3.1999 2,68%
- 30.9.1999 3,21%
- 31.3.2000 3,78%
- 30.9.2000 4,40%
- 31.3.2001 5,08%
- 30.9.2001 5,82%
- 31.3.2002 6,63%
- 30.9.2002 7,50%
- 31.3.2003 8,45%
- 30.9.2003 9,48%
- 31.3.2004 10,59%
- 30.9.2004 11,80%
- 31.3.2005 13,12%

ARTICOLO IV

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente **Articolo II**, la **"Banca"** agente per conto del **"GOVERNO"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente **Articolo I**, paragrafi **d)** e **g)** e a partire dal 1 gennaio 1995 per i debiti indicati al precedente **Articolo I**, paragrafi **a)**, **b)**, **c)**, **e)**,**f)** e **h)**, fino al saldo totale degli importi rimanenti dovuti al tasso d'interesse del:

-i) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi a), b) c) d) ed e)
0,56% p.a. per i debiti in franchi svizzeri;

-ii) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi f), g) e h)
1,89% p.a. per i debiti in franchi svizzeri;

2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1996.

ARTICOLO V

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente **Articolo III, la "BANCA"**, agente per conto del **"Governo"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a partire dal 1 gennaio 1995 fino al saldo totale degli importi rimanenti dovuti al tasso d'interesse del 5,12% p.a. per i debiti in franchi svizzeri e del 6,45% p.a. per i debiti in dollari USA.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1996.

ARTICOLO VI

In caso di ritardo di oltre trenta giorni di qualsiasi pagamento previsto nei precedenti **Articoli II, III, IV e V** del presente Accordo, la **"Banca"** agente per conto del **"GOVERNO"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla **"SACE"** gli interessi di mora calcolati ai tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi rilevato per le rispettive valute alla data di scadenza, incrementato di 1 punto di percentuale.

Articolo VII

Eccettuate le disposizioni del presente Accordo, lo stesso non pregiudica alcunché i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui fanno riferimento i debiti menzionati al precedente **Articolo I.**

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal **1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996** a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nella **Sezione IV,** punto **4 b)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal **1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997** a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nella **Sezione IV,** punto **4 c)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica di espletamento degli adempimenti interni previsti dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese l'8.11.96.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica della Guinea Bissau

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 23 février 1995 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de Guinée-Bissau, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Guinée-Bissau, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, se rapportant aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'une convention financière conclus **avant** le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE";

b) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe **a)** de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à **l'Article IV, paragraphe 1) i)** de cet Accord;

c) des dettes, en principal et intérêts, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau conclu en application du Procès Verbal de Paris du 27 Octobre 1987;

d) des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en intérêts, **dues entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 1997 et non réglées;**

e) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à **l'Article IV, paragraphe 1) i)** de cet Accord;

f) des dettes, en principal et intérêts, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau conclu en application du Procès Verbal de Paris du 26 Octobre 1989;

g) des mêmes dettes indiquées au paragraphe f) de cet Article, en intérêts, **dues entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 1997 et non réglées;**

h) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre** 1994 sur les dettes indiquées au paragraphe f) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à **l'Article IV, paragraphe 1)** ii) de cet Accord;

i) des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Guinée-Bissau, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, se rapportant aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'une convention financière conclus **après** le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la **"SACE"**;

j) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe i) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'**Article V , paragraphe 1)** de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent **Article I**, paragraphs **a), b), c), d), e), f), g)** et **h)** seront remboursées et transférées par la Banque Nationale de Guinée-Bissau (ci après denommée **"BANQUE"**) agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (ci après denommé **"GOUVERNEMENT"**) à la **"SACE"**, dans la devise indiquée dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

31.12.1996	0,16%
30.6.1997	0,17%
31.12.1997	0,19%
30.6.1998	0,20%
31.12.1998	0,21%
30.6.1999	0,22%
31.12.1999	0,24%
30.6.2000	0,25%
31.12.2000	0,27%
30.6.2001	0,28%
31.12.2001	0,30%
30.6.2002	0,32%
31.12.2002	0,33%
30.6.2003	0,35%
31.12.2003	0,37%
30.6.2004	0,40%
31.12.2004	0,42%
30.6.2005	0,44%
31.12.2005	0,47%
30.6.2006	0,49%
31.12.2006	0,52%
30.6.2007	0,55%
31.12.2007	0,58%
30.6.2008	0,61%
31.12.2008	0.64%
30.6.2009	0,68%
31.12.2009	0,71%
30.6.2010	0,75%
31.12.2010	0,79%
30.6.2011	0,83%
31.12.2011	0,88%
30.6.2012	0,92%
31.12.2012	0,97%
30.6.2013	1,02%
31.12.2013	1,08%
30.6.2014	1,13%
31.12.2014	1,19%
30.6.2015	1,26%
31.12.2015	1,32%
30.6.2016	1,39%
31.12.2016	1,46%
30.6.2017	1,54%
31.12.2017	1,62%
30.6.2018	1,70%
31.12.2018	1,79%
30.6.2019	1,88%
31.12.2019	1,98%
30.6.2020	2,08%
31.12.2020	2,19%
30.6.2021	2,30%
31.12.2021	2,42%
30.6.2022	2,54%
31.12.2022	2,67%
30.6.2023	2,81%
31.12.2023	2,95%
30.6.2024	3,10%
31.12.2024	3,26%
30.6.2025	3,42%
31.12.2025	3,59%
30.6.2026	3,78%
31.12.2026	3,97%
30.6.2027	4,17%
31.12.2027	4,38%
30.6.2028	4,60%
31.12.2028	4,84%
30.6.2029	1,06%

ARTICLE III

Les dettes visées au précedent **Article I**, **paragraphes i)** et j) seront remboursées et transférées par la **"BANQUE"** agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"** à la **"SACE"**, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, comme suit:

30.9.1996	1,14%
31.3.1997	1,00%
30.9.1997	1,36%
31.3.1998	1,76%
30.9.1998	2,20%
31.3.1999	2,68%
30.9.1999	3,21%
31.3.2000	3,78%
30.9.2000	4,40%
31.3.2001	5,08%
30.9.2001	5,82%
31.3.2002	6,63%
30.9.2002	7,50%
31.3.2003	8,45%
30.9.2003	9,48%
31.3.2004	10,59%
30.9.2004	11,80%
31.3.2005	13,12%

ARTICLE IV

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du précedent **Article II**, la **"BANQUE"**, agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"**, s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent **Article I**, paragraphes **d)** et **g)** et à partir du 1er Janvier 1995 pour les dettes indiquées au précédent **Article I**, paragraphes **a), b), c), e), f)** et **h)**, jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intéret de:

- i) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes a), b), c), d) et e)
0,56% p.a. pour les dettes en Francs Suisses;

- ii) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes f), g) et h)
1,89% p.a. pour les dettes en Francs Suisses.

2) Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1996.

ARTICLE V

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent **Article III**, la **"BANQUE"**, agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"**, s'engage à rembourser et à transférer à la **"SACE"**, les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 1er Janvier 1995 jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intérêt de 5,12% p.a. pour les dettes en Francs Suisses et de 6,45% p.a. pour les dettes en Dollars USA.

2) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 30 Septembre 1996.

ARTICLE VI

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents **Articles II, III, IV et V** de cet Accord, la **"BANQUE"** agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"** s'engage à rembourser et à transférer promptement à la **"SACE"** intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VII

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent **Article I**.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du **1er Janvier 1996 au 31 Décembre 1996** pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.

ARTICLE IX

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du **1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1997** pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.

ARTICLE X

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Roma en deux exemplaires, en langue française le 8.11.96

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

L'Ambasciatore
Ranieri Fornari

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
DE GUINEE-BISSAU

3.

Il Cairo, 3 giugno 1999

Due Scambi di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto relativi alla disponibilità a finanziarie, rispettivamente a credito di aiuto e dono, nuovi progetti di cooperazione per il triennio 1999-2001, con Allegati

(Entrata in vigore 21 aprile 2002)

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

03 JUN 1999

Eccellenza,

ho l'onore di informare il Governo della Repubblica Araba d'Egitto che il Governo italiano ha dato la disponibilità a finanziare a dono, per il triennio 1999-2001, nuovi progetti di cooperazione in Egitto per un importo fino a 34 miliardi di lire italiane.

I progetti eleggibili al finanziamento - relativi ai seguenti settori: alleviamento della povertà, ambiente, agricoltura, supporto allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sanità ed infrastrutture - sono riportati nella lista indicativa allegata e sono soggetti a conferma da parte delle competenti Autorità Italiane; altrimenti altri progetti negli stessi settori sopra menzionati saranno presi in considerazione per finanziamento, di comune accordo fra i due Governi.

Se Sua Eccellenza concorda con la sopra indicata proposta, questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale i due Governi comunicheranno reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

Sua Eccellenza Zafer El Beshry
Ministro del Piano e della
Cooperazione Internazionale
8, Adly Street
CAIRO

AMBASCIATA D'ITALIA

Redatto in originale in italiano ed arabo, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Colgo questa occasione per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

On. Senatore Rino Serri
Sottosegretario di Stato
Ministero degli Affari Esteri

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr.Alberto TIURBINI

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

ALLEGATO 1

PROGETTI ELIGIBILI AL FINANZIAMENTO (DONI) CON LE NUOVE RISORSE FINANZIARIE (ANNI 98' - 2000)

1. Unita' di formulazione, monitoraggio e valutazione per la sezione europea del Ministero della Cooperazione Internazionale.
2. Nuovo Museo Egiziano - Gara internazionale di architettura per la sua costruzione.
3. Bibliotheca Alexandrina - Laboratorio per il restauro di documenti.
4. Formazione e microcrediti per potenziali emigranti e emigranti di ritorno in Egitto.
5. Estensione del "Medical Research Institute" di Alessandria.
6. Scuola di formazione per il restauro di monumenti islamici.
7. Chirurgia pedriatica cardiaca all'Ospedale Nasser.
8. Controllo della rete idrica del Cairo - Assistenza tecnica.
9. Sistema di gestione integrato dell'informazione sull'emigrazione.
10. Programma ambientale - Componente patrimonio culturale.
11. Realizzazione di un centro di formazione sulle macchine pesanti per l'industria delle costruzioni - Assiut.
12. Campagna pubbblicitaria contro l'emigrazione illegale.
13. Estensione del programma di Alleviamento della Poverta' al Governatorato di Minia.
14. Piano operativo per il programma di riforma sanitaria nel Governatorato di Behera.

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

03 JUN 1999

القاهرة فى ٣ يونيو ١٩٩٩

صاحب السعادة / ظافر البشرى
وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى

يشرفنى ابلاغ حكومة جمهورية مصر العربية بان حكومة جمهورية ايطاليا تتيح تمويل للسنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١ كمنح لمشروعات التعاون الجديدة بجمهورية مصر العربية يبلغ ٣٤ بليون ليرة ايطالية.

مرفق قائمة استرشادية بالمشروعات التى يمكن تمويلها ، والمتعلقة بالقطاعات التالية : الحد من الفقر ، البيئة ، الزراعة ، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصحة ، البنية الاساسية ، وتخضع لتأكيد السلطات الايطالية المختصة، والا فإنه يمكن بموافقة الحكومتين الأخذ فى الاعتبار مشروعات اخرى فى ذات القطاعات المشار اليها .

وفى حالة موافقتكم على المقترح السابق ، فإن هذا الخطاب وردكم عليه يشكلان اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الاخطار الاخير المتبادل بين الحكومتين بتمام الاجراءات الداخلية ذات الصلة .

حرر هذا الخطاب من اصلين باللغتين العربية والايطالية ولكلا النصين نفس الحجيه

أنتهز هذه الفرصة لاجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

سيناتور/ رينو سرى
نائب وزير الخارجية الايطالية

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TILIBINI

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

مـرفق (١)

المشـروعات التـــى يمكن تمويلها بمنح من المعونات المالية الجديدة
(السنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠٠) .

١- انشـاء وحدة لادارة وتقييم المشروعات بوزارة التعاون الدولى .

٢- المتحـف المصرى الجديـد .

٣- معمـل لترميم المستندات وتصميم نظـم المعلومات .

٤- تدريـب المهاجريـن العائديـن لمصـر .

٥- التوسـع فى معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندريـة .

٦- مدرسـة للتدريب على ترميم الاثار الاسلاميـة .

٧- قسـم جراحة القلب للأطفال بمستشفى معهد ناصـر .

٨- التحكـم فى شبكات مياه القاهرة الكبرى - مساعدات فنيـة .

٩- مشـروع متكامل لادارة معلومات الهجـرة .

١٠- برنامـج بيئـى - مكونات التراث الحضـارى .

١١- انشـاء مركز تدريب على المعدات الثقيله بأسيـوط .

١٢- حملـة إعلانية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير القانونيـة .

١٣- التوسـع فى برنامج الحد من الفقر بمحافظة المينيـا .

١٤- برنامـج التنمية الريفية بمحافظة البحيـرة .

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

AMBASCIATA D'ITALIA

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

Cairo, 3 giugno 1999

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza datata 3 Giugno 1999 del seguente tenore:

"ho l'onore di informare il Governo della Repubblica Araba d'Egitto che il Governo italiano ha dato la disponibilità a finanziare a dono, per il triennio 1999-2001, nuovi progetti di cooperazione in Egitto per un importo fino a 34 miliardi di lire italiane.

I progetti eleggibili al finanziamento - relativi ai seguenti settori: alleviamento della povertà, ambiente, agricoltura, supporto allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sanità ed infrastrutture - sono riportati nella lista indicativa allegata e sono soggetti a conferma da parte delle competenti Autorità Italiane; altrimenti altri progetti negli stessi settori sopra menzionati saranno presi in considerazione per finanziamento, di comune accordo fra i due Governi.

Se Sua Eccellenza concorda con la sopra indicata proposta, questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale i due Governi comunicheranno reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.

Sua Eccellenza Senatore Rino Serri
Sottosegretario di Stato
del Ministero degli Affari Esteri
c/o Ambasciata d'Italia al Cairo
Cairo

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

Redatto in originale in italiano ed arabo, essendo entrambi i testi ugualmente autentici."

Ho l'onore di notificare a Sua Eccellenza che il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ha accettato il contenuto della sopra menzionata lettera.

Colgo questa occasione per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Zafer El Beshry
Ministro di Stato del Piano e
della Cooperazione Internazionale

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

ALLEGATO 1

PROGETTI ELIGIBILI AL FINANZIAMENTO (DONI) CON LE NUOVE RISORSE FINANZIARIE (ANNI 98' - 2000)

1. Unita' di formulazione, monitoraggio e valutazione per la sezione europea del Ministero della Cooperazione Internazionale.
2. Nuovo Museo Egiziano - Gara internazionale di architettura per la sua costruzione.
3. Bibliotheca Alexandrina - Laboratorio per il restauro di documenti.
4. Formazione e microcrediti per potenziali emigranti e emigranti di ritorno in Egitto.
5. Estensione del "Medical Research Institute" di Alessandria.
6. Scuola di formazione per il restauro di monumenti islamici.
7. Chirurgia pedriatica cardiaca all'Ospedale Nasser.
8. Controllo della rete idrica del Cairo - Assistenza tecnica.
9. Sistema di gestione integrato dell'informazione sull'emigrazione.
10. Programma ambientale - Componente patrimonio culturale.
11. Realizzazione di un centro di formazione sulle macchine pesanti per l'industria delle costruzioni - Assiut.
12. Campagna pubbblicitaria contro l'emigrazione illegale.
13. Estensione del programma di Alleviamento della Poverta' al Governatorato di Minia.
14. Piano operativo per il programma di riforma sanitaria nel Governatorato di Behera.

صاحب السعادة سيناتور / رينو سرى
نائب وزير الخارجية الايطالية
سفارة ايطاليا بالقاهرة

لى عظيم الشرف بإستلام كتاب سيادتكم المؤرخ ٣ يونيو ١٩٩٩ والذى نصه كما يلى :

"يشرفنى إبلاغ حكومة جمهورية مصر العربية بأن حكومة جمهورية ايطاليا تتيح تمويل للسنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١ كمنح لمشروعات التعاون الجديدة بجمهورية مصر العربية يبلغ ٣٤ بليون ليرة ايطالية.

مرفق قائمة إسترشادية بالمشروعات التى يمكن تمويلها ، والمتعلقة بالقطاعات التالية : الحد من الفقر ، البيئة ، الزراعة ، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصحة ، البنية الاساسية ، وتخضع لتأكيد السلطات الايطالية المختصة والا فإنه يمكن بموافقة الحكومتين الأخذ فى الإعتبار مشروعات أخرى فى ذات القطاعات المشار اليها .

وفى حالة موافقتكم على المقترح السابق ، فإن هذا الخطاب وردكم عليه يشكلان إتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الإخطار الأخير المتبادل بين الحكومتين بتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة .

حرر هذا الخطاب من أصلين باللغتين العربية والايطالية ولكلا النصين نفس الحجية " .

ولى عظيم الشرف بإخطار سيادتكم أن حكومة جمهورية مصر العربية تقبل مضمون الخطاب المشار اليه بعاليه .

أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

وزير الدولة
للتخطيط والتعاون الدولى
ظافر البشرى

تحريرا فى ٣ يونيو ١٩٩٩

مـــرفق (١)

المشـــروعات التى يمكن تمويلها بمنح من المعونات المالية الجديدة (السنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠٠) .

١- انشـاء وحدة لادارة وتقييم المشروعات بوزارة التعاون الدولى .

٢- المتحـف المصرى الجديـد .

٣- معمـل لترميم المستندات وتصميم نظـم المعلومات .

٤- تدريـب المهاجريـن العائديـن لمصـر.

٥- التوسـع فى معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندريـة .

٦- مدرسـة للتدريب على ترميم الاثار الاسلاميـة .

٧- قسـم جراحة القلب للأطفال بمستشفى معهد ناصر .

٨- التحكـم فى شبكات مياه القاهرة الكبرى - مساعدات فنيـة .

٩- مشـروع متكامل لادارة معلومات الهجـرة .

١٠- برنامـج بيئـى - مكونات التراث الحضـارى .

١١- انشـاء مركز تدريب على المعدات الثقيله بأسـيوط .

١٢- حملـة إعلانية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير القانونيـة .

١٣- التوسـع فى برنامج الحد من الفقر بمحافظة المـنيـا.

١٤- برنامـج التنمية الريفية بمحافظة البحيـرة .

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

03 JUN 1999

Eccellenza,

ho l'onore di informare il Governo della Repubblica Araba d'Egitto che il Governo italiano ha dato la disponibilità a finanziare a credito d'aiuto, per il triennio 1999-2001, nuovi progetti di cooperazione in Egitto per un importo fino a 214 miliardi di lire italiane

Prima dell'esecuzione, per ciascun progetto, sarà firmata una convenzione finanziaria fra il Medio Credito Centrale e la Central Bank of Egypt.

I progetti eleggibili al finanziamento - relativi ai seguenti settori: ambiente, acqua, agricoltura, supporto alle piccole e medie imprese e infrastrutture - sono riportati nella lista indicativa allegata e sono soggetti a conferma da parte delle competenti Autorità Italiane; altrimenti altri progetti negli stessi settori sopra menzionati saranno presi in considerazione per finanziamento, di comune accordo fra i due Governi.

Le condizioni finanziarie del credito d'aiuto italiano sono attualmente le seguenti:

1. Ripagamento in 42 (quarantadue) rate semestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali sarà dovuta al 168 (cento sessantottesimo) mese dopo la data di entrata in vigore della convenzione finanziaria.
2. Tasso di interesse: 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno.

Sua Eccellenza Zafer El Beshry
Ministro di Stato del Piano e della
Cooperazione Internazionale
8, Adly Street
CAIRO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

AMBASCIATA D'ITALIA

Queste condizioni potranno essere leggermente modificate all'interno di ciascuna convenzione finanziaria in accordo con i cambiamenti dei tassi di interesse commerciale in modo da mantenere la "componente dono", del credito d'aiuto, superiore all'80%.

Se Sua Eccellenza concorda con la sopra indicata proposta, questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale i due Governi comunicheranno reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.

Redatto in originale in italiano ed arabo, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Colgo questa occasione per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

On. Senatore Rino Serri
Sottosegretario di Stato
Ministero degli Affari Esteri

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto

AMBASCIATA D'ITALIA

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

ALLEGATO 1

PROGETTI ELIGIBILI AL FINANZIAMENTO (CREDITI D'AIUTO) CON LE NUOVE RISORSE FINANZIARIE (ANNI 98' - 2000)

1. Trattamento dell'acqua potabile in Hamul - II fase.
2. Miglioramento dell'allevamento del bufalo.
3. Supporto aggiuntivo alle piccole e medie imprese egiziane.
4. Fondo Sociale di Sviluppo. II fase.
5. Sistema di gestione del traffico marittimo per fronteggiare disastri marittimi nel Golfo di Suez.
6. Centri di raccolta per i prodotti agricoli.
7. Lavori aggiuntivi alla prima fase dell'impianto per il trattamento delle acque reflue di "Gabal El Asfar"

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

AMBASCIATA D'ITALIA

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

03 JUN 1999

القاهرة فى ٣ يونيه ١٩٩٩

صاحب السعادة / ظافر البشرى
وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى

يشرفنى ابلاغ حكومة جمهورية مصر العربية بأن حكومة جمهورية ايطاليا تتيح تمويل للسنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١ كقروض ميسرة لمشروعات التعاون الجديدة يبلغ ٢١٤ بليون ليرة ايطالية .

يتم توقيع اتفاق مالى بين مؤسسة ميديوكريدتو سنترال والبنك المركزى المصرى قبل تنفيذ أى مشروع .

مرفق قائمة استرشادية بالمشروعات التى يمكن تمويلها ، والمتعلقة بالقطاعات التالية : البيئة ، المياه ، الزراعة ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والبنية الاساسية ، وتخضع لتأكيد السلطات الايطالية المختصة ، والا فانه يمكن بموافقة الحكومتين الاخذ فى الاعتبار مشروعات اخرى فى ذات القطاعات المشار اليها .

الشروط المالية الحالية للقروض الميسرة كما يلـى :-

١ - يتم السداد على ٤٢ (اثنان واربعون) قسط نصف سنوى متتالى ومتساوى . يستحق القسط الاول بعد ١٦٨ شهر (مائة وثمانى وستون شهرا) من تاريخ دخول الاتفاق المالى بين ميديوكريدتو سنترال والبنك المركزى المصرى حيز النفاذ .

٢ - سعر الفائدة ٠,٥٪ (نصف فى المائة) سنويا .

يمكن تعديل هذه الشروط لكل اتفاق مالى وفقا لتغيرات سعر الفائدة التجارى ، وذلك للحفاظ على " مكون المنحة" فى القرض الميسر ليكون اعلى من ٨٠٪ .

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

AMBASCIATA D'ITALIA

وفى حالة موافقتكم على المقترح السابق ، فان هذا الخطاب وردكم عليه يشكلان اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الاخطار الأخير المتبادل بين الحكومتين بتمام الاجراءات الداخلية ذات الصلة .

حــرر هذا الخطاب من أصلين باللغتين العربية والايطالية ، ولكلا النصين نفس الحجيه .

انتهز هذه الفرصة لاجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .

سيناتور / رينو سـرى

نائب وزير الخارجية الايطالية

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

مرفـق (١)

المشـروعات التى يمكن تمويلها بقروض ميسرة من المعونات المالية الجديدة (السنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١) .

١- معالجـة مياه الشرب بالحامول - المرحلة الثانيـة .

٢- تحسيـن إنتاجيـة الجاموس .

٣- دعـم إضافـى للمشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطـة .

٤- الصنـدوق الاجتماعـى للتنمية - مرحلة ثانيـة .

٥- نظـام إدارة مرور السفن لمواجهة الكوارث الطبيعية بخليج السويس .

٦- مراكـز تجميع للمنتجـات الزراعيـة .

٧ توسيع المرحله الاولى لمشروع معالجه مياه الصرف بالجبل الاصفر .

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Responsabile Amministrativo
Dr. Alberto TIURBINI

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

Cairo, 3 giugno 1999

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza datata 3 Giugno 1999 del seguente tenore:

"ho l'onore di informare il Governo della Repubblica Araba d'Egitto che il Governo italiano ha dato la disponibilità a finanziare a credito d'aiuto, per il triennio 1999-2001, nuovi progetti di cooperazione in Egitto per un importo fino a 214 miliardi di lire italiane

Prima dell'esecuzione, per ciascun progetto, sarà firmata una convenzione finanziaria fra il Medio Credito Centrale e la Central Bank of Egypt.

I progetti elegibili al finanziamento - relativi ai seguenti settori: ambiente, acqua, agricoltura, supporto alle piccole e medie imprese e infrastrutture - sono riportati nella lista indicativa allegata e sono soggetti a conferma da parte delle competenti Autorità Italiane; altrimenti altri progetti negli stessi settori sopra menzionati saranno presi in considerazione per finanziamento, di comune accordo fra i due Governi.

Sua Eccellenza Senatore Rino Serri
Sottosegretario di Stato
del Ministero degli Affari Esteri
c/o Ambasciata d'Italia al Cairo

Cairo

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

Le condizioni finanziarie del credito d'aiuto italiano sono attualmente le seguenti:

1. Ripagamento in 42 (quarantadue) rate semestrali consecutive e di pari importo, la prima delle quali sarà dovuta al 168 (cento sessantottesimo) mese dopo la data di entrata in vigore della convenzione finanziaria.
2. Tasso di interesse: 0,5% (zero virgola cinque per cento) l'anno.

Queste condizioni potranno essere leggermente modificate all'interno di ciascuna convenzione finanziaria in accordo con i cambiamenti dei tassi di interesse commerciale in modo da mantenere la "componente dono" del credito d'aiuto superiore all'80%.

Se Sua Eccellenza concorda con la sopra indicata proposta, questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale i due Governi comunicheranno reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.

Redatto in originale in italiano ed arabo, essendo entrambi i testi ugualmente autentici."

Ho l'onore di notificare a Sua Eccellenza che il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ha accettato il contenuto della sopra menzionata lettera.

Colgo questa occasione per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Zafer El Beshry
Ministro di Stato del Piano e
della Cooperazione Internazionale

Arab Republic of Egypt
The Minister of State
For Planning & International Cooperation

ALLEGATO 1

PROGETTI ELIGIBILI AL FINANZIAMENTO (CREDITI D'AIUTO) CON LE NUOVE RISORSE FINANZIARIE (ANNI 98' - 2000)

1. Trattamento dell'acqua potabile in Hamul - II fase.
2. Miglioramento dell'allevamento del bufalo.
3. Supporto aggiuntivo alle piccole e medie imprese egiziane.
4. Fondo Sociale di Sviluppo. II fase.
5. Sistema di gestione del traffico marittimo per fronteggiare disastri marittimi nel Golfo di Suez.
6. Centri di raccolta per i prodotti agricoli.
7. Lavori aggiuntivi alla prima fase dell'impianto per il trattamento delle acque reflue di "Gabal El Asfar"

صاحب السعادة سيناتور / رينو سرى
نائب وزير الخارجية الايطالية
سفارة ايطاليا بالقاهــرة

لـــــى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٣ يونيه ١٩٩٩ والذى نصه كما يلـــــى :

" يشرفني ابلاغ حكومة جمهورية مصر العربية بأن حكومة جمهورية ايطاليا تتيح تمويل للسنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١ كقروض ميسرة لمشروعات التعاون الجديدة يبلغ ٢١٤ بليون ليرة ايطالية .

يتم توقيع اتفاق مالى بين مؤسسة ميديوكريدتو سنترال والبنك المركزى المصرى قبل تنفيذ أى مشروع .

مرفق قائمة استرشادية بالمشروعات التى يمكن تمويلها ، والمتعلقة بالقطاعات التالية : البيئة ، المياه ، الزراعة ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والبنية الاساسية ، وتخضع لتأكيد السلطات الايطالية المختصة ، والا فانه يمكن بموافقة الحكومتين الأخذ فى الاعتبار مشروعات اخرى فى ذات القطاعات المشار اليها .

الشروط المالية الحالية للقروض الميسرة كما يلـــى :-

١ - يتم السداد على ٤٢ (اثنان واربعون) قسط نصف سنوى متتالى ومتساوى ، يستحق القسط الاول بعد ١٦٨ شهر (مائة وثمانى وستون شهرا) من تاريخ دخول الاتفاق المالى بين ميديوكريدتو سنترال والبنك المركزى المصرى حيز النفاذ .

٢ - سعر الفائدة ٠,٥٪ (نصف فى المائة) سنويا .

- ٢ -

يمكن تعديل هذه الشروط لكل اتفاق مالى وفقا لتغيرات سعر الفائدة التجارى ، وذلك للحفاظ على " مكون المنحة" فى القرض الميسر ليكون اعلى من ٨٠٪ .

وفى حالة موافقتكم على المقترح السابق ، فان هذا الخطاب وردكم عليه يشكلان اتفاقا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الاخطار الأخير المتبادل بين الحكومتين بتمام الاجراءات الداخلية ذات الصلة .

حـــرر هذا الخطاب من أصلين باللغتين العربية والايطالية ، ولكلا النصين نفس الحجيه " .

ولى عظيم الشرف بإخطار سيادتكم بان حكومة جمهورية مصر العربية تقبل مضمون الخطاب المشار اليه بعاليه .

انتهز هذه الفرصة لاجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .

وزير الدولة
للتخطيط والتعاون الدولى
(firma)
ظافر البشرى

تحريرا فى ٣ /١٩٩٩/٦
qw.b

مرفق (١)

المشروعات التى يمكن تمويلها بقروض ميسرة من المعونات المالية الجديدة (السنوات ١٩٩٩ - ٢٠٠١) .

١- معالجة مياه الشرب بالحامول - المرحلة الثانية .

٢- تحسين إنتاجية الجاموس .

٣- دعم إضافى للمشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة .

٤- الصندوق الاجتماعى للتنمية - مرحلة ثانية .

٥- نظام إدارة مرور السفن لمواجهة الكوارث الطبيعية بخليج السويس .

٦- مراكز تجميع للمنتجات الزراعية .

٧ توسيع المرحله الاولى لمشروع معالجه مياه الصرف بالجبل الاصفر.

4.

Ancona, 19 maggio 2000

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mare Adriatico

(Entrata in vigore 27 dicembre 2001)

MEMORANDUM DI INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
SULLA COOPERAZIONE
NELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO NEL MARE ADRIATICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania (qui di seguito denominate Parti Contraenti)

desiderando migliorare le relazioni amichevoli fra i due Paesi, sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio,

considerando la necessità particolare di migliorare tanto la sicurezza della navigazione nel mare Adriatico quanto le attività di risposta a qualsiasi situazione di emergenza in mare in conformità alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

con riferimento ai commi 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 e 3.1.8 dell'Allegato alla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Nel presente Memorandum di Intesa:

1. Con il termine "pericolo " si intende una situazione in cui esiste una ragionevole certezza che una nave o altro mezzo o persona siano minacciati da pericolo grave o imminente e richiedano assistenza immediata.

2. Con il termine "autorità competente" si intende - con riferimento alla Repubblica Italiana - il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e - con riferimento alla Repubblica di Albania - il Ministero dei Trasporti.

3. Con il termine "Regione di Ricerca e Salvataggio" si intende un'area di dimensioni definite entro la quale sono forniti i servizi di ricerca e salvataggio.

4. Con il termine "Maritime Rescue Coordination Centre" (MRCC) - "Centro di Coordinamento per il Salvataggio in Mare" si intende una unità responsabile della promozione di una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e salvataggio e del coordinamento dell'effettuazione delle operazioni di ricerca e salvataggio entro una regione di ricerca e salvataggio.

5. Con il termine "Sub-centro di ricerca e salvataggio in mare" si intende una unità subordinata al MRCC creata per integrare quest'ultima entro una area specifica nell'ambito di una regione di ricerca e salvataggio.

6. Con il termine "unità di salvataggio" si intende qualsiasi unità marittima o aerea appositamente adibita alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare per la cui attività è responsabile ciascuna delle due Parti Contraenti, come sancito dalla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979.

Articolo 2

Il presente Memorandum di Intesa regola i diritti e gli obblighi reciproci delle autorità competenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 3

Il presente Memorandum di Intesa non pregiudicherà alcun impegno presente o futuro assunto da ciascuna Parte Contraente, concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 ovvero l'area di giurisdizione di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 4

Nel firmare il presente Memorandum di Intesa, ciascuna Parte Contraente notificherà non appena possibile all'altra la sede ove è situato il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio ed i suoi sub-centri, la situazione relativa alle loro capacità operative, i nomi dei responsabili ed il metodo per stabilire contatti fra i responsabili stessi.

In caso di modifica dei dati di cui alla Sezione 1 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente informerà l'altra, il prima possibile, di dette modifiche.

Articolo 5

Le Parti Contraenti convengono che il competente centro per il coordinamento delle operazioni di salvataggio della Repubblica Italiana coordini le operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica Italiana e che il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica di Albania saranno effettuate dal centro competente nella Repubblica di Albania.

Le Parti Contraenti autorizzano le persone competenti responsabili del centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio a contattare direttamente il responsabile dell'altro centro di coordinamento, ove necessario, in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Le Parti Contraenti convengono ed autorizzano con il presente Memorandum di Intesa i centri competenti a sottoscrivere intese dirette per garantire il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate nelle rispettive acque territoriali, qualora le circostanze lo rendano necessario, al fine di fornire fattiva assistenza alle persone in pericolo.

Articolo 6

La linea di demarcazione delle rispettive regioni di ricerca e salvataggio è la linea che collega i seguenti punti:

1. 41 23,5 N 018 19,5 E

2. 40 25,0 N 019 00 E

Le coordinate dei suddetti punti possono essere modificate non prima di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Memorandum, e secondo quanto previsto dalle procedure di cui all'Articolo 14 del presente Memorandum.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente disporrà che il rispettivo centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio informi direttamente il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio dell'altra Parte Contraente della possibilità che, nel corso delle operazioni di ricerca e salvataggio, unità di salvataggio di una Parte Contraente possano aver bisogno di attraversare il confine di stato dell'altra Parte Contraente.

Nel caso in cui le circostanze impongano che unità di salvataggio di una Parte Contraente attraversino il confine statale dell'altra Parte Contraente, il centro di coordinamento responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio chiederà al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente di concedere il permesso di attraversare il confine di stato. Nella richiesta di permesso per attraversare il confine di stato il centro di coordinamento indicherà il numero e fornirà la descrizione di base delle unità di salvataggio che si prevede debbano varcare il confine di stato.

Entrambe le Parti Contraenti autorizzano i loro rispettivi centri di coordinamento a rilasciare permessi alle unità di salvataggio dell'altra Parte Contraente per varcare il confine di stato al fine di effettuare operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 8

Al fine di facilitare l'individuazione delle unità di salvataggio da parte dell'Autorità di Coordinamento di ciascuna Parte, il nominativo radio di chiamata di dette unità sarà composto nel modo seguente:

1. Aerei per il salvataggio

RESCUE IM (A, B, C........) per l'Italia, ove la lettera I sta per Italia, la lettera M per Marittimo e le lettere fra parentesi indicano il numero della missione;

per l'Albania sarà definito.

2. Navi di salvataggio (Italia)

RIBA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Bari;

RIAN (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Ancona;

RIRA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Ravenna;

RIVE (01,02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Venezia;

RITS (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Trieste;

RIMR (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dall'I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

i numeri fra parentesi indicano il numero della missione.

3. Navi di salvataggio (Albania)

DEBATIKU

DYRRAHU

e le altre che saranno indicate, al pari del nominativo internazionale, di volta in volta.

Il nominativo di chiamata di cui sopra sarà emesso da ciascuna Autorità di Coordinamento nazionale per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo 9

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il proprio centro di coordinamento per le operazioni di ricerca a chiedere direttamente assistenza al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il suo Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare ad inviare, su richiesta e nei limiti delle sue possibilità, le sue unità di salvataggio a fornire assistenza all'altro Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare.

Articolo 10

Delineando le rispettive regioni di ricerca e salvataggio le Parti Contraenti concordano che, quando le zone marittime di ricerca e soccorso non coincidono completamente con le zone aeronautiche di ricerca e soccorso, consultazioni possono aver luogo, se e quando necessario, per assicurare l'efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso.

Articolo 11

Entrambe le Parti Contraenti hanno convenuto che i responsabili dei rispettivi centri di coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare si incontrino ogni qualvolta ciò sarà necessario (almeno una volta l'anno) al fine di migliorare la collaborazione.

Entrambe le Parti Contraenti concordano di prevedere ed effettuare esercitazioni congiunte per le operazioni di emergenza in mare.

Articolo 12

Nel corso delle operazioni comuni di ricerca e salvataggio, delle attività di risposta ad ogni situazione di emergenza, delle esercitazioni comuni e delle riunioni ordinarie e straordinarie, sarà usato l'inglese come lingua di comunicazione.

Articolo 13

Il presente Memorandum di Intesa entrerà in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Memorandum di Intesa.

Il presente Memorandum di Intesa è stato concluso per un periodo di tempo illimitato.

Articolo 14

Il presente Memorandum di Intesa può essere emendato su richiesta di una Parte Contraente. Le modifiche al presente Memorandum di Intesa saranno effettive un mese dopo la data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha accettato le modifiche e ne ha conseguentemente informato l'altra Parte tramite i canali diplomatici.

Articolo 15

Il presente Memorandum di Intesa può essere denunciato, in qualsiasi momento, per iscritto tramite i canali diplomatici da una delle due Parti Contraenti.

Il presente Memorandum di Intesa cesserà di produrre effetti dopo sei mesi dalla data in cui viene ricevuta la notifica della denuncia da parte dell'altra Parte Contraente.

Articolo 16

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Ancona il 19 maggio 2000 in due originali, ciascuno in lingua italiana, albanese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie sulla interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Albania

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
ON CO-OPERATION
IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS AT THE ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Albania (hereinafter referred to as Contracting Parties)

wishing to improve the friendly relationships between the two Countries, on the basis of equality and common benefit,

considering the particular necessity of improving both safety of navigation in the Adriatic Sea and response activities to any emergency situation at sea in accordance with the provisions of the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,

with reference to paragraphs 2.1.4., 3.1.1., 3.1.5. and 3.1.8. of the Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,

have agreed as follows:

Article 1

In this Memorandum of Understanding

1. The term «*distress*» shall mean a situation wherein there is a reasonable certainty that a ship or other craft or a person is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance.

2. The term «*competent authority*» means - in the Italian Republic - the Ministry of Transport and Navigation-, and - in the Republic of Albania - the Ministry of Transport,.

3. The term «*Search and Rescue Region*» shall denote an area of defined dimensions within which search and rescue services are provided.

4. The term «*Maritime Rescue Coordination Centre*» (MRCC) shall denote a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region.

5. The term «*Maritime Search and Rescue Subcentre*» shall denote a unit subordinate to a MRCC established to complement the latter within a specified area within a search and rescue region.

6. The term «*rescue unit*» means any sea or air unit specially assigned for the search and rescue at sea the activity of which is the responsibility of any one of the Contracting Parties, as referred to in the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.

Article 2

This Memorandum of Understanding governs the mutual rights and obligations of the competent Authorities of the Italian Republic and the Republic of Albania in respect of search and rescue at sea.

Article 3

This Memorandum of Understanding shall not prejudice any present or future engagement taken by each Contracting Party, concerning the United Nations Convention on the Law of the sea of 1982, or area of jurisdiction of each Contracting Party.

Article 4

Each Contracting Party will, upon signing this Memorandum of Understanding, notify as soon as possible the other Contracting Party as to the location of the rescue co-ordination centre and its sub-centres, on the condition of their operational capabilities, names of responsible persons and as to the method of establishing contacts between responsible persons.

The Contracting Parties, in the event of alteration of the data as referred to in Section 1 of this Article, will inform, as soon as possible, the other Contracting Party on the above alterations.

Article 5

The Contracting Parties agree that the competent rescue co-ordination centre of the Italian Republic will co-ordinate search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Italian Republic, and that the co-ordination of search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Republic of Albania will be carried out by the competent centre in the Republic of Albania.

The Contracting Parties authorise the competent persons in charge of the rescue co-ordination centre to contact directly the competent person in charge in the other rescue co-ordination centre, as appropriate, in respect of search and rescue at sea.

The Contracting Parties herewith agree and authorise the competent rescue co-ordination centres to make direct arrangements with a view to secure the co-ordination of those search and rescue operations which are carried out in the respective territorial waters, if this is needed by circumstances, in order to provide successful assistance to persons in distress.

Article 6

The line separating the respective Search and Rescue Regions is the line connecting the following points:

1. 41 23,5 N 0 18 19,5 E

2. 40 25,0 N 0 19 00 E

The co-ordinates of the above points can be reviewed not before three years after the date of entering into force of this Memorandum, on the basis of the procedures as defined in the Article 14 of this Memorandum

Article 7

The Contracting Parties will obligate their respective rescue and co-ordination centres to notify directly the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party on the possibility that, in the course of search and rescue operations, rescue units of one Contracting Party may need to cross the state border of the other Contracting Party.

Should the circumstances of the case impose the need for rescue units from one Contracting Party to cross the state border of the other Contracting Party, the rescue co-ordination centre in charge of co-ordinating the search and rescue operation shall request the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party to grant permission for crossing the state border. In the request for permission to cross the state border limit the rescue co-ordination centre shall state the number and give the basic description of the rescue units envisaged to cross the state border.

Both Contracting Parties authorize their respective rescue co-ordination centres to issue permits to rescue units of the other Contracting Party for crossing the state border for the purpose of search and rescue at sea.

Article 8

To facilitate the identification of rescue units by the Coordinating Authority of each party, the radio call sign of such units will be composed as follows:

1. Rescue Aircraft's:

RESCUE IM (A,B,C ....) for Italy, where the letter I identifies Italy, the letter M means Maritime and the letters in brackets identify the mission number;

for Albania will be defined

2. Rescue Vessels (Italy)

RIBA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Bari;
RIAN (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ancona;
RIRA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ravenna;
RIVE (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Venezia;
RITS (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Trieste;
RIMR (01,02..) for rescue vessels employed by I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

the numbers in brackets identify the mission number.

3. Rescue Vessels (Albania)

DEBATIKU
DYRRAHU
and others which will be identified, as the call sign code, on a case by case basis.

The mentioned call sign will be issued by each national SAR Coordinating Authority.

Article 9

Each Contracting Party shall authorize its own rescue co-ordination centre to seek assistance directly from the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party.

Each Contracting Party may authorize its Maritime Rescue Coordination Centre to send, upon request and within the limits of its possibilities, its own rescue units to provide assistance to the other Maritime Rescue Coordination Centre.

Article 10

In defining the respective SAR regions the Contracting Parties agree that, when the maritime SAR zones do not coincide completely with the aeronautical SAR zones, consultations may take place, if and when necessary, to insure the effectiveness of search and rescue operations.

Article 11

Both Contracting Parties have agreed that the persons in charge of the respective Maritime Rescue Co-ordination centres will meet whenever it will be necessary (at least once per year) in order to improve their collaboration.

Both Contracting Parties agree to plan and to carry out common drills in practising emergency operations at sea.

Article 12

In the course of common search and rescue operations, response activities to any emergency situation, common drills and during ordinary and extraordinary meetings, English shall be used as language of communication.

Article 13

This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding has been concluded for an unlimited period of time.

Article 14

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon request made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which both Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 15

This Memorandum of Understanding may be denounced in writing through diplomatic channels at any time by any contracting Party.

This Memorandum of Understanding shall be terminated upon expire of a period of six months, as of the date of the receipt of the notice of denunciation by the other Contracting Party.

Article 16

In witness thereof the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Ancona .... on 19th May 2000..... in two originals, each in Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Albania

5.

Ancona, 19 maggio 2000

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mare Adriatico, con due Allegati

(Entrata in vigore 18 marzo 2002)

MEMORANDUM DI INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA COOPERAZIONE
NELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO NEL MARE ADRIATICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominate Parti Contraenti)

DESIDERANDO migliorare le relazioni amichevoli fra i due Paesi, sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio,

CONSIDERANDO la necessità particolare di migliorare tanto la sicurezza della navigazione nel mare Adriatico quanto le attività di risposta a qualsiasi situazione di emergenza in mare in conformità alle disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

IN ESECUZIONE dei commi 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 e 3.1.8 dell'Allegato alla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Nel presente Memorandum di Intesa:

1. Con il termine "pericolo " si intende una situazione in cui esiste una ragionevole certezza che una nave o altro mezzo o persona siano minacciati da pericolo grave o imminente e richiedano assistenza immediata.

2. Con il termine "autorità competente" si intende - con riferimento alla Repubblica Italiana - il Ministero dei Trasporti e della Navigazione -, e - con riferimento alla Repubblica di Croazia - il Ministero degli Affari Marittimi, del Trasporto e delle Telecomunicazioni -.

3. Con il termine "Regione di Ricerca e Salvataggio" si intende un'area di dimensioni definite entro la quale sono forniti i servizi di ricerca e salvataggio.

4. Con il termine "Maritime Rescue Coordination Centre" (MRCC) - "Centro di Coordinamento per il Salvataggio in Mare" si intende una unità responsabile della promozione di una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e salvataggio e del coordinamento dell'effettuazione delle operazioni di ricerca e salvataggio entro una regione di ricerca e salvataggio.

5. Con il termine "Sub-centro di ricerca e salvataggio in mare" si intende una unità subordinata al MRCC creata per integrare quest'ultima entro una area specifica nell'ambito di una regione di ricerca e salvataggio.

6. Con il termine "unità di salvataggio" si intende qualsiasi unità marittima o aerea appositamente adibita alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare per la cui attività è responsabile ciascuna delle due Parti Contraenti, come sancito dalla Convenzione Internazionale sulle Operazioni di Ricerca e Salvataggio in Mare del 1979.

Articolo 2

Il presente Memorandum di Intesa regola i diritti e gli obblighi reciproci delle autorità competenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Croazia in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 3

Il presente Memorandum di Intesa non pregiudicherà alcun impegno presente o futuro assunto da ciascuna Parte Contraente, concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 ovvero l'area di giurisdizione di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 4

Nel giro di trenta giorni dalla firma del presente Memorandum di Intesa, ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra la sede ove è situato il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio ed i suoi sub-centri, la situazione relativa alle loro capacità operative, i nomi dei responsabili ed il metodo per stabilire contatti fra i responsabili stessi.

In caso di modifica dei dati di cui alla Sezione 1 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente informerà l'altra, il prima possibile, di dette modifiche.

Articolo 5

Le Parti Contraenti convengono che il competente centro per il coordinamento delle operazioni di salvataggio della Repubblica Italiana coordini le operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica Italiana e che il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio ed assistenza alle navi in pericolo entro l'area di competenza della Repubblica di Croazia saranno effettuate dal centro competente nella Repubblica di Croazia.

Le Parti Contraenti autorizzano le persone competenti responsabili del centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio a contattare direttamente il responsabile dell'altro centro di coordinamento, ove necessario, in relazione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Le Parti Contraenti convengono ed autorizzano con il presente Memorandum di Intesa i centri competenti a sottoscrivere intese dirette per garantire il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate nelle rispettive acque territoriali, qualora le circostanze lo rendano necessario, al fine di fornire fattiva assistenza alle persone in pericolo.

Articolo 6

La linea di demarcazione delle rispettive regioni di ricerca e salvataggio è la linea che collega i seguenti punti:

1. 45 27,3'N
   13 12,7'E
2. 45 09,8'N
   13 00,0'E
3. 44 32,0'N

13 13,9'E

4. 43 29,9'N
   14 30,0'E
5. 42 55,3'N
   15 16,2'E
6. 42 31,1'N
   16 01,4'E
7. 42 15,0'N
   16 33,2'E
8. 41 34,2'N
   18 00,0'E
9. 41 30,0'N
   18 09,0'E

La linea di separazione tra i punti 6 e 7 segue la linea del mare territoriale della Repubblica di Croazia.

Articolo 7

Ciascuna Parte Contraente disporrà che il rispettivo centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio informi direttamente il centro di coordinamento delle operazioni di salvataggio dell'altra Parte Contraente della possibilità che, nel corso delle operazioni di ricerca e salvataggio, unità di salvataggio di una Parte Contraente possano aver bisogno di attraversare il confine di stato dell'altra Parte Contraente.

Nel caso in cui le circostanze impongano che unità di salvataggio di una Parte Contraente attraversino il confine statale dell'altra Parte Contraente, il centro di coordinamento responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio chiederà al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente di concedere il permesso di attraversare il confine di stato. Nella richiesta di permesso per attraversare il confine di stato il centro di coordinamento indicherà il numero e fornirà la descrizione di base delle unità di salvataggio che si prevede debbano varcare il confine di stato.

Entrambe le Parti Contraenti autorizzano i loro rispettivi centri di coordinamento a rilasciare permessi alle unità di salvataggio dell'altra Parte Contraente per varcare il confine di stato al fine di effettuare operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Articolo 8

Al fine di facilitare l'individuazione delle unità di salvataggio da parte dell'Autorità di Coordinamento di ciascuna Parte, il nominativo radio di chiamata di dette unità sarà composto nel modo seguente:

1. Aerei per il salvataggio

RESCUE IM (A, B, C........) per l'Italia, ove la lettera I sta per Italia, la lettera M per Marittimo e le lettere fra parentesi indicano il numero della missione;

conformemente allo Schema Nazionale SAR per la Croazia: vedere l'unito elenco.

2. Navi di salvataggio (Italia)

RIBA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Bari;

RIAN (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Ancona;

RIRA (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Ravenna;

RIVE (01,02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Venezia;

RITS (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dal M.R.S.C. Trieste;

RIMR (01, 02...) per le navi di salvataggio utilizzate dall'I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

i numeri fra parentesi indicano il numero della missione.

3. Navi di salvataggio (Croazia)

Conformemente allo Schema Nazionale SAR: vedere l'unito elenco.

Il nominativo di chiamata di cui sopra sarà emesso da ciascuna Autorità di Coordinamento nazionale per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Articolo 9

Nell'ambito dei suoi poteri, ciascuna Parte Contraente è disposta ad assistere l'altra in caso di effettuazione di operazioni di ricerca e salvataggio in mare.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il proprio centro di coordinamento per le operazioni di ricerca a chiedere direttamente assistenza al centro di coordinamento dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente autorizzerà il suo Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare ad inviare, su richiesta e nei limiti delle sue possibilità, le sue unità di salvataggio a fornire assistenza all'altro Centro di Coordinamento per le operazioni di salvataggio in mare.

Articolo 10

Delineando le rispettive regioni di ricerca e salvataggio le Parti Contraenti concordano che, quando le zone marittime di ricerca e soccorso non coincidono completamente con le zone aeronautiche di ricerca e soccorso, consultazioni possono aver luogo, se e quando necessario, per assicurare l'efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso.

Articolo 11

Entrambe le Parti Contraenti hanno convenuto che i responsabili dei rispettivi centri di coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare si incontrino almeno una volta l'anno al fine di migliorare la loro collaborazione.

Entrambe le Parti Contraenti concordano di prevedere ed effettuare esercitazioni congiunte per le operazioni di emergenza in mare.

Articolo 12

Nel corso delle operazioni comuni di ricerca e salvataggio, delle attività di risposta ad ogni situazione di emergenza, delle esercitazioni comuni e delle riunioni ordinarie e straordinarie, sarà usato l'inglese come lingua di comunicazione.

Articolo 13

Il presente Memorandum di Intesa entrerà in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Memorandum di Intesa.

Il presente Memorandum di Intesa è stato concluso per un periodo di tempo illimitato.

Articolo 14

Il presente Memorandum di Intesa può essere emendato su richiesta di una Parte Contraente. Le modifiche al presente Memorandum di Intesa saranno effettive un mese dopo la data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha accettato le modifiche e ne ha conseguentemente informato l'altra Parte tramite i canali diplomatici.

Articolo 15

Il presente Memorandum di Intesa può essere denunciato, in qualsiasi momento, per iscritto tramite i canali diplomatici da una delle due Parti Contraenti.

Il presente Memorandum di Intesa cesserà di produrre effetti dopo sei mesi dalla data in cui viene ricevuta la notifica della denuncia da parte dell'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Ancona il 19 Maggio 2000 in due originali, ciascuno in lingua italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie sulla interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia

INFORMATION ON CROATIAN SEARCH AND RESCUE FACILITIES

1.3.1 NATIONAL SAR AGENCY: Harbour Master's Office, Rijeka

MAILING ADDRESS: 51000 Rijeka
Senjsko pristanište 3
Tel: +385 51 212-474
212-696
214-031
Fax: +385 51 211-660
212-696

MRCC or MRSC	Landline communications, including SES installed at RCC	Associated CRSs	Associated or nearest INMARSAT CESs	Associated or nearest COSPAS-SARSAT MCCs	Associated ARCC	Rescue units available	Other units available	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MRCC Harbour Master's Office Rijeka ADS: see above	Tel: see above Fax: see above VHF: Ch 16 and 10	Rijeka radio 9AR 500 kHz 2182 kHz VHF: Ch 16 and 70 DSC				7 rescue boats and 1 rescue vessel (details attached)	9 tugboats 1 oil pollution collecting vessel and 6 short-range aircraft (details attached)	
MRSC Harbour Master's Office Zadar 23000 Zadar Liburnska obala 8	Tel: +385 23 433-778 22-344 Fax: +385 23 437-825 VHF Ch 16 and 10	Split radio 9AS VHF Ch 16 and 70 DSC				4 rescue boats (details attached)	1 tugboat (details attached)	
MRSC Harbour Master's Office Šibenik 22000 Šibenik Obala oslobođenja 8	Tel: +385 22 217-216 217-217 217-214 Fax: +385 22 217-387 VHF Ch 16 and 10	Split radio 9AS VHF Ch 16 and 70 DSC				5 rescue boats (details attached)	1 tugboat (details attached)	
MRSC Harbour Master's Office Pula 52000 Pula Obala Maršala Tita 183	Tel: +385 52 27-646 22-037 Fax: +385 52 27 646 VHF Ch 16 and 10	Rijeka radio 9AR 500 kHz 2182 kHz VHF Ch 16 and 70 DSC				6 rescue boats (details attached)	3 short-range aircraft (details attached)	

MRCC or MRSC	Landline communications, including SES installed at RCC	Associated CRSs	Associated or nearest INMARSAT CESs	Associated or nearest COSPAS-SARSAT MCCs	Associated ARCC	Rescue units available	Other units available	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MRSC Harbour Master's Office Split 21000 Split Obala Lazareta 1	Tel: +385 21 362-436 355-488 Fax: +385 21 361-298 46-555 VHF Ch 16 and 10	Split radio 9AS VHF Ch 16 and 70 DSC				3 rescue boats and 1 rescue vessel (details attached)	7 tugboats and 1 short-range aircraft (details attached)	
MRSC Harbour Master's Office Ploče 20340 Ploče Trg kralja Tomislava 3	Tel: +385 20 679-008 679-541 Fax: +385 20 679-008 VHF Ch 16 and 10	Split radio 9AS VHF Ch 16 and 70 DSC				2 rescue boats (details attached)	3 tugboats (details attached)	
MRSC Harbour Master's Office Dubrovnik 20000 Dubrovnik Obala Stjepana Radića 37	Tel: +385 20 23-386 24-726 Fax: +385 20 24 726 VHF Ch 16 and 10	Dubrovnik radio 9AD VHF Ch 16 and 70 DSC				4 rescue boats (details attached)		

MRCC RIJEKA

1. UNITS OWNED BY RESCUE CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1SE	10,50	25
1MK	5,50	30
3NO	7,00	35
1NO	13,00	22
1RK	10,50	25
1CK	8,00	25
1ML	11,00	12

1.2. RESCUE VESSEL:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
DRAGA	15	18

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)

Name	*Laa*	*BHP*	*Speed in knots*
m/t ECOMAR (special tanker for coolecting residue)	70,1	705	12
tugboats:			
m/t VENUS	29,85	2.220	13,5
m/t POLLUX	29,85	2.220	13,5
m/t ARIES	29,85	1.595	12
m/t SIRIUS	29,85	1.595	12
m/t PLUTON	27,5	1.029	12
m/t TITAN	27,5	1.029	12
m/t GEA	25,5	1.472	11
m/t B.KAMIK	31,65	2 x 912	10
m/t RIJAVEC	31,65	2 x 912	10

2.2. SHORT-RANGE AIRCRAFT

Type	*Radious of action*
CESNA 150	200 nm
CESNA 172	250 nm
CESNA 207	400 nm
CITABRIA CH 10	150 nm
ANTONOV II	400 nm
CESNA 206	400 nm

RSC ZADAR

1. UNITS OWNED BY RESCUE CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1ZD	12,2	20
2ZD	12,0	12,0
6ZD	10,30	25
5ZD	5,5	25

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)

Name	*Laa*	*BHP*	*Speed in knots*
m/t BRODARICA	27,0	882	10

RSC ŠIBENIK

1. UNITS OWNED BY RESCUE CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1ŠB - LAVSA	11,5	17
2ŠB -BLITVENICA	12,0	15
3ŠB - PURARA	6,00	40
4ŠB - KRKA	7,5	30
11ŠB - JAZ	10,5	30

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)

Name	*Laa*	*BHP*	*Speed in knots*
m/t JUPITER	25,0	600	11

RSC PULA

1. UNITS OWNED BY RESCUE SUB-CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1PU - PULA	14	25
2PU - PULA	12	16

1UM - UMAG	7	36
1PO - POREČ	10	25
1RV - ROVINJ	7	35
1RŠ - RAŠA	8	25

1.2 RESCUE VESSEL:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
NIHTO	16	16,5

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)
None

2.2. SHORT-RANGE AIRCRAFT

Type	*Radious of action*
ANTONOV AN-12	300 nm
CESNA 172	280 nm
CESNA 177	280 nm

MRCC SPLIT

1. UNITS OWNED BY RESCUE CENTRE

1.1 RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1 ST - SPLIT	12,20	20
2 ST - TROGIR	11	30
5 ST - MAKARSKA	11	30

1.2 RESCUE VESSEL:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
BORAC	40	13,7

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)

Name	*Laa*	*BHP*	*Speed in knots*
m/t ARROW	38,10	2.820	14
m/t REGULUS	24,7	2 x 700	13 fire fighting
m/t SATURN	24,7	2 x 700	13 fire fighting
m/t ALTAIR	26	2 x 720	13
m/t DENEB	25	2 x 720	13
m/t JAKI	30,5	2 x 725	13
m/t SMJELI	30,5	2 x 725	13

2.2. SHORT-RANGE AIRCRAFT

Type	*Radious of action*
UTVA	200 nm

RSC PLOČE

1. UNITS OWNED BY RESCUE SUB-CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
5PL	7,14	25
2PL	5,80	8

2. UNITS AVAILABLE ON BASES OF SPECIAL AGREEMENTS BETWEEN SAR SERVICE AND VARIOUS PROVIDERS

2.1. RESCUE VESSEL (SPECIAL TUGBOATS)

Name	*Laa*	*BHP*	*Speed in knots*
m/t DENEB	26,65	2 x 947	13,2
m/t DELTA	29,30	2 x 581	11,0
m/t TITAN	30,28	1354	11,0

RSC DUBROVNIK

1. UNITS OWNED BY RESCUE SUB-CENTRE

1.1. RESCUE BOAT:

Name	*Laa*	*Speed in knots*
1DB - DUBROVNIK	12,20	20
2DB	7,14	22
1CT - CAVTAT	10,50	22
1KO	9,40	20

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON CO-OPERATION IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS AT THE ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Contracting Parties)

WISHING to improve the friendly relationships between the two Countries, on the basis of equality and common benefit,

CONSIDERING the particular necessity of improving both safety of navigation in the Adriatic Sea and response activities to any emergency situation at sea in accordance with the provisions of the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,

IN EXECUTION of paragraphs 2.1.4., 3.1.1., 3.1.5. and 3.1.8. of the Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979,

have agreed as follows:

Article 1

In this Memorandum of Understanding

1. The term "*distress*" shall mean a situation wherein there is a reasonable certainty that a ship or other craft or a person is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance.

2. The term "*competent authority*" means - in the Italian Republic - the Ministry of Transport and Navigation -, and in Republic of Croatia - the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications.

3. The term "*Search and Rescue Region*" shall denote an area of defined dimensions within which search and rescue services are provided.

4. The term "*Maritime Rescue Coordination Centre*" (MRCC) shall denote a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region.

5. The term "*Maritime Search and Rescue Subcentre*" shall denote a unit subordinate to a MRCC established to complement the latter within a specified area within a search and rescue region.

6. The term "*rescue unit*" means any sea or air unit specially assigned for the search and rescue at sea the activity of which is the responsibility of any one of the Contracting Parties, as referred to in the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.

Article 2

This Memorandum of Understanding governs the mutual rights and obligations of the competent Authorities of the Italian Republic and the Republic of Croatia in respect of search and rescue at sea.

Article 3

This Memorandum of Understanding shall not prejudice any present or future engagement taken by each Contracting Party, concerning the United Nations Convention on the Law of the sea of 1982, or area of jurisdiction of each Contracting Party.

Article 4

Each Contracting Party will within a period of thirty days upon signing this Memorandum of Understanding notify the other Contracting Party as to the location of the rescue co-ordination centre and its sub-centres, on the condition of their operational capabilities, names of responsible persons and as to the method of establishing contacts between responsible persons.

The Contracting Parties will in the event of alteration of the data as referred to in Section 1 of this Article advise, as soon as possible, the other Contracting Party on the above alterations.

Article 5

The Contracting Parties agree that the competent rescue co-ordination centre of the Italian Republic will co-ordinate search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Italian Republic, and that the co-ordination of search and rescue operations and assistance to ships in distress within the area of responsibility of the Republic of Croatia will be carried out by the competent centre in the Republic of Croatia.

The Contracting Parties authorise the competent persons in charge of the rescue co-ordination centre to contact directly the competent person in charge of the other rescue co-ordination centre, as appropriate, in respect of search and rescue at sea.

The Contracting Parties herewith agree and authorise the competent rescue co-ordination centres to make direct arrangements with a view to secure the co-ordination of those search and rescue operations which are carried out in the respective territorial waters, if this is needed by circumstances, in order to provide successful assistance to persons in distress.

Article 6

The line separating the respective Search and Rescue Regions is the line connecting the following points:

1. 45 27,3'N
   13 12,7'E
2. 45 09,8'N
   13 00,0'E
3. 44 32,0'N
   13 13,9'E
4. 43 29,9'N
   14 30,0'E
5. 42 55,3'N

15 16,2'E
6. 42 31,1'N
16 01,4'E
7. 42 15,0'N
16 33,2'E
8. 41 34,2'N
18 00,0'E
9. 41 30,0'N
18 09,0'E

The separation line between the points 6 and 7 follows the line of the territorial sea of the Republic of Croatia.

Article 7

The Contracting Parties will obligate their respective rescue and co-ordination centres to notify directly the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party on the possibility that, in the course of search and rescue operations, rescue units of one Contracting Party may need to cross the state border of the other Contracting Party.

Should the circumstances of the case impose the need for rescue units from one Contracting Party to cross the state border of the other Contracting Party, the rescue co-ordination centre in charge of co-ordinating the search and rescue operation shall request the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party to grant permission for crossing the state border. In the request for permission to cross the state border limit the rescue co-ordination centre shall state the number and give the basic description of the rescue units envisaged to cross the state border.

Both Contracting Parties authorize their respective rescue co-ordination centres to issue permits to rescue units of the other Contracting Party for crossing the state border for the purpose of search and rescue at sea.

Article 8

To facilitate the identification of rescue units by the Coordinating Authority of each party, the radio call sign of such units will be composed as follows:

1. Rescue Aircrafts:

RESCUE IM (A,B,C ....) for Italy, where the letter I identifies Italy, the letter M means Maritime and the letters in brackets identify the mission number;

according to the National SAR Plan for Croatia: see the attached list.

2. Rescue Vessels (Italy):

RIBA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Bari;
RIAN (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ancona;
RIRA (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Ravenna;
RIVE (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Venezia;
RITS (01,02..) for rescue vessels employed by M.R.S.C. Trieste;

RIMR (01,02..) for rescue vessels employed by I.M.R.C.C. Roma, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
the numbers in brackets identify the mission number.

3. Rescue Vessels (Croatia)

According to the National SAR Plan: see the attached list.

The mentioned call sign will be issued by each national SAR Coordinating Authority.

Article 9

The Contracting Parties are prepared within their own power, to assist the other Contracting Party in the event of performing search and rescue at sea.

Each Contracting Party shall authorize its own rescue co-ordination centre to seek assistance directly from the rescue co-ordination centre of the other Contracting Party.

Each Contracting Party shall authorize its Maritime Rescue Coordination Centre to send, upon request and within the limits of its possibilities, its own rescue units to provide assistance to the other Maritime Rescue Coordination Centre.

Article 10

In defining the respective SAR regions the Contracting Parties agree that, when the maritime SAR zones do not coincide completely with the aeronautical SAR zones, consultations may take place, if and when necessary, to insure the effectiveness of search and rescue operations.

Article 11

Both Contracting Parties have agreed that the persons in charge of the respective Maritime Rescue Co-ordination centres will meet at least once a year in order to improve their collaboration.

Both Contracting Parties agree to plan and to carry out common drills in practising emergency operations at sea.

Article 12

In the course of common search and rescue operations, response activities to any emergency situation, common drills and during ordinary and extraordinary meetings, English shall be used as language of communication.

Article 13

This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding has been concluded for an unlimited period of time.

Article 14

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which both Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Article 15

This Memorandum of Understanding may be denounced in writing through diplomatic channels at any time by any contracting Party.

This Memorandum of Understanding shall be terminated upon expire of a period of six months, as of the date of the receipt of the notice of denunciation by the other Contracting Party.

In witness thereof the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Ancona .... on 19th May 2000... in two originals, each in Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Croatia

6.

Roma, 11 dicembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nel Mare Adriatico, con Annesso

(Entrata in vigore 28 aprile 2002)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI YUGOSLAVIA SULLO STABILIMENTO DI UN SISTEMA COMUNE DI ROTTE E DI UNO SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NEL MARE ADRIATICO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia (qui di seguito denominati Parti Contraenti)

DESIDERANDO incrementare le relazioni amichevoli tra le Parti Contraenti sulla base di eguaglianza e mutuo vantaggio;

NOTANDO che le Parti Contraenti hanno già manifestato l'intenzione di concludere Accordi nel settore marittimo, al fine di accrescere la sicurezza in mare;

CONSIDERANDO l'importanza della densità del traffico marittimo nel mare Adriatico e l'elevata percentuale di navi passeggeri e navi che trasportano petrolio, carichi pericolosi e/o nocivi allo stato liquido o allo solido;

CONSIDERANDO che l'adozione di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico in Adriatico accrescerà nel complesso la sicurezza di navigazione attraverso la riduzione del rischio di incidenti in mare , contribuendo a diminuire i pericoli di ogni tipo ;

RICHIAMANDO le Risoluzioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO); A. 572(14) "Disposizioni generali sulle rotte delle navi", A.851(20) "Principi generali sul Sistema di Rapportazione Navale e sui requisiti di rapportazione navale", A.857 (20) "Linee guida per i servizi di traffico marittimo"

RICHIAMANDO la Convenzione sulla protezione della vita umana in mare (SOLAS), del 1974 , quale emendata, regole V.8 e V.8.1 ;

NOTANDO che le competenti Autorità per l'adozione di questo Accordo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e Navigazione, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e, per la Repubblica Federale di Yugoslavia, il Ministero Federale dei Trasporti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Un sistema di rotte e uno schema di separazione del traffico nel Mare Adriatico è concordato come specificato nell'Annesso, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Le Parti Contraenti intraprenderanno attività armonizzate e congiunte in ambito IMO allo scopo di mettere in pratica il sistema menzionato all'Articolo 1.

Articolo 3

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che ciascuna Parte Contraente ha soddisfatto le condizioni sancite dalla propria rispettiva legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo illimitato. Qualora una Parte Contraente desiderasse denunziare l'Accordo, esso terminerà i suoi effetti sei mesi dopo che la denunzia sia stata notificata, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte Contraente.

Il presente Accordo può essere modificato o emendato su richiesta di ciascuna delle Parti Contraenti.

Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti li avranno accettati e conseguentemente notificati all'altra Parte Contraente attraverso canali diplomatici.

Fatto a ROMA .... il 11. 12. 2000 ...... in due originali, ciascuno in lingua Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevarrà il testo Inglese.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia

ANNESSO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia
sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno
schema di separazione del traffico
nel Mare Adriatico

Rotte raccomandate

a. Navi dirette verso nord
way points:

α. 41° 12' N - 018° 04' E
G. 41° 35'N - 017° 38' E

b. Navi dirette verso sud
way points:

C. 41° 35' N - 017° 00' E
β. 41° 12' N - 017° 32' E

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON THE ESTABLISHMENT OF A COMMON ROUTING SYSTEM AND TRAFFIC SEPARATION SCHEME IN THE ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to as Contracting Parties),

WISHING to improve the friendly relationship among the Contracting Parties, on the basis of equality and common benefit;

NOTING that the Contracting Parties have already expressed their intention to conclude agreements in the maritime sector, with the purpose to improve safety at sea;

CONSIDERING the importance of density of the maritime traffic in the Adriatic Sea and a large percentage of passenger ships and vessels trasporting oil, dangerous and/or harmful cargo in liquid or in solid state;

CONSIDERING that the implementation of a common routing system and a traffic separation scheme in the Adriatic sea as a whole would improve safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to diminish hazards of any kind;

RECALLING Resolutions of the International Maritime Organization (IMO): A.572(14) "General provision on Ships' Routing", A.851(20) "General principles for Ship Reporting System and ship reporting requirement", A.857(20) "Guidelines for Vessel Traffic Services";

RECALLING the Convention on the protection of human life on the sea (SOLAS), of 1974, as amended, rules V.8 and V.8.1;

NOTING that competent Authorities for the implementation of this Agreement are, for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation – Harbour Masters - Italian Coast Guard Headquarters and, for the Federal Republic of Yugoslavia, the Federal Ministry of Transport;

have agreed as follows:

Article 1

A routing system and a traffic separation scheme in the Adriatic Sea is agreed as specified in Annex, which constitutes an integral part of this Agreement.

Article 2

The Contracting Parties will undertake harmonized and joint activities whithin IMO in order to put the system mentioned in Article 1 into practice.

Article 3

This Agreement shall come into force thirty days after the date of receipt of the last of the two notifications, received through diplomatic channels, stating that each Contracting Party has fulfilled the conditions laid down by its respective legislation for the entry into force of this Agreement.

This Agreement is concluded for an unlimited period of time. If one Contracting Party should wish to denounce this Agreement, it will expiry six months after the denouncement was notificated, through diplomatic channels, to the other Contracting Party.

This Agreement can be altered or amended upon demand by any Contracting Party. Amendments to this Agreement shall become effective thirty days following the date upon which Contracting Parties have accepted them and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Done at ROME on 11.12.2000 in two originals, each in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Agreement.

For the Government of the Italian Republic

For the Federal Government of the Federal Republic of Jugoslavia

ANNEX

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the
Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia
on the establishment of a common routing system and traffic separation scheme
in the Adriatic Sea

Reccommended courses

a. Ships going northward
way points:

α. 41° 12' N - 018° 04' E
G. 41° 35'N - 017° 38' E

b. Ships going southward
way points:

C. 41° 35' N - 017° 00' E
β. 41° 12' N - 017° 32' E

7.

Roma, 11 dicembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia su un sistema obbligatorio di rapportazione navale nel Mare Adriatico (Adriatic Traffic), con Annesso

(Entrata in vigore 28 aprile 2002)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI YUGOSLAVIA

SU UN SISTEMA OBBLIGATORIO DI RAPPORTAZIONE NAVALE NEL MARE ADRIATICO (ADRIATIC TRAFFIC)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

AUSPICANDO di incrementare le relazioni amichevoli tra le Parti Contraenti sulla base di eguaglianza e mutuo vantaggio;

NOTANDO che le Parti Contraenti hanno già rappresentato la loro intenzione di concludere Accordi nel settore marittimo, allo scopo di accrescere la sicurezza in mare;

CONSIDERANDO l'importanza della densità del traffico marittimo nel mare Adriatico e l'elevata percentuale di navi passeggeri e navi che trasportano petrolio, carichi pericolosi e/o nocivi allo stato liquido o solido;

DESIDERANDO accrescere la sicurezza di navigazione attraverso la riduzione dei rischi di incidenti in mare, contribuendo a diminuire i pericoli di ogni tipo;

RICHIAMANDO le Risoluzioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO): A.851(20) "Principi generali di un sistema di rapportazione navale e requisiti di rapportazione navale", A.857 (20) "Linee guida per i servizi del traffico marittimo";

RICHIAMANDO ulteriormente la Convenzione sulla Protezione della Vita Umana in mare (SOLAS) del 1974 , quale emendata, regola V.8.1;

NOTANDO che le competenti Autorità per l'adozione di questo Accordo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e Navigazione – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e, per la Repubblica Federale di Yugoslavia, il Ministero Federale dei Trasporti;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. Categorie di navi richieste di partecipare al sistema.

Tutte le petroliere e le navi trasportanti merci pericolose o inquinanti alla rinfusa o in colli sono richieste di partecipare al sistema.

Al fine di questo sistema:

- "merci pericolose" sta a significare merci classificate nel IMDG Code, nel capitolo 17 del IBC Code e nel capitolo 19 del IGC Code;

- "merci inquinanti" sta a significare petrolio come definito in MARPOL ANNEX 1, sostanze liquide nocive come definite in MARPOL ANNEX 2 , sostanze dannose come definite in MARPOL ANNEX 3;

Articolo 2. Copertura geografica del sistema.

Il sistema di riporto copre tutto il mare Adriatico, a nord del parallelo 39° 47' Nord.

Articolo 3. Formato e contenuti del rapporto, orari e posizioni geografiche per sottoporre il rapporto, Autorità alla quale i rapporti debbono essere inviati, servizi disponibili.

3.1 Contenuti

Il rapporto richiesto (rapporto di posizione) dopo l'indicazione del tempo di trasmissione in UTC comprenderà:

1. Nome e nominativo di chiamata della nave;
2. Nazionalità della nave;
3. Lunghezze e pescaggio della nave;
4. DWT, GT;
5. Posizione attuale;
6. Velocità e rotta della nave;
7. Ora prevista di arrivo nel porto di destinazione/ora di partenza;
8. Tempo stimato di arrivo al successivo check point;
9. Numero del personale di equipaggio/altre persone a bordo;
10. La esatta denominazione tecnica delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (U.N.) ove esistenti, le classi di pericolosità IMO sulla base dei codici IMDG, IBC e IGC, le quantità di tali merci e la loro collocazione a bordo e, se in recipienti mobili o in contenitori, le loro sigle di identificazione;
11. Ogni altra informazione pertinente.

In aggiunta, conformemente con le disposizioni delle Convenzioni SOLAS e MARPOL, le navi devono fornire informazioni su ogni difetto, danno o deficienza o limitazione, così come, se necessario, informazioni sugli incidenti inquinanti, o su perdite del carico. Il possesso di tali informazioni rende possibile agli operatori delle Autorità basate a terra di trasmettere messaggi di sicurezza alle altre navi e di assicurare una più effettiva individuabilità delle rotte delle navi coinvolte.

Un facsimile del rapporto figura in Annesso 1.
Nominativo di chiamata del sistema: ADRIATIC TRAFFIC
Nome del sistema di riporto: ADRIREP

3.2 Riceventi il rapporto

Le navi partecipanti al sistema devono trasmettere il rapporto alle "Autorità di terra" di seguito elencate:

- Brindisi Stazione della Guardia Costiera (Italia);
- Bar MRCC (Yugoslavia)
- Ancona MRSC (Italia);
- Fiume MRCC (Croazia);
- Venezia MRSC (Italia);
- Capodistria MRCC (Slovenia);
- Trieste MRSC (Italia).

L'Autorità di terra che riceve il primo rapporto (01/PR) informerà l'Autorità marittima della destinazione finale della nave e le altre Autorità di terra intermedie, se presenti.

3.2.1 Entrando nel mare Adriatico

La prima Autorità di terra alla quale il primo rapporto (rapporto di posizione) deve essere trasmessa è "Brindisi Stazione della Guardia Costiera".
Navigando l'Adriatico da Sud a Nord, le altre Autorità di terra alle quali la nave deve trasmettere i rapporti di posizione sono:

- Bar MRCC, al momento dell'attraversamento del parallelo 41°30' N
- Fiume MRCC, al momento dell'attraversamento il parallelo 42° 00'N
- Ancona MRSC, al momento dell'attraversamento del parallelo 43° 20'N
- Venezia MRSC o Trieste MRSC o Capodistria MRCC secondo la destinazione , al momento dell'attraversamento del parallelo 44° 30' N.

3.2.2 Lasciando il mare Adriatico

La prima Autorità di terra alla quale il primo rapporto deve essere trasmesso è la più vicina Autorità del Paese che la nave sta lasciando.
Il ricevente il rapporto informerà la Stazione della Guardia Costiera di Brindisi e le altre Autorità di terra intermedie, se presenti.
Navigando l'Adriatico da Nord verso Sud, le altre Autorità di terra alle quali la nave deve trasmettere il rapporto di posizione sono:

- Ancona MRSC (Italia) al momento dell'attraversamento del parallelo 43° 20' N;
- Fiume MRCC (Croazia). al momento dell'attraversamento del parallelo 42° 00' N;
- Bar MRCC (Yugoslavia) al momento dell'attraversamento del parallelo 41°30' N;
- Brindisi Stazione Guardia Costiera, al momento dell'attraversamento del parallelo 42° 00 N e 39° 47'N.

3.2.3. Attraversando il Mar Adriatico

La nave che attraversa il Mare Adriatico deve trasmettere il rapporto di posizione alla più vicina Autorità di terra del Paese che sta lasciando, la quale informerà l'Autorità marittima del porto di destinazione.

Articolo 4. Informazioni che dovranno essere fornite alla nave e procedure da seguire

Una volta ricevuto un rapporto, il "Traffico Adriatico" fornirà alla nave:
- informazioni sulle condizioni di navigazione (stato degli aiuti alla navigazione, presenza di altre navi e, se necessario, la loro posizione, etc.);
- la rotta raccomandata da seguire e le aree da evitare;

- infonnazioni sulle condizioni meteorologiche;
- qualsiasi altra informazione di interesse.

Articolo 5. Radiocomunicazioni richieste per il sistema, frequenze sulle quali i rapporti dovranno essere trasmessi e informazioni da comunicare

5.1. L'apparecchiatura di radiocomunicazione richiesta per il sistema è VHF, Canale 10 e Canale 12 per le Autorità della Repubblica Federale di Yugoslavia. I rapporti delle navi dovranno essere trasmessi via radio alle Autorità di terra di cui al precedente Articolo 3, paragrafo 2.

5.2 I rapporti richiesti provenienti da una nave sono menzionati nel precedente Articolo 3, paragrafi 1 e 2.
La lingua da usare dovrà essere l'Inglese o le lingue indicate nelle pubblicazioni nautiche.

Articolo 6. Norme e regolamenti in vigore nell'area del sistema

I regolamenti internazionali per prevenire le collisioni in mare (COLREG) sono applicabili nell'area coperta dal sistema.

Articolo 7. Stazioni di terra a supporto delle operazioni del sistema

7.1 Le stazioni di terra saranno dotate almeno di doppie attrezzature VHF.
7.2 Le stazioni saranno gestite da personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Articolo 8. Entrata in vigore ed emendamenti

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che ciascuna Parte Contraente ha soddisfatto le condizioni sancite dalla propria rispettiva legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo illimitato. Qualora una Parte Contraente desiderasse denunziare l'Accordo, esso terminerà i suoi effetti sei mesi dopo che la denunzia sia stata notificata, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo può essere modificato o emendato su richiesta di ciascuna delle Parti Contraenti.
Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti li avranno accettati e conseguentemente notificati all'altra Parte Contraente attraverso canali diplomatici.

Fatto a ROMA .... il 11.12.2000 .... in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facendo egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevarrà il testo Inglese.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo Federale della Repubblica Federale di Yugoslavia

ANNESSO

FACSIMILE E PROCEDURE PER LA RAPPORTAZIONE NAVALE

Identificativo del messaggio:		- ADRIREP
Tipo del rapporto	A	- 01/PR (rapporto sulla posizione) 02/PR 03/PR 04/PR
Data/ora (UTC)	B	- Gruppo di 6 cifre indicanti il mese (prime 2 cifre), le ore e i minuti (ultime 4 cifre)
Nave	C	- Nome e nominativo internazionale della nave e tipo
Nazionalità della nave	D	
Lunghezza e pescaggio della nave	E	- Lunghezza fuori tutto in metri e pescaggio espresso mediante un gruppo di 4 cifre indicante i centimetri
DWT, GT	F	
Posizione attuale	G	- Gruppo di 4 cifre indicante la latitudine in gradi e primi seguito da "N" o "S" e gruppo di 5 cifre indicante la longitudine in gradi e primi seguito da "E" o"W"
Velocità e rotta della nave	H	- Gruppo di 3 cifre indicante la velocità in nodi seguito da un gruppo di 3 cifre indicante la rotta in gradi
Ora prevista di arrivo/ora di partenza	I	- ETA in UTC espresso come alla precedente lettera B, seguito dal porto di destinazione
Ora prevista di arrivo al prossimo check point	L	- Gruppo data/orario espresso con un gruppo di 6 cifre, come alla precedente lettera B, seguito dal parallelo del check point
Numero dei membri dell'equipaggio/altre persone a bordo	M	- Il numero dei membri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo
Informazioni sul carico	N	- Esatta denominazione tecnica delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU (ove esistenti), classi di pericolosità IMO secondo i codici IMDG, IBC e IGC, quantità di tali merci e loro collocazione a bordo e, se in recipienti mobili, o in containers, i loro segni identificativi.
Varie	O	- Altre informazioni

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

ON MANDATORY SHIP REPORTING SYSTEM IN THE ADRIATIC SEA (ADRIATIC TRAFFIC)

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred to as Contracting Parties),

WISHING to improve the friendly relationship among the Contracting Parties, on the basis of equality and common benefit;

NOTING that the Contracting Parties have already expressed their intention to conclude agreements in the maritime sector, with the purpose to improve safety at sea;

CONSIDERING the importance of density of the maritime traffic in the Adriatic Sea and the large percentage of vessels trasporting oil, dangerous and/or harmful cargo in liquid or in solid state;

DESIRING to improve safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to diminish hazards of any kind;

RECALLING Resolutions of the International Maritime Organization (IMO): A.851(20) "General principles for Ship Reporting System and ship reporting requirement", A.857(20) "Guidelines for Vessel Traffic Services";

RECALLING further the Convention on the Protection of Human Life at sea (SOLAS), of 1974, as amended, rule V.8.1;

NOTING that competent Authorities for the implementation of this Agreement are, for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation – Harbour Masters - Italian Coast Guard Headquarters and, for the Federal Republic of Yugoslavia, the Federal Ministry of Transport;

have agreed as follows:

Article 1. Category of ships required to participate in the system.

All tankers and ships carrying dangerous or polluting goods in bulk or in packaged form are required to participate in the system.

For the purpose of this system:

- "dangerous goods" means goods classified in the IMDG Code, in chapter 17 of the IBC Code and Chapter 19 of IGC Code;

- "polluting goods" means oils as defined in MARPOL Annex 1, noxious liquid substances as defined in MARPOL Annex 2, harmful substances as defined in MARPOL Annex 3.

Article 2. Geographical coverage of the system.

The reporting system covers all the Adriatic Sea, North from the parallel 39°47''N.

Article 3. Format and contents of the report, times and geographical positions for submitting report, Authority to whom reports should be sent, available services.

3.1 Content

The report required (position report) after the indication of the time trasmission in UTC, shall include:

1. Name and call sign of the vessel;
2. Nationality of the vessel;
3. Length and draught of the vessel;
4. DWT, GT;
5. Present position;
6. Ship's speed and course;
7. Estimated time of arrival at the port of destination/time of departure;
8. Estimated time of arrival at the next check point;
9. Number of crew/other persons on board;
10. The correct technical names of dangerous or polluting goods, the United Nations (U.N.) numbers where they exist, the IMO hazard classes in accordance with the IMDG, IBC and IGC Codes, the quantities of such goods and their location on board and, if in portable tanks or freight containers, their identification marks;
11. Any other relevant information.

In addition, in accordance with provisions of SOLAS and MARPOL Conventions, ships must report information on any defect, damage , deficiency or limitations as well as, if necessary, information relating to pollution incident, or loss of cargo. Possession of this information enables the operators of the shore based Authority to broadcast safety messages to other ships and to ensure more effective tracking of the trajectories of ships concerned.

A format of the report is in Annex.
System call sign: ADRIATIC TRAFFIC
System report name: ADRIREP

3.2 Recipient of report

Ships participating in the system must transmit the report to the "shore based authority" listed below:

- Brindisi Coast Guard Station (Italy)
- Bar MRCC (Yugoslavia)
- Ancona MRSC (Italy)
- Rijeka MRCC (Croatia)
- Venice MRSC (Italy)
- Koper MRCC (Slovenia)
- Trieste MRSC (Italy)

The shore based Authority which receives the first report (01/PR) shall inform the maritime Authority of the ship's destination and the other shore based authorities in between, if any.

3.2.1 Entering the Adriatic Sea

The first shore based Authority to whom the first report (position report) has to be transmitted is "Brindisi – Coast Guard Station"
Sailing the Adriatic from South to North, other shore based authorities to whom the ship must transmit the position reports are:

- Bar MRCC, while crossing the parallel 41°30' N
- Rijeka MRCC, while crossing the parallel 42° 00'N
- Ancona MRSC, while crossing the parallel 43° 20'N
- Venice MRSC or Trieste MRSC or Koper MRCC according to the destination, while crossing the parallel 44° 30'N.

3.2.2 Leaving the Adriatic Sea

The first shore-based Authority to whom the first report has to be transmitted is the closest Authority of the Country the ship is leaving. The recipient of the report will inform "Brindisi Coast Guard Station" and the other shore based authorities in between, if any. Sailing the Adriatic from North to South, the other shore based authorities to whom the ship must transmit the position reports are:

- Ancona MRSC (Italia), while crossing the parallel 43° 20'N
- Rijeka MRCC (Croatia), while crossing the parallel 42° 00'N
- Bar MRCC (Yugoslavia), while crossing the parallel 41° 30' N
- Brindisi Coast Guard Station, while crossing the parallel 42°00' N and 39° 47'N.

3.2.3 Crossing the Adriatic Sea

Ship crossing the Adriatic Sea must send the position report to the closest shore based authority of the country the ship is leaving, which shall inform the maritime authority of the port of destination.

Article 4. Information to be provided to the ship and the procedures to be followed.

Once received a report, the "Adriatic Traffic" will provide the ship with:
- information on navigational condition (status of aids to navigation, presence of other ships and, if necessary their position, etc);
- route recommended to be followed and areas to be avoided;

- information on weather conditions;
- any other relevant information.

Article 5. Radiocommunications required for the system, frequencies at which reports should be transmitted and information to be reported.

5.1. Radiocommunication equipment required for the system is VHF, Channel 10 and Channel 12 for the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia. Ship reports shall be transmitted by radio to the shore based authorities as in Article 3, para 2 above.

5.2. The reports required from a ship are mentioned in Article 3, paras 1 and 2 above. The language to be used shall be English or languages indicated in nautical publication.

Article 6. Rules and regulation in force in the area of the system.

The international regulation for preventing collision at sea (COLREG) are applicable through the area of coverage of the system.

Article 7. Shore based stations to support the operation of the system.

7.1. Shore based stations will be equipped at least with a duplicate VHF equipment.

7.2. Stations will be manned by Harbour Masters - Coast Guard personnel.

Article 8 Entry into force and amendments

This Agreement shall come into force thirty days after the date of receipt of the last of the two notifications, received through diplomatic channels, stating that each Contracting Party has fulfilled the conditions laid down by its respective legislation for the entry into force of this Agreement.

This Agreement is concluded for an unlimited period of time. If one Contracting Party should wish to denounce this Agreement, it will expiry

six months after the denouncement was notificated, through diplomatic channels, to the other Contracting Party.

This Agreement can be altered or amended upon demand by any Contracting Party. Amendments to this Agreement shall become effective thirty days following the date upon which Contracting Parties have accepted them and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

Done at ROME ...... on 11.12.2000 .... in two originals, each in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Agreement.

For the Government of the Italian Republic	For the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia

ANNEX

SHIP REPORTING FORMAT AND PROCEDURES

Message identifier:		- ADRIREP
Type of report	A	- 01/PR (position report) 02/PR 03/PR 04/PR
Date/time (UTC)	B	- A 6 – digit group giving date of month (first two digits), hours and minutes (last 4 digits)
Ship	C	- Name and call sign of the vessel and type
Nationality of the ship	D	
Length and draugth of the vessel	E	-lenght overall in meters and draught expressed by a four digit group indicating centimetres
DWT, GT	F	
Present position	G	- A 4-digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with "N" or "S" and a five-digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with "E" or "W"
Ship's speed and course	H	- A three digit group giving the speed in knots followed by a three digit group giving the course in degrees
Estimated time of arrival /time of departure	I	- ETA in UTC expressed as in B above, followed by port of destination
Estimated time of arrival at the next check point	L	- Date/time group expressed by a 6-digit group, as in B above, followed by the parallel of the check point
Number of crew/other persons on board	M	- A number of crew and other persons on board
Cargo information	N	- The correct technical names of the dangerous or polluting goods, UN numbers (where they exist), the IMO hazard classes in accordance with IMDG, IBC and IGC Codes, quantities of such goods and their location on board and, if in portable tanks, or freight containers, their identification marks
Miscellaneous	O	- Any other information

8.

Bucarest, 22 marzo 2001

Memorandum d'Intesa sulla cooperazione per le piccole e medie imprese fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica Italiana e il Ministero per le piccole e medie imprese e cooperative della Repubblica di Romania

(Entrata in vigore 26 agosto 2002)

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
FRA IL
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL
MINISTERO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E COOPERATIVE
DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA

...

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana e Ministero delle Piccole e Medie Imprese e Cooperative della Repubblica di Romania, qui di seguito definiti come "le Parti contraenti",

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica nell'ambito del supporto e sviluppo delle piccole e medie imprese,

NEL RISPETTO dei principi di eguaglianza nei diritti e reciproco vantaggio,

CERTI che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per l'ampliamento dei contatti tra l'Italia e la Romania,

CONSCI dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle piccole e medie imprese nell'economia dei due Paesi,

CONFERMANDO il reciproco interesse nel cooperare per lo sviluppo delle piccole e medie imprese basandosi sulle migliori pratiche in materia di creazione di impresa ed assistenza allo sviluppo delle imprese,

INTENDENDO definire un più ampio quadro di cooperazione industriale tra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle piccole e medie imprese,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1
PRINCIPI

Le parti contraenti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:
a) rispetto delle legislazioni nazionali;
b) piena indipendenza di ciascuna delle Parti contraenti nell'attuazione di politiche di

supporto e sviluppo per le piccole e medie imprese;

c) realizzazione di forme di cooperazione fra le Parti, in campo industriale, commerciale, economico e scientifico, negli investimenti ed altro, sulla base di eguali diritti, partenariato e mutuo beneficio.

Articolo 2
OBIETTIVI

Le Parti contraenti convengono sui seguenti obiettivi:

1. intensificazione di rapporti e cooperazione tra le Parti per un reciproco scambio di conoscenze volte allo sviluppo di politiche per le Piccole e Medie Imprese (PMI);
2. rafforzamento della cooperazione allo scopo di promuovere la collaborazione tra Organizzazioni di supporto alle PMI;
3. definizione di programmi, strumenti e metodi per la creazione di nuove imprese e lo sviluppo/rafforzamento di quelle esistenti;
4. identificazione di possibili azioni e strumenti volti ad una migliore innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese ed al rispetto di standard internazionali;
5. preparazione di specifici progetti di intervento per aree geografiche definite e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo di risorse umane e delle loro capacità professionali e potenzialità;
7. identificazione di possibili supporti finanziari mirati allo sviluppo ed alla qualificazione delle piccole e medie imprese;
8. verifica delle opportunità offerte dai pertinenti programmi dell'Unione Europea ai fini dello sviluppo delle PMI.

Articolo 3
GRUPPO DI LAVORO

Le Parti contraenti creano il Gruppo di Lavoro Italo-rumeno per la Cooperazione in materia di piccole e medie imprese (di qui in avanti il "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità delle Autorità designate come responsabili dell'esecuzione del presente Memorandum.

Il Gruppo di Lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante di ciascuna Parte contraente, nominato da ciascuna Autorità responsabile dell'esecuzione del presente Memorandum. Il Gruppo di Lavoro sarà costituito dai Rappresentanti di Istituzioni specializzate per la creazione e l'assistenza alle PMI. Il numero dei membri del Gruppo sarà definito, in maniera ragionevole, dai due Co-Presidenti. Il Gruppo di Lavoro potrà creare al suo interno sottogruppi che lavorino su temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si riunirà quando ritenuto necessario dai due Co-presidenti, di massima due volte all'anno, alternativamente in Romania e in Italia e riferirà alle autorità

responsabili dell'esecuzione del presente Memorandum, proponendo un programma di lavoro per il periodo successivo. Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Articolo 4
ATTIVITA' E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di lavoro svolgerà le seguenti attività e funzioni:

1. la dettagliata definizione del programma di lavoro;
2. l'analisi del contesto economico e legislativo, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso la realizzazione di incontri mirati e workshops con le parti interessate in organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;
3. l'identificazione di priorità geografiche e settoriali per una scelta motivata di progetti specifici;
4. l'identificazione di attori locali nei due Paesi da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione di programmi di formazione attraverso seminari, workshops, scambi di esperienze, visite di studio, etc.;
5. la creazione di gruppi di interlocutori privilegiati ("focus groups") allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e di creazione /rafforzamento di piccole e medie imprese;
6. la realizzazione di progetti pilota allo scopo di:
   a. identificare le imprese esistenti e i potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e motivazione all'autoimpiego;
   b. sviluppare e realizzare programmi personalizzati di assistenza per gruppi selezionati ("clusters") di imprese esistenti e di potenziali imprenditori;
   c. realizzare diagnosi aziendali e i successivi percorsi di miglioramento tecnico ed organizzativo delle imprese;
   d. creare imprese miste italo-rumene come strumento per lo sviluppo condiviso delle piccole e medie imprese nei due Paesi.

   I Progetti Pilota saranno realizzati attraverso le seguenti fasi:
   i. accompagnamento nello sviluppo del progetto;
   ii. valutazione del progetto e messa a punto della sua fattibilità tecnico-economica e finanziaria (business-plan);
   iii. assistenza allo start-up e supporto formativo al progetto;
   iv. assistenza nella identificazione di risorse finanziarie;
   v. monitoraggio dell'esecuzione del progetto;
7. la valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti e definizione delle possibili azioni di follow-up;
8. la divulgazione dei risultati.

Articolo 5
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi disputa tra le Parti, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum, sarà risolta per la via diplomatica.

Articolo 6
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA DEL MEMORANDUM

Il presente memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

Esso avrà la durata di due anni e potrà essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi prima della prevista scadenza del presente Memorandum.
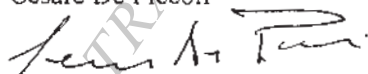
In fede di che i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Bucarest il 22 marzo 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
REPUBBLICA ITALIANA

IL SOTTOSEGRETARIO
ALL'INDUSTRIA, AL COMMERCIO E
ALL'ARTIGIANATO

Cesare De Piccoli

PER IL MINISTERO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E COOPERATIVE DELLA
REPUBBLICA DI ROMANIA

IL MINISTRO

Silvia Ciornei

ROMANIA
MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
MINISTRU

9.

Kiev, 7 giugno 2001

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina sulla reciproca protezione delle informazioni classificate

(Entrata in vigore 14 febbraio 2002)

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELL'UCRAINA
SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina (Gabinetto dei Ministri), di seguito chiamati le Parti Contraenti, desiderando assicurare la tutela reciproca delle informazioni classificate scambiate nell'ambito dell'attuazione di una collaborazione politica, economica, scientifico-tecnica, militare o di altra natura tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, tenuto conto degli interessi reciproci delle Parti Contraenti nel garantire la tutela di tali informazioni in conformità agli atti legislativi e normativi vigenti nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, hanno concordato quanto segue.

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEI TERMINI

1. Termini generali impiegati nel presente Accordo:

   a. per "informazione classificata" si intende un'informazione, espressa in qualunque forma, protetta secondo gli atti legislativi e normativi vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, trasmessa secondo le rispettive procedure nazionali ed in base al presente Accordo, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare danno alla sicurezza ed agli interessi della Repubblica Italiana e/o dell'Ucraina;

   b. per "procedure di sicurezza" si intende l'insieme delle norme e regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, nonché l'insieme dei provvedimenti e delle azioni per la loro applicazione aventi carattere vincolante, che regolano l'accesso alle informazioni classificate e sono mirate ad escludere l'accesso non autorizzato;

   c. per "grado di segretezza" si intende una categoria che caratterizza l'importanza delle informazioni classificate, in base alla quale viene attribuita una classifica di sicurezza;

   d. per "classifica di sicurezza" si intende una stampigliatura, apposta su un supporto di informazione o su un documento che accompagna detto supporto, la quale attesta il livello della classifica di sicurezza delle informazioni contenute nel supporto;

   e. per "autorizzazione all'accesso" si intende il procedimento in base al quale una persona fisica o giuridica è autorizzata ad accedere alle informazioni classificate;

   f. per "accesso" si intende la reale presa in visione di informazioni classificate da parte di una persona fisica o giuridica;

g. per "supporto" si intende ogni mezzo materiale in cui l'informazione oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli, immagini, segnali, innovazioni e processi tecnologici;

h. per "commessa classificata" si intende il contratto la cui esecuzione richiede l'utilizzazione o la produzione di informazioni classificate;

i. per "parte terza" si intende uno Stato od Organizzazione internazionale che non è vincolata dal presente Accordo.

ARTICOLO 2

EQUIVALENZA DELLE CLASSIFICHE DI SICUREZZA

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nei rispettivi Stati relative alla definizione del grado di segretezza delle informazioni, concordano che le classifiche di sicurezza attribuite alle informazioni classificate scambiate, sono equivalenti come segue:

REPUBBLICA ITALIANA	*UCRAINA*
SEGRETISSIMO	ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ
SEGRETO	ЦІЛКОМ ТАЄМНО
RISERVATISSIMO RISERVATO	ТАЄМНО (viene gestito come informazione classificata RISERVATISSIMO)

ARTICOLO 3

MISURE PER LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, le Parti Contraenti si impegnano a:
   a. tutelare le informazioni classificate cedute dall'altra Parte Contraente o originate dall'attività comune;
   b. non modificare la classifica di sicurezza attribuita dalla Parte Contraente originatrice senza il consenso scritto di tale Parte;
   c. garantire, nella gestione delle informazioni classificate, l'adozione delle stesse misure di protezione previste per le proprie informazioni classificate nazionali aventi pari classifica di sicurezza, secondo quanto previsto nell'articolo 2 del presente Accordo;
   d. utilizzare le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente esclusivamente per gli scopi previsti all'atto della cessione;

e. non consentire a terzi l'accesso alle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente senza il consenso preliminare scritto della Parte Contraente originatrice.

ARTICOLO 4

ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ogni persona fisica o giuridica, la quale, per motivi di ufficio o di lavoro, debba venire a conoscenza, avere accesso e trattare informazioni classificate, dovrà essere in possesso di un'abilitazione di sicurezza appropriata, rilasciata dall'Autorità competente.
2. Gli accertamenti soggettivi, finalizzati al rilascio del nulla osta di sicurezza o abilitazione di sicurezza, dovranno determinare se una persona fisica o giuridica può, in base alle leggi e norme in vigore rispettivamente nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, avere accesso ad informazioni classificate.
3. Nel rispetto delle leggi e norme in vigore nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, le Parti Contraenti, su richiesta scritta, si presteranno reciproca assistenza per quanto concerne il rilascio dell'abilitazione di sicurezza per le persone fisiche e giuridiche, nel quadro della realizzazione di specifici programmi di collaborazione e/o contratti che comportano la conoscenza di informazioni classificate e la loro utilizzazione.

ARTICOLO 5

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Se una delle Parti Contraenti prevede di trasmettere informazioni classificate all'altra Parte Contraente, oppure di affidare una commessa classificata ad un esecutore (persona giuridica) sul territorio della Repubblica Italiana o dell'Ucraina, essa dovrà in primo luogo ottenere una certificazione scritta dall'Autorità responsabile della Parte Contraente ricevente, attestante che il potenziale esecutore (persona giuridica) sia in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
2. La decisione di trasmettere specifiche informazioni classificate viene presa dalle Parti Contraenti caso per caso, nel rispetto delle leggi e norme vigenti nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina.
3. Il trasferimento delle informazioni classificate e relativi supporti viene effettuato tramite canali diplomatici o tramite specifico servizio di corriere, in conformità alle procedure di sicurezza concordate tra le Parti Contraenti.
4. Per il trasporto di supporti di informazioni di grandi dimensioni, gli esecutori (persone giuridiche), previa autorizzazione delle autorità responsabili delle Parti Contraenti, potranno predisporre, caso per caso,

le misure di sicurezza ed integrità del trasporto. Le autorità responsabili delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate informazioni in merito ad ogni trasporto di questo genere.

ARTICOLO 6

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. L'Ente che ha stipulato un atto negoziale o ha affidato una commessa assicura, nel rispetto delle leggi e norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, il controllo affinché ogni informazione classificata e relativi supporti ricevuti oppure originati nell'ambito di detto atto negoziale o commessa ricevano l'equivalente stampigliatura della classifica di sicurezza prevista nella Repubblica Italiana o nell'Ucraina.
2. L'Ente che riceve le informazioni classificate assicura la gestione di tali informazioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti rispettivamente nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, per garantire la tutela e la sicurezza delle informazioni aventi corrispondenti classifiche.
3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i brevetti, i segreti commerciali e industriali, i diritti d'autore e simili, inerenti le informazioni classificate, trasmesse all'altra Parte Contraente, o elaborate dagli autori di una Parte Contraente, compreso il caso di una commessa dell'altra Parte Contraente, saranno rispettati e tutelati in conformità alle leggi e norme vigenti nella Parte Contraente proprietaria.

ARTICOLO 7

CONTRATTI CONTENENTI INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Per i contratti che implicano la produzione, lo scambio o l'utilizzazione di informazioni classificate, le Autorità responsabili delle Parti Contraenti concordano le necessarie misure di sicurezza per il caso specifico.

ARTICOLO 8

AUTORITÀ RESPONSABILI

1. Le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

ITALIA	UCRAINA
Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS III Reparto U.C.Si. VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 216 00168 - ROMA - ITALIA	Servizio di Sicurezza dell'Ucraina via Vladimirskaia, 33 Kiev, 01034 Ucraina

2. Le Autorità di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna nel proprio ambito, individueranno gli uffici responsabili per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3. In funzione della natura della cooperazione, le Parti Contraenti potranno designare altre Autorità responsabili per l'applicazione del presente Accordo. In questo caso ne daranno apposita comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 9

CONSULTAZIONI

1. Le Autorità responsabili di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del presente Accordo possono scambiarsi le rispettive leggi e regolamenti nazionali nel campo della tutela delle informazioni classificate, nella misura necessaria per l'applicazione del presente Accordo.
2. Allo scopo di assicurare una stretta collaborazione nell'attuazione del presente Accordo, le Autorità responsabili di cui sopra effettueranno consultazioni congiunte su richiesta di una di loro.

ARTICOLO 10

VISITE

1. Persone appartenenti al territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti in visita sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad accedere ad informazioni classificate così come ad installazioni dove sono elaborate dette informazioni classificate, solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità della Parte Contraente visitata. L'autorizzazione sarà rilasciata soltanto agli individui che hanno superato i necessari controlli che assicurino loro un'abilitazione di sicurezza adeguata alle informazioni classificate.
2. Per l'effettuazione della visita, una richiesta scritta dovrà essere inviata alla competente Autorità della Parte Contraente sul territorio della quale tale visita deve svolgersi, in conformità alle norme ivi applicabili.
3. La richiesta di visita dovrà includere i seguenti dati:
    a. cognome, nome, luogo e data di nascita del visitatore e numero passaporto;
    b. cittadinanza del visitatore;
    c. posizione e titolo del visitatore e denominazione dell'organizzazione che egli rappresenta;
    d. abilitazione di sicurezza del visitatore;

e. scopo e data della visita;

f. denominazione delle organizzazioni e delle installazioni da visitare;

g. cognomi e nomi e gli incarichi delle persone pianificate per essere incontrate.

4. Le Autorità responsabili di entrambe le Parti Contraenti assicurano il rispetto del regime di tutela dei dati personali dei visitatori.

ARTICOLO 11

VIOLAZIONI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA

1. In caso di violazioni alle procedure di sicurezza che hanno portato alla compromissione, certa o presunta, di informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, le Parti Contraenti si informano reciprocamente ed immediatamente svolgono le appropriate indagini ed informano la Parte Contraente che ha fornito le informazioni sull'esito delle stesse e sulle azioni intraprese, sulla base delle norme in vigore nel Stato della Parte Contraente in cui la violazione si è verificata.
2. Le questioni relative a richieste di risarcimento di danni causati ad enti, imprese ed organismi delle Parti Contraenti per effetto della divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, verranno regolate nei relativi contratti, in conformità delle leggi e norme vigenti nella Repubblica Italiana e nell'Ucraina, nonché del diritto internazionale in quanto applicabili.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte, in via amichevole, attraverso negoziati tra le Parti Contraenti. Durante i negoziati le Parti Contraenti continueranno a rispettare le obbligazioni assunte in base al presente Accordo.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI
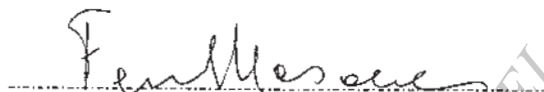
1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può sottoporre in qualsiasi momento una proposta, in forma scritta, inerente a modifiche o emendamenti da apportare al presente Accordo. Quando una Parte Contraente sottopone una tale proposta, i negoziati concernenti le modifiche e gli emendamenti al presente Accordo saranno redatti in forma di protocolli, che costituiranno parte integrante del presente Accordo dopo la loro entrata in vigore, in conformità alle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Accordo inviando, con un anticipo di sei mesi, una notifica scritta attraverso canali diplomatici. In caso di risoluzione del presente Accordo, le disposizioni di cui all'articolo 3 rimarranno in vigore per quanto riguarda le informazioni trasferite od originate dalle Parti Contraenti in base al presente Accordo, finché la procedura di classificazione vigente nello Stato della Parte Contraente originatrice lo richiede.
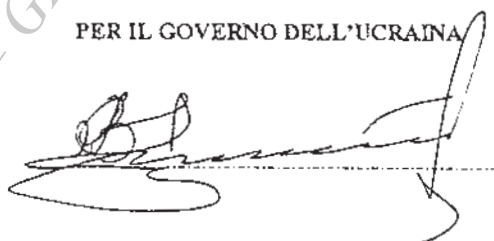
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kiev il 7 giugno 2001, in due originali, ciascuno in lingua italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELL'UCRAINA
Ferruccio Mesori [firma]	[firma]

10.

Parigi / Roma, 4 / 6 ottobre 2001

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese sul pattugliamento stradale congiunto nei tunnel stradali del Monte Bianco e del Frejus

(Entrata in vigore 16 maggio 2002)

République Française

Le Ministre des Affaires Etrangères

-4 OCT. 01 007989 CM

Monsieur le Ministre,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 5 de l'avenant du 25 mars 1965 à la Convention entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont-Blanc signée à Rome le 14 mars 1953 et à l'article 15 de la Convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous confirmer que le gouvernement de la République française interprète ces dispositions comme autorisant les agents de chacun des deux Etats agissant dans le cadre de patrouilles mixtes, lorsqu'une infraction aux règles de la circulation a été commise dans la partie du tunnel située sur leur territoire, à intercepter le véhicule et dresser procès-verbal de contravention à la sortie du tunnel sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de leur Etat. Ainsi, lorsque la legislation de l'Etat sur le territoire duquel a été commise l'infraction le permet, et dans les conditions prévues par celle-ci, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende ou d'une consignation auprès de l'agent verbalisateur. Les infractions aux règles de la circulation continuent toutefois de relever des tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été commises, même si elles sont constatées sur le territoire de l'âutre Etat.

Son Excellence
Monsieur Renato RUGGIERO
Ministre des Affaires étrangères
de la République d'Italie

.../...

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que cette interprétation recueille l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui prendra effet le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Hubert VÉDRINE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA FRANCESE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

4 OTTOBRE 2001 - 007989 CM

Signor Ministro,

A seguito dei colloqui che si sono tenuti tra i rappresentanti dei nostri due Governi sull'interpretazione da attribuire all'art.5 dell'Accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e lo sfruttamento di un tunnel sotto il Monte Bianco firmata a Roma il 14 marzo 1953, e all'art. 15 della Convenzione del 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese riguardante il tunnel stradale del Fréjus, ho l'onore, da parte del mio Governo, di confermarle che il Governo della Repubblica francese interpreta tali disposizioni come autorizzazione agli agenti di ciascuno dei due Stati, operanti nell'ambito delle pattuglie miste, allorquando un'infrazione alla normativa sulla circolazione sia stata commessa nella parte del tunnel situata nel proprio territorio, ad intercettare il veicolo e redigere il verbale di contravvenzione all'uscita del tunnel sul territorio dell'altro Stato, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione del proprio Stato.

Inoltre, quando la legislazione dello Stato sul cui territorio è stata commessa l'infrazione lo permette, e alle condizioni da essa previste, il contravventore potrà pagare l'ammontare della multa oppure una cauzione all'agente verbalizzante. Le infrazioni alla normativa sulla circolazione continueranno, tuttavia, a rientrare nelle competenze dei tribunali dello Stato sul cui territorio sono state commesse, anche se sono state contestate nel territorio dell'altro Stato.

Le sarei grato se vorrà confermarmi che questa interpretazione raccoglie il consenso del Suo Governo In tal caso la presente lettera, insieme alla Sua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all'altro il completamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del presente accordo.

La prego di gradire, signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

Hubert Védrine

S.E. Signor Renato RUGGIERO
Ministro degli Affari Esteri
Della Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri

062/ 5103

Roma, 6 OTT. 2001

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 4 ottobre 2001 del seguente tenore:

"A seguito dei colloqui che si sono tenuti tra i rappresentanti dei nostri due Governi sull'interpretazione da attribuire all'art. 5 dell'Accordo aggiuntivo del 25 marzo 1965 alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e lo sfruttamento di un tunnel sotto il Monte Bianco firmata a Roma il 14 marzo 1953, e all'art. 15 della Convenzione del 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese riguardante il tunnel stradale del Fréjus, ho l'onore, da parte del mio Governo, di confermarLe che il Governo della Repubblica francese interpreta tali disposizioni come autorizzazione agli agenti di ciascuno dei due Stati, operanti nell'ambito delle pattuglie miste, allorquando un'infrazione alla normativa sulla circolazione sia stata commessa nella parte del tunnel situata nel proprio territorio, ad intercettare il veicolo e redigere il verbale di contravvenzione all'uscita del tunnel sul territorio dell'altro Stato, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione del proprio Stato.

Inoltre, quando la legislazione dello Stato sul cui territorio è stata commessa l'infrazione lo permetta, e alle condizioni da essa previste, il contravventore potrà pagare l'ammontare della multa oppure una cauzione all'agente verbalizzante.
Le infrazioni alla normativa sulla circolazione continueranno, tuttavia, a rientrare nelle competenze dei tribunali dello Stato sul cui territorio sono state commesse, anche se sono state contestate nel territorio dell'altro Stato.

Le sarei grato se vorrà confermarmi che questa interpretazione raccoglie il consenso del Suo Governo.

S.E. Hubert Védrine
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Francese
PARIGI

Il Ministro degli Affari Esteri

In tal caso, la presente lettera, insieme alla Sua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all'altro il completamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del presente accordo."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

Voglia gradire signor Ministro, l'assicurazione dei sentimenti della mia alta considerazione.

11.

Tunisi, 5 ottobre 2001

Protocollo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina

(Entrata in vigore 11 aprile 2002)

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, qui di seguito nominati le "Parti contraenti",

desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due Paesi,

riconoscendo i vantaggi che deriveranno per i due Paesi, da una cooperazione reciproca fruttuosa e più approfondita,

convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti contraenti s'impegnano a sviluppare, sostenere e intensificare la cooperazione tecnica nei seguenti campi d'intervento:
a) agricoltura, pesca e allevamento;
b) ricerca scientifica e tecnologica;
c) industriale, minerario e energetico;
d) infrastrutture nel campo dei trasporti, dell'edilizia, del genio civile e dell'urbanistica;
e) tecnologia delle comunicazioni;
f) turismo e artigianato;
g) formazione professionale;
h) flussi migratori;
i) educazione, sanità, ricerca medica e affari sociali;
j) ambiente e pianificazione del territorio;
k) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
l) industrie dell'informazione e cultura;
m) scambio d'informazioni in materia di progresso scientifico e tecnico e trasferimento di tecnologie;
n) lotta contro la povertà;
o) partecipazione comunitaria e cooperazione decentrata.

2. Le Parti contraenti possono concludere accordi specifici nel campo della cooperazione tecnica per lo sviluppo.

3. I suddetti accordi definiscono le modalità di cooperazione per ogni progetto compresi i costi, i piani d'azione e le modalità di finanziamento così come le altre condizioni per la realizzazione dei progetti.

Articolo 2

Nell'intento di raggiungere pienamente gli obbiettivi del presente Protocollo, il Governo della Repubblica Italiana sostiene la realizzazione dei progetti convenuti con la Parte Tunisina attraverso:

a) la realizzazione di studi e di ricerche i cui risultati saranno comunicati unicamente al Governo della Repubblica Tunisina . Priorità dovrà essere accordata agli esperti e ai centri studi tunisini;
b) la fornitura di attrezzature e di materiale a dono o a condizioni da concordare tra le due Parti;
c) la messa a disposizione di personale tecnico a richiesta del Governo della Repubblica Tunisina;
d) la concessione di borse di studio, di ricerca e di formazione in Italia o in altri Paesi a studenti, funzionari e tecnici tunisini, qui di seguito nominati "personale tunisino";
e) la creazione e l'appoggio a centri di ricerca e di formazione in Tunisia;
f) la creazione di società miste italo-tunisine;
g) l'applicazione delle Convenzioni Internazionali che le Parti contraenti hanno sottoscritto;
h) la partecipazione ai programmi di cooperazione tecnica realizzati dalle Organizzazioni Internazionali delle quali le Parti contraenti sono membri.

Articolo 3

Per l'esecuzione dei progetti concordati tra le Parti contraenti, la parte italiana fa ricorso, a seguito del Protocollo preliminare della parte Tunisina, ai seguenti operatori :

a) Esperti, consulenti e volontari, qui di seguito nominati "personale cooperante";
b) Organizzazioni non Governative;
c) Organizzazioni Internazionali;
d) Società private;
e) Istituzioni Universitarie e di Ricerca e Centri di Studio;
f) Comitati locali di cooperazione decentrata.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica Italiana nel quadro della cooperazione triangolare facilita il reclutamento di esperti e dirigenti tunisini per la realizzazione di progetti finanziati dall'Italia in Paesi in via di sviluppo.

Articolo 5

1. Il Governo della Repubblica Italiana si fa carico:

a) degli emolumenti e degli oneri assicurativi del personale cooperante così come le spese di trasporto e d'assicurazione delle attrezzature fornite per i vari progetti sino al luogo d'installazione ad eccezione per le spese di deposito in Tunisia.
b) delle spese di viaggio e di trasporto dei bagagli del personale cooperante e dei membri delle loro famiglie tra i due Paesi.

2. Il Governo della Repubblica Italiana, nel rispetto della legislazione italiana in vigore s'impegna a :
a) facilitare l'entrata e l'uscita del personale tunisino dal territorio italiano.
b) rilasciare in tempo utile al personale tunisino dei documenti amministrativi attestanti le loro funzioni e facilitanti il compimento delle loro funzioni.
c) fornire nel paese d'arrivo in tempo utile al personale tunisino i documenti necessari per il compimento delle loro funzioni.

Articolo 6

Il Governo della Repubblica Tunisina s'impegna a :
a) fornire per i progetti da eseguire in Tunisia i terreni e gli edifici necessari e ad equipaggiare questi ultimi nella misura in cui l'attrezzatura non sia a carico del Governo della Repubblica Italiana;
b) esonerare dai diritti e dalle tasse d'importazione e d'esportazione, gli equipaggiamenti e i veicoli messi gratuitamente a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana;
c) esonerare dai diritti di porto, di stazionamento e di magazzinaggio gli equipaggiamenti e i veicoli messi gratuitamente a sua disposizione dal Governo della Repubblica Italiana previa notifica al Ministero del Trasporto;
d) assicurare l'esonero della TVA sulle forniture, servizi e equipaggiamenti acquistati o forniti in Tunisia nel quadro della realizzazione dei progetti convenuti tra le Parti contraenti;
e) assumere ogni responsabilità civile in caso di danni subiti da terzi provocati dal personale cooperante nell'esercizio delle loro funzioni;
f) fornire l'assistenza e facilitare il ritorno in Italia, in caso di situazione d'urgenza o di pericolo per il personale cooperante e i membri delle loro famiglie;
g) rilasciare al personale cooperante i documenti amministrativi attestanti le loro funzioni e facilitanti lo svolgimento delle loro funzioni;

Articolo 7

Il personale cooperante é tenuto a rispettare la regolamentazione in vigore in Tunisia.

Articolo 8

Nel quadro dell'esecuzione dei progetti convenuti tra le Parti contraenti, il personale cooperante italiano usufruisce di :
a) un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità tunisine competenti per la durata del progetto e per un massimo di due anni rinnovabili;
b) l'esonero dai diritti e tasse all'importazione dei loro mobili, dei loro effetti personali come quelli delle loro famiglie e gli strumenti di lavoro in uso esclusivo del personale cooperante per l'adempimento delle loro missioni a condizione che suddette importazioni abbiano luogo entro dodici mesi a partire dalla data della loro prima installazione in Tunisia;
c) l'esonero dalla tassa sui viaggi all'estero;

d) l'esonero dai diritti e tasse all'importazione temporanea di una automobile personale a condizione che l'importazione del veicolo abbia luogo entro dodici mesi a Partire dalla data della loro prima installazione in Tunisia. Il personale cooperante può alle stesse condizioni rinnovare il suddetto veicolo al termine d'un periodo di due anni di servizio in Tunisia con riserva di conformarsi alla regolamentazione in vigore in Tunisia;
e) l'esonero al momento del rientro definitivo da ogni imposizione fiscale alla riesportazione dei beni sopra indicati compresi i veicoli. Tuttavia, la cessione in Tunisia di codesti beni a titolo gratuito o oneroso rimane sottoposto alla regolamentazione tunisina in vigore.
f) l'esonero da tasse e altre imposizioni fiscali su tutti gli introiti d'origine straniera percepiti durante il periodo dell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente Protocollo.
g) la possibilità di trasferire gli introiti d'origine straniera percepiti durante i periodi dell'esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente Protocollo a condizione che non sia residente in Tunisia al momento della sua assunzione da parte del Governo italiano.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ugualmente al personale cooperante, come definito dall'articolo 3, reclutato dalla parte italiana nel quadro dei progetti concordati tra le Parti contraenti e che già esercitano un'attività in Tunisia a nome della cooperazione tecnica e scientifica tra i due Governi.

Articolo 10

Al fine di assicurare la migliore applicazione del presente Protocollo, le Parti contraenti si incontreranno periodicamente a livello di esperti per esaminare e sottoporre alle due Parti le misure appropriate per l'applicazione del presente Protocollo su richiesta di una delle due Parti.

Articolo 11

Ogni modifica apportata al presente Protocollo deve essere richiesta per iscritto, presentata per via diplomatica e approvata tramite scambio di note verbali. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 13, para. 1 del presente Protocollo.

Articolo 12

Il presente Protocollo annulla e sostituisce la Convenzione di cooperazione tecnica conclusa a Tunisi, il 12 agosto 1969 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina così come il suo Protocollo aggiuntivo concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente Protocollo ha durata illimitata. In caso di denuncia dall'una o l'altra delle Parti contraenti, la denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a Tunisi , il 5 ottobre 2001 in due esemplari originali in lingua italiana francese e araba, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, il testo francese prevarrà.
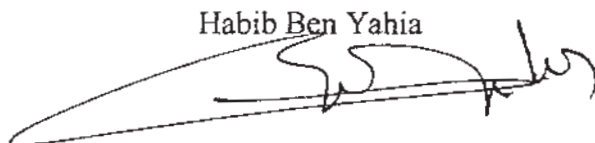
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBLICA TUNISINA
Il Ministro degli Affari Esteri	Il Ministro degli Affari Esteri
Renato Ruggiero	Habib Ben Yahia

12.

Roma, 17 ottobre 2001 / 4 gennaio 2002

Scambio di Note relativo all'inclusione degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* nel testo dell'Accordo aeronautico firmato a Roma l'8 luglio 1967 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco

(Entrata in vigore 4 gennaio 2002)

Ministero degli Affari Esteri

101/5031
P/MAR/3B

NOTA VERBALE

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade du Règne du Maroc à Rome et a l'honneur de faire référence à l'Accord Aeronautique - signé à Rome le 8 juillet 1967 - et de proposer l'insertion dans le texte de l'Accord susmentionné de deux nouveaux articles: art. 5 bis et 5 ter ci-après transcrits:

ARTICLE 5 BIS

Sécurité

1. Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l'autre Partie. De telles consultations auront lieu dans les *45* jours suivant cette demande.

2. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties découvre que l'autre Partie n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l'un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, la première Partie avisera l'autre Partie de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à des normes minimales, et cette autre Partie prendra les mesures correctives qui s'imposent. Le manquement par cette autre Partie à prendre les mesures appropriées dans les 30 jours ou dans une période plus longue s'il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l'application de l'Article X du présent Accord (révocation, suspension ou modification des autorisations d'exploitation).

Ministero degli Affari Esteri

3. Nonostant les obligations mentionnées à l'Article 33 de la Convention de Chicago, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises désignées d'une des Parties, en provenance ou à destination du territoire d'une autre Partie, peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet Article "inspection sur l'aire de trafic"), par les représentants autorisés de cette autre Partie, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections sur l'aire de trafic donne lieu à:

a) - des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, ou

b) - des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention de Chicago,

la Partie effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'Article 33 de la Convention de Chicago, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago.

5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises désignées d'une Partie pour effectuer une inspection sur l'aire de trafic en application du paragraphe 3 ci-dessus est refusé par un représentant de la ou des entreprises désignées, l'autre Partie est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 ci-dessus existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le meme paragraphe.

Ministero degli Affari Esteri

6. Chacune des Parties se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation de la ou des entreprises désignées de l'autre Partie immédiatement, dans le cas où l'une des Parties parvient à la conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, d'une consultation ou autrement, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation de la ou des entreprises désignées de l'autre Partie.

7. Toute mesure appliquée par une Partie en conformité avec les paragraphes 2 et 6 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister.

ARTICLE 5 TER

Sûreté de l'Aviation

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait pàrtie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes s'engagent à agir en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la Répression de la Capture Illicite d'Aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la Répression d'Actes Illicites dirigés contre la Sécurité de l'Aviation Civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et n'importe quelle Convention pour la Sûreté de l'Aviation Civile à laquelle les Parties Contractantes puissent avoir adhéré.

Ministero degli Affari Esteri

2. Les Parties Contractantes se fourniront mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute menace pour la sûreté de l'aviation civile.

3. Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, s'engagent à agir conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Intemationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention dans la mesure où ces dispositions sur la sûreté s'appliquent aux dites Parties; elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leurs affaires ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

4. Chaque Partie Contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent êre tenus de respecter les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3) ci-dessus et qui pourraient être demandées par l'autre Partie Contractante pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de celle autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi avec un esprit favorable toute demande de l'autre Partie contractante visant à des mesures raisonnablement spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.

5. En cas d'accident ou de menace d'accident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de la navigation aérienne, les Parties Contractantes se donneront mutuellement assistance, en facilitant les communications et autres mesures appropriées visant à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet accident ou à celle menace d'accident.

Ministero degli Affari Esteri

Au cas où Votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Note Verbale et la Note Verbale de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Règne du Maroc, qui entrera en vigueur à la date de votre Note Verbale de réponse.

Le Ministère des Affaires Etrangères italien saisit l'occasion pour renouveler à l'Ambassade du Règne du Maroc les sentiments de sa plus haute considération.

Rome, 17 OTT. 2001

MINISTERO AFFARI ESTERI

Ambassade du Règne du Maroc
Via L. Spallanzani, 8
00161 ROMA

PER COPIA CONFORME

Cons. [illegible]

Ambasciata del Regno del Marocco
Roma

سفارة المملكة المغربية
روما

252/1/2002/ 7

Con Papers [illegible] DGMM

NOTE VERBALE

L'Ambassade du Royaume du Maroc en Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale n°101/5031.P/MAR/3B du 17 octobre 2001 ainsi libellée :

« Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume du Maroc à Rome et a l'honneur de faire référence à l'accord Aéronautique, signé à Rome le 8 juillet 1967, et de proposer l'insertion dans le texte de l'accord susmentionné de deux nouveaux articles : art. 5 bis et 5 ter ci-après transcrits :

ARTCLE 5 BIS

Sécurité

1. Chaque Partie peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l'autre Partie. De telles consultations auront lieu dans les 45 jours suivant cette demande.

2. Si, à la suite de telle consultations, une des Parties découvre que l'autre Partie n'adopte ni n'assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l'un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, la première Partie avisera l'autre Partie de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à des normes minimales, et cette autre Partie prendra les mesures correctives qui s'imposent. Le manquement par cette autre Partie à prendre les mesures appropriées dans les 30 jours ou dans une période plus longue s'il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l'application de l'Article X du présent Accord (révocation, suspension ou modification des autorisations d'exploitation).

Ambasciata del Regno del Marocco
Roma

3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'Article 33 de la Convention de Chicago, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises désignées d'une des Parties, en provenance ou à destination du territoire d'une autre Partie, peut, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre Partie, faire l'objet d'une inspection (appelée dans cet Article « inspection sur l'air de trafic »), par les représentants autorisés de cette autre Partie, à bord ou à l'extérieur de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de son équipement à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable.

4. Si une inspection, ou une série d'inspections sur l'aire de trafic donne lieu à :

   a) - des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, ou

   b) - des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention de Chicago,

   la Partie effectuant l'inspection sera, pour l'application de l'Article 33 de la Convention de Chicago, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l'aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago.

5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises désignées d'une Partie pour effectuer une inspection sur l'aire de trafic en application du paragraphe 3 ci-dessus est refusé par un représentant de la ou des entreprises désignées, l'autre Partie est libre d'en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le paragraphe 4 ci-dessus existent, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

6. Chacune des Parties se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation de la ou des entreprises désignées de l'autre Partie immédiatement, dans le cas où l'une des Parties parvient à la

Ambasciata del Regno del Marocco
Roma

conclusion, à la suite d'une inspection sur l'aire de trafic, d'une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, d'une consultation ou autrement, qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation de la ou des entreprises désignées de l'autre Partie.

7. Toute mesure appliquée par une Partie en conformité avec les paragraphes 2 et 6 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister.

ARTICLE 5 TER

Sûreté de l'Aviation

1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes s'engagent à agir en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la Répression de la Capture Illicite d'Aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la Répression d'Actes Illicites dirigés contre la Sécurité de l'Aviation Civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et n'importe quelle Convention pour la Sûreté de l'Aviation Civile à laquelle les Parties Contractantes puissent avoir adhéré.

2. Les Parties Contractantes se fourniront mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute menace pour la sûreté de l'aviation civile.

Ambasciata del Regno del Marocco
Roma

3. Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, s'engagent à agir conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme Annexe à la Convention dans la mesure où ces dispositions sur la sûreté s'appliquent aux dites Parties ; elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leurs affaires ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.

4. Chaque Partie Contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3) ci-dessus et qui pourraient être demandées par l'autre Partie Contractante pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, des marchandises et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi avec un esprit favorable toute demande de l'autre Partie Contractante visant à des mesures raisonnablement spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.

5. En cas d'accident ou de menace d'accident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de la navigation aérienne, les Parties Contractantes se donneront mutuellement assistance, en facilitant les communications et autres mesures appropriées visant à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet accident ou à cette menace d'accident.

Au cas où votre Gouvernement concorde sur son contenu, la présente Note Verbale et la Note Verbale de réponse de même teneur de Votre Excellence constitueront un Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, qui entrera en vigueur à la date de votre Note Verbale de réponse.

Ambasciata del Regno del Marocco
Roma

سفارة المملكة المغربية
روما

Le Ministère des Affaires Etrangères italien saisit l'occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume du Maroc les sentiments de sa plus haute considération ».

En réponse, l'Ambassade a l'honneur de confirmer, par la présente note verbale , l'accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur ce qui précède.

L'Ambassade du Royaume du Maroc en Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères l'assurance de sa haute considération.

AMBASSADE DU ROYAUME DU MAROC EN ITALIE

Rome, le 3 janvier 2002

4 GEN. 2002

Ministère des Affaires Etrangères
Rome

Traduzione non ufficiale

101/5031
P/MAR/3B

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma ed ha l'onore di far riferimento all'Accordo Aeronautico firmato a Roma l'8 luglio 1967 e di proporre l'inserimento, nel testo del suddetto accordo, di due nuovi articoli : articolo 5 bis e 5 ter di seguito trascritti:

ARTICOLO 5 BIS

Sicurezza

1.Ciascuna Parte può chiedere consultazioni riguardo alle norme di sicurezza nei settori relativi agli equipaggi, agli aeromobili o alla loro utilizzazione , adottate dall'altra Parte. Tali consultazioni si terranno entro i 45 giorni successivi a tale richiesta

2.Se, a seguito di tali consultazioni, una delle Parti constata che l'altra Parte non adotta, nè provvede effettivamente alla vigilanza sulle norme di sicurezza in uno di questi settori, che siano almeno uguali alle norme minime in vigore conformemente alla Convenzione di Chicago, la prima Parte informerà l'altra Parte di tali conclusioni e dei provvedimenti considerati necessari al fine di conformarsi a tali norme minime, e questa altra Parte adotterà le misure di rettifica che s'impongono. L'omissione di tale altra Parte di prendere adeguati provvedimenti entro 30 giorni o in un periodo più lungo se così è stato convenuto, sarà motivo di applicazione dell'Articolo X del presente Accordo (revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di utilizzazione).

3. Nonostante gli obblighi menzionati all'articolo 33 della Convenzione di Chicago, è stabilito di comune accordo che qualsiasi aeromobile utilizzato dall'impresa o dalle imprese designate di una delle Parti, in provenienza o a destinazione del territorio di un'altra Parte, può, quando si trova sul territorio dell'altra Parte, essere oggetto di un'ispezione (denominata nel presente Articolo << ispezione sull'area di traffico >>) da parte dei rappresentanti autorizzati di questa altra Parte, a bordo o all'esterno dell'aeromobile, al fine di verificare la validità dei documenti dell'aeromobile e di quelli del suo equipaggio e lo stato apparente dell'aeromobile e del suo equipaggiamento, a condizione che ciò non comporti ritardi eccessivi.

4. Se un'ispezione , o una serie d'ispezioni sull' area del traffico dà luogo a:

a) - motivi seri di ritenere che un aeromobile o l'utilizzazione di un aeromobile non rispetta le norme minime in vigore conformemente alla Convenzione di Chicago , oppure

b) -motivi seri di paventare inadempienze nell'adozione e nell'attuazione effettiva delle norme di sicurezza conformi alle esigenze della Convenzione di Chicago, la Parte che effettua l'ispezione sarà, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Chicago, libera di concludere che le prescrizioni secondo le quali il certificato o le licenze relative a tale aeromobile o al suo

equipaggio sono state rilasciate o convalidate, o secondo le quali l'aeromobile é utilizzato, non sono pari o superiori alle norme minime in vigore ai sensi della Convenzione di Chicago.

5. Nel caso in cui l'accesso ad un aeromobile utilizzato dall'impresa o dalle imprese designate di una Parte per effettuare un'ispezione sull'area del traffico, in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra , sia rifiutato da un rappresentante dell'impresa o delle imprese designate, l'altra Parte è libera di dedurre che esistono gravi motivi di preoccupazione , del tipo di quelli cui è fatto riferimento al paragrafo 4 precedente , e di trarne le conclusioni menzionate in detto paragrafo.

6.- Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente la licenza di gestione dell'impresa o delle imprese designate dell'altra Parte , qualora una delle Parti addivenga alla conclusione, in seguito ad un'ispezione su di un'area di traffico, ad una serie di ispezioni sull'area di traffico, ad un rifiuto di accesso per l'ispezione sull'area del traffico, ad una consultazione, o in ogni altro modo, che è indispensabile un'azione immediata per la sicurezza dell'impresa o delle imprese designate dell'altra Parte.

7. Ogni misura applicata da una Parte in conformità ai paragrafi 2 e 6 di cui sopra sarà abrogata non appena i fatti che motivano questa misura avranno cessato di esistere.

ARTICOLO 5 TER
Vigilanza dell'Aviazione

1. In conformità ai loro diritti ed obblighi a norma del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il loro reciproco obbligo di tutelare l'aviazione civile da atti d'intervento illeciti, per garantire la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Fatta salva la generalità dei loro diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti contraenti s'impegnano,in particolare, ad agire conformemente alle norme della Convenzione relativa ai reati e ad alcuni altri atti commessi a bordo di aeromobili , firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione e la cattura illecita di aeromobili firmata all'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonché ogni Convenzione per la sicurezza dell'aviazione civile cui le Parti contraenti possano avere aderito.

2. Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, nonché ogni minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti nelle loro reciproche relazioni, s'impegnano ad agire in conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e che sono designate nell' Allegato alla Convenzione.; nella misura in cui queste disposizioni sulla sicurezza si applicano a tali Parti; esse esigeranno dagli esercenti di aeromobili da essi immatricolate, o dagli esercenti di aeromobili aventi la loro principale sede di affari o residenza permanente sul loro territorio, e dagli esercenti di aeromobili degli aeroporti situati sul loro territorio, che essi agiscano conformemente a queste disposizioni relative alla vigilanza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte contraente conviene che gli esercenti dei suoi aeromobili possano essere richiesti di rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 3) precedente e che potrebbero essere richieste dall'altra Parte contraente per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul territorio di questa altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente vigila affinché adeguate misure siano effettivamente applicate sul suo territorio per proteggere gli aeromobili e per provvedere all'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte contraente

esaminerà favorevolmente ogni domanda dell'altra Parte contraente che richiede misure di sicurezza speciale per fare fronte ad una particolare minaccia.

5. In caso d'incidente o di minaccia d'incidente di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di tali aeronavi, dei loro passeggeri, dei loro equipaggi, aeroporti o impianti di navigazione aerea, le Parti contraenti si presteranno reciprocamente assistenza, facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate volte a porre fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a minaccia d'incidente.

Qualora il Suo Governo convenga del suo contenuto, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta dello stesso tenore di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, che entrerà in vigore alla data della sua Nota Verbale di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Regno del Marocco i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, il 17 ottobre 2001

Ambasciata del Regno del Marocco

Via L. Spallanzani , 8

ROMA

Ambasciata del Regno del Marocco
A Roma

N. 252/1/2002/7

L'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di accusare ricezione della sua nota verbale n° 101/5031.P/MAR/3B del 17 ottobre 2001, del seguente tenore

<<Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma ed ha l'onore di far riferimento all'Accordo Aeronautico firmato a Roma l'8 luglio 1967 e di proporre l'inserimento nel testo del suddetto accordo, di due nuovi articoli : art. 5 bis e 5 ter di seguito trascritti:

ARTICOLO 5 BIS

Sicurezza

1.Ciascuna Parte può chiedere consultazioni riguardo alle norme di sicurezza nei settori relativi agli equipaggi, agli aeromobili, o alla loro utilizzazione , adottate dall'altra Parte. Tali consultazioni si terranno entro i 45 giorni successivi a tale richiesta

2.Se, a seguito di tali consultazioni, una delle Parti constata che l'altra Parte non adotta, nè provvede effettivamente alla vigilanza sulle norme di sicurezza in uno di questi settori, che siano almeno uguali alle norme minime in vigore conformemente alla Convenzione di Chicago, la prima Parte informerà l'altra Parte di tali conclusioni e dei provvedimenti che sono considerati necessari al fine di conformarsi a tali norme minime, e questa altra Parte adotterà le misure di rettifica che s'impongono. L'omissione di tale altra Parte di prendere adeguati provvedimenti entro 30 giorni o in un periodo più lungo se così è stato convenuto, sarà motivo di applicazione dell'Articolo X del presente Accordo (revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di utilizzazione).

3. Nonostante gli obblighi menzionati all'articolo 33 della Convenzione di Chicago, è stabilito di comune accordo che qualsiasi aeromobile utilizzata dall'impresa o dalle imprese designate di una delle Parti, in provenienza o a destinazione del territorio di un'altra Parte, può, quando si trova sul territorio dell'altra Parte, essere oggetto di un'ispezione (denominata nel presente Articolo << ispezione sull'area di traffico >>) da parte dei rappresentanti autorizzati di questa altra Parte, a bordo o all'esterno dell'aeromobile , al fine di verificare la validità dei documenti dell'aeromobile e di quelli del suo equipaggio e lo stato apparente dell'aeromobile e del suo equipaggiamento, a condizione che ciò non comporti ritardi eccessivi.

4. Se un'ispezione , o una serie d'ispezioni sull' area del traffico dà luogo a:

a) - motivi seri di ritenere che un'aeromobile o l'utilizzazione di un aeromobile non rispetta le norme minime in vigore conformemente alla Convenzione di Chicago , oppure

b) -motivi seri di paventare inadempienze nell'adozione e nell'attuazione effettiva delle norme di sicurezza conformi alle esigenze della Convenzione di Chicago, la Parte che effettua l'ispezione sarà, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Chicago, libera di concludere che le prescrizioni secondo le quali il certificato o le licenze relative a tale aeromobile o al suo equipaggio sono state rilasciate o convalidate, o secondo le quali l'aeromobile é utilizzato, non sono pari o superiori alle norme minime in vigore ai sensi della Convenzione di Chicago.

5. Nel caso in cui l'accesso ad un aeromobile utilizzato dall'impresa o dalle imprese designate di una Parte per effettuare un'ispezione sull'area del traffico, in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra , sia rifiutato da un rappresentante dell'impresa o delle imprese designate, l'altra Parte è libera di dedurre che esistono gravi motivi di preoccupazione , del tipo di quelli cui è fatto riferimento al paragrafo 4 precedente , e di trarne le conclusioni menzionate in detto paragrafo.

6.- Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente la licenza di gestione dell'impresa o delle imprese designate dell'altra Parte , qualora una delle Parti addivenga alla conclusione, in seguito ad un'ispezione su di un'area di traffico, ad una serie di ispezioni sull'area di traffico, ad un rifiuto di accesso per l'ispezione sull'area del traffico, ad una consultazione, o in ogni altro modo, che un'azione immediata è indispensabile per la sicurezza dell'impresa o delle imprese designate dell'altra Parte.

7. Ogni misura applicata da una Parte in conformità ai paragrafi 2 e 6 di cui sopra sarà abrogata non appena i fatti che motivano questa misura avranno cessato di esistere.

ARTICOLO 5 TER
Vigilanza dell'Aviazione

1. In conformità ai loro diritti ed obblighi a norma del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il loro reciproco obbligo di tutelare l'aviazione civile da atti d'intervento illeciti, per garantire la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Fatta salva la generalità dei loro diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti contraenti s'impegnano,in particolare, ad agire conformemente alle norme della Convenzione relative ai reati e ad alcuni altri atti commessi a bordo di aeronavi, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione e la cattura illecita di aeromobili firmata all'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, nonché ogni Convenzione per la sicurezza dell'aviazione civile cui le Parti contraenti possano avere aderito.

2. Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, nonché ogni minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti nelle loro reciproche relazioni, s'impegnano ad agire in conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e che sono designate nell' Allegato alla Convenzione; nella misura in cui queste disposizioni sulla sicurezza si applicano a tali Parti; esse esigeranno dagli esercenti di aeromobili da essi immatricolate, o dagli esercenti di aeromobili aventi la loro principale sede di affari o residenza permanente sul loro territorio, e dagli esercenti di aeromobili degli aeroporti situati sul loro territorio, che essi agiscano conformemente a queste disposizioni relative alla vigilanza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte contraente conviene che gli esercenti dei suoi aeromobili possano essere richiesti di rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 3) precedente e che potrebbero essere richieste dall'altra Parte contraente per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul territorio di questa altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente vigila affinché adeguate misure siano effettivamente applicate sul suo territorio per proteggere le aeronavi e per provvedere all'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte contraente esaminerà favorevolmente ogni domanda dell'altra Parte contraente che richiede misure di sicurezza speciale per fare fronte ad una particolare minaccia.

5. In caso d'incidente o di minaccia d'incidente di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri, dei loro equipaggi, aeroporti o impianti di navigazione aerea, le Parti contraenti si presteranno reciprocamente assistenza, facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate volte a porre fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a minaccia d'incidente.

Qualora il Suo Governo convenga del suo contenuto, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta dello stesso tenore, di Sua Eccellenza, costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, che entrerà in vigore alla data della sua Nota Verbale di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Regno del Marocco i sensi della sua più alta considerazione >>

A titolo di risposta, l'Ambasciata ha l'onore di confermare con la presente Nota verbale l'accordo del Regno del Marocco su quanto precede.

Roma, il 3 gennaio 2002
4 gennaio 2002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

13.

Belgrado, 17 gennaio 2002

Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, con Annesso tecnico

(Entrata in vigore 19 luglio 2002)
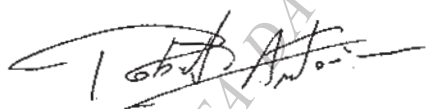
FINANCIAL AGREEMENT

between

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

The Government of the Italian Republic and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, hereafter referred to as the Parties

CONSIDERING THAT the Government of the Italian Republic is ready to finance the amount of EURO 12,911,422.48 under the form of grant to the Federal Republic of Yugoslavia, hereinafter referred to as Grant, to finance the imports of Italian goods and related services for the benefit of the Republic of Serbia,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

PARTS AND DEFINITIONS OF THE FINANCIAL AGREEMENT
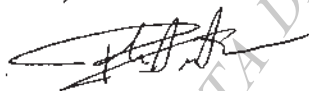
1. This Financial Agreement is composed of 13 articles and a Technical Annex, consisting in the Manual of Instructions of the European Union on procurement rules, which is an integral part of this Agreement.

2. The words and acronyms mentioned in the text below have the following meaning:

a) *Agreement* - Financial Agreement.

b) *MAE-DGCS* - Ministry of Foreign Affairs of Italy - Directorate General for Development Co-operation.

ARTICLE 2

OBJECTIVE OF THE GRANT

The aim of this Grant is to assist in the economic and social recovery of the Republic of Serbia through the import of essential goods and related services of Italian origin to be utilized in the following public sectors:

a) agriculture;
b) education;
c) energy;
d) environment;
e) health.

ARTICLE 3

ITALIAN GRANT

1. The Government of the Italian Republic grants EURO 12,911,422.48 to the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, which states its acceptance.

2. This Grant shall be directly disbursed to the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia, by decree of the Director General of MAE-DGCS, and shall be exclusively utilized for financing the needs of the Republic of Serbia, according to the contents of this Agreement.

ARTICLE 4

USE OF THE GRANT

1. The funding shall be used for:

   a) the purchase of goods and related services and shall be performed according to the terms and conditions described in the Manual of Instructions "Contracts for Works, Supplies and Services concluded for the purposes of Community Co-operation with Third Countries", adopted by the European Commission in its meeting on November 10th, 1999 which constitutes the Technical Annex;

   b) the payment of the auditing activity and external and exceptional reporting requirements;

   c) the payment of the costs connected to the transport and the insurance of the eligible goods and related services.

2. The funding cannot be used to purchase goods and services which are not compatible with the aim of this Agreement, such as luxury goods and services, goods and services damaging the environment or goods and services directly or indirectly related to military and police activities. Excise and custom duties and any levies of whatever nature imposed by the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia or any of its subdivisions or agencies connected to the import of said goods and related services cannot be funded under this Grant.

ARTICLE 5

MANAGEMENT OF THE GRANT

1. The procedure for the purchase of goods and related services shall be performed in accordance with the European Union Regulations on procurement as per Technical Annex. The Yugoslav side shall provide the human and material resources needed for the performance of the procurement activities, if necessary with the assistance of the Italian side. The entities providing the procurement services shall prepare financial reports accompanied by all the relevant documentation according to generally accepted accounting principles in Europe. Financial reports shall be audited according to generally accepted auditing standards for the Public Sector in Europe.

2. The Government of the Italian Republic may carry out, through its civil servants or qualified entities designated by MAE-DGCS and without providing justification to any counterpart, any verification and/or control on the management this Grant and suspend the granting of funds in case of violation of the Agreement as per article 11 below. The Government of the Italian Republic reserves the right to engage qualified consultants or organisations for additional auditing or verification, or management control of this Grant at its own cost. Subsequently after having discovered violations of this Agreement, as per article 11 below, MAE-DGCS may issue instructions, as deemed necessary, with the aim of suspending the granting of new funds and the appropriation of the funds in existence with the Italian agent bank.

ARTICLE 6

DISBURSEMENT OF THE FUNDING

1. The Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia shall select a qualified Italian banking institution, with international experience, and shall open a special account in Euro, hereinafter referred to as Special Account. The Special Account shall be named " The Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia - Grant of the Government of the Italian Republic to the Republic of Serbia for public purposes" and the beneficiary shall be the Republic of Serbia - Ministry of Finance and Economy. The available funds, both capital and accrued interest, shall be applied only to fund the items described in article 2 above. With regard to the Special Account, the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia commits itself to safeguard, jointly with MAE-DGCS, in the jurisdictional venues also, the immunity recognised by international law to the goods and related services granted for public use in the Republic of Serbia.

2. After the notification to the other Party of this Agreement and its Technical Annex, and the notification to the other Party of the accomplishment of the domestic procedures required by both Parties, MAE-DGCS, as soon as the opening of the Special Account is notified, shall give instructions for the disbursement of the first of two consecutive instalments, as per article 3 above - paragraph 1., each of them amounting to EURO 6,455,711.24.

3. The second instalment shall be disbursed after; i) at least 2/3 of the first instalment (EURO 4,303,807.49) has been committed and ii) the verification of compliance of each transaction - as per Technical Annex - has been performed. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall prepare the document listing the single agreements generating the commitment; said document shall be provided with a certification by the auditors stating, among others, that the single contracts are legal and binding obligations and that the prices paid for are reasonable or in line with European Union existing market prices.

ARTICLE 7

MANAGEMENT- MONITORING - INFORMATION REPORTS AND ACCOUNTING DOCUMENTS

1. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall be responsible for the implementation of the Programme activities, through the management of the Special Account and the co-ordination of the public institutions or agencies involved in the purchase of goods and related services within this Agreement. To this end such institutions or agencies shall define a list of goods and related services that shall be submitted to the approval of the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia, which shall in its own turn control its fittings with the aims of this Agreement and with the development strategies of the Republic of Serbia. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall then transmit such list to MAE-DGCS, and after having received its no objection, it shall instruct the relevant entities to carry out the tender procedures for the acquisition of the goods and related services indicated in the list.

2. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall monitor the activities on the basis of information provided by the involved entities and if necessary by customs offices; it shall draft interim non audited reports every three months on transactions and cash flow from the Special Account. Such reports shall be confirmed by the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and provided with a management letter prepared by a qualified

licensed auditing firm, with resources having wide international experience, selected by the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia through an international tender. The contract between the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia and the auditing firm shall be submitted for approval to MAE-DGCS before signature. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall send to MAE-DGCS the tender documents, the terms of reference of the audit, a copy of the contract and the documentation proving that the auditing fees are in line with market prices.

3. The auditing firm shall be entrusted with the task of auditing the financial reports, the technical and procurement documents and the procedures related to the use of funds within this Programme. To this end, the auditing firm shall prepare audit reports or management letters that shall be attached to the documentation sent by the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia to MAE-DGCS. A final list containing documentation related to supply contracts and/or invoices proof of performance, procurement reports, bidding documents etc., shall be provided by the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia to MAE-DGCS at the end of the use of each instalment. Said list shall also encompass a full financial report prepared by the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia and a certification prepared by the auditing firm.

4. The Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall give instructions to the Italian agent bank to debit the Special Account and pay suppliers of goods and related services in compliance with the supply contract payment modalities. In case single transactions are considered not admissible by MAE-DGCS, according to the criteria defined in the Technical Annex, proceedings as per article 11 below shall apply. The value of each allotment shall not be minor than EURO 100,000 (one hundred thousand).

5. When the funds of the Special Account are depleted, the Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia shall draft a final report of activities to which an audit certification shall be annexed, as per paragraph 3. above of this article.

6. Originals of all documents proving expenses shall be kept by all relevant entities of the Public Sector of the Federal Republic of Yugoslavia and a copy shall be provided to the Italian Embassy in Belgrade upon its request.

ARTICLE 8

CONSULTATIONS

1. The Parties shall co-operate to reach the objective of this Agreement and, when so requested by one of the Parties, they engage themselves to:

   a) proceed to exchange their views through their diplomatic representatives for the fulfilment of their respective obligations set out in this Agreement;

   b) provide the other Party with all the information requested to accomplish this Agreement.

2. The Parties shall immediately notify each other of any event which may hamper the reaching of the objectives for which this Grant has been provided for or the fulfilment of the obligations established by this Agreement and shall take any step which may be necessary for the best use of this Grant.
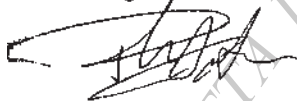
ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes arising with respect to the interpretation and/or the application of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE 10

IMPEDIMENTS AND FORCE MAJEURE

In case of impediments to the implementation of this Agreement due to causes of force majeure recognised by the Parties according to practice (such as war, civil unrest or natural disasters) or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

a) in case the duration of the impediment to the implementation of this Agreement is of less than 24 (twenty four) months, the use of the funds for the implementation of the activities shall be suspended. It shall start again at the end of the impediment;

b) in case the duration of the impediment to the implementation of this Agreement is of more than 24 (twenty four) months, the Parties shall hold discussions on the continuation of this Agreement and the residual funds shall be used only after agreement between the Parties has been reached.

ARTICLE 11

DENUNCIATION OF THE AGREEMENT

1. This Agreement may be denounced at any time after notification to the other Party. The denunciation shall come into effect in the following circumstances:

   a) breaches by one of the Parties of the terms and conditions of this Agreement;

   b) occurrence of events, which hamper the reaching of the objectives of this Agreement objectives.

2. In case of violation by one Party, the other Party shall notify in writing the details relating to the event inviting the recipient of the notification to perform all necessary actions to clear the elements of the violation, without any delays from the date of the notification.

3. Cases of violation are:

   a) prolonged and unmotivated delays in the disbursement and the misuse of the funds, threatening thus the achievement of the activities foreseen by this Agreement;

   b) severe mismanagement of the funds.

ARTICLE 12

AMENDMENTS

The Parties may amend this Agreement through an exchange of Notes. The agreed upon amendment shall come into force upon receipt of the Note of acceptance or any such other date indicated in the Notes, on which the Parties have specifically agreed upon.

ARTICLE 13

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

1. This Agreement shall enter into force upon receipt of the last written notification confirming the fulfilment by the Parties of all their appropriate internal procedures.
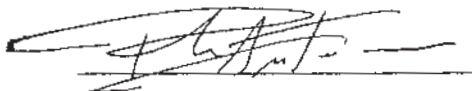
This Agreement shall remain in force until the complete fulfilment of the Programme which shall occur on or before 3 (three) years from the transfer of the first instalment as per article 6 above. Unused and not allocated funds shall be returned to the Italian Republic.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Belgrade on 17th January 2002, in 2 (two) originals in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of
the Italian Republic

Roberto Antonione

Undersecretary of State –
Ministry for Foreign Affairs

For the Federal Government of
the Federal Republic of Yugoslavia

Miroljub Labus

Deputy Prime Minister and
Federal Minister for Foreign
Economic Relations

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FINANZIARIO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, qui di seguito definite le Parti,

CONSIDERANDO CHE il Governo della Repubblica Italiana è disposto a devolvere alla Repubblica Federale di Jugoslavia l'importo di EURO 12.911.422,48 sotto forma di dono, qui di seguito definito Dono, per finanziare le importazioni di beni italiani e relativi servizi a sostegno della Repubblica di Serbia,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Parti e definizioni dell'Accordo Finanziario

1. Il presente Accordo Finanziario consta di 13 articoli e di un Allegato Tecnico, contenente il Manuale delle Istruzioni dell'Unione Europea sulle norme per gli approvvigionamenti, che forma parte integrante del presente Accordo
2. Le parole e gli acronimi che figurano nel testo seguente hanno i seguenti significati:

   a. *Accordo* – Accordo Finanziario
   b. *MAE-DGCS* – Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

ARTICOLO 2
Obiettivo del dono

Il presente Dono ha lo scopo di aiutare la ripresa economica e sociale della Repubblica di Serbia attraverso l'importazione di beni essenziali e relativi servizi di origine italiana, da impiegare nei seguenti settori pubblici:

a. agricoltura
b. istruzione
c. energia
d. ambiente
e. sanità

ARTICOLO 3
Dono italiano

1. Il Governo della Repubblica Italiana concede al Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, che dichiara di accettarlo, un dono pari a EURO 12.911.422,48.
2. Il presente Dono sarà erogato direttamente al Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, con decreto del Direttore Generale del MAE-DGCS, e sarà utilizzato esclusivamente per finanziare le necessità della Repubblica di Serbia, come previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO 4
Impiego del dono

1. Il finanziamento verrà impiegato per:
   a. l'acquisto di beni e relativi servizi, che si svolgerà in conformità con i termini e le condizioni descritte nel manuale delle Istruzioni "Appalti di Servizi, di Forniture e di Lavori stipulati ai fini della cooperazione comunitaria con i paesi terzi", adottato dalla Commissione Europea nella sua riunione del 10 novembre 1999, che costituisce l'Allegato Tecnico;
   b. il pagamento delle attività di revisione contabile e delle spese esterne ed eccezionali sostenute per la stesura di rapporti;
   c. il pagamento delle spese connesse al trasporto e all'assicurazione dei beni autorizzati e relativi servizi.

2. Il finanziamento non può essere utilizzato per acquistare beni e servizi che non sono compatibili con l'obiettivo del presente Accordo, quali beni e servizi di lusso, beni e servizi dannosi per l'ambiente o beni e servizi direttamente o indirettamente collegati ad attività militari e di polizia. Tributi e dazi doganali, nonché imposte di ogni genere applicate dal Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, o qualunque sua diramazione o agenzia, in relazione all'importazione di detti beni e relativi servizi non possono essere corrisposti con il presente Dono.

ARTICOLO 5
Amministrazione del dono

1. La procedura di acquisto dei beni e relativi servizi si svolgerà in conformità con le Norme dell'Unione Europea sugli appalti, di cui all'Allegato Tecnico. La parte jugoslava metterà a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per svolgere le attività relative alle gare d'appalto, se necessario con l'assistenza della parte italiana. Gli organismi che erogano servizi per gli appalti predisporranno relazioni finanziarie, corredate da tutta la relativa documentazione, conformemente ai principi di contabilità generalmente accettati in Europa. Le relazioni finanziarie saranno sottoposte a revisione contabile in base ai criteri di revisione contabile generalmente accettati per il Settore Pubblico in Europa.
2. Il Governo della Repubblica Italiana, tramite pubblici funzionari o organismi qualificati designati dal MAE-DGCS e senza presentare giustificazioni a nessuna controparte, potrà svolgere qualsiasi verifica e/o controllo sull'amministrazione del presente Dono e sospendere la concessione di fondi in caso di violazione dell'Accordo, come previsto al successivo articolo 11. Il Governo della Repubblica Italiana si riserva il diritto di ingaggiare consulenti o organizzazioni qualificati per ulteriori revisioni o verifiche contabili, ovvero per il controllo di gestione del presente Dono, a sue spese. Dopo aver scoperto le violazioni al presente Accordo, come previsto al successivo Articolo 11, il MAE-DGCS potrà pubblicare istruzioni, ove necessario, al fine di sospendere la concessione di nuovi fondi e l'assegnazione di quelli in essere all'agente bancario italiano.

ARTICOLO 6
Erogazione del finanziamento

1. Il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sceglierà un'istituzione bancaria italiana qualificata, con esperienza internazionale, ed accenderà un conto

speciale in Euro, qui di seguito definito Conto Speciale. Il Conto Speciale sarà denominato "Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia – Dono del Governo della Repubblica Italiana alla Repubblica di Serbia a scopi pubblici" ed il beneficiario sarà la Repubblica di Serbia – Ministero delle Finanze e dell'Economia. I fondi disponibili, tanto il capitale quanto gli interessi maturati, saranno utilizzati solo per finanziare gli articoli descritti al precedente articolo 2. Per quanto riguarda il Conto Speciale, il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia si impegna a tutelare, congiuntamente al MAE-DGCS, anche nelle sedi giurisdizionali, l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale ai beni e relativi servizi concessi per uso pubblico nella Repubblica di Serbia.

2. Dopo la notifica all'altra Parte del presente Accordo e del suo Allegato Tecnico, e la notifica all'altra Parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne previste da entrambe le Parti, il MAE-DGCS, non appena verrà comunicata l'apertura del Conto Speciale, darà istruzioni per l'erogazione della prima delle due rate consecutive, come previsto al precedente articolo 3, paragrafo 1, ciascuna delle quali di importo pari a EURO 6.455.711,24.
3. La seconda rata sarà erogata dopo che i) saranno stati impegnati almeno i 2/3 della prima rata (EURO 4.303.807,49) e ii) sarà terminata la verifica della correttezza di ciascuna transazione, come previsto dall'Allegato Tecnico. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia preparerà il documento con l'elenco dei singoli accordi che daranno luogo all'impegno; tale documento sarà corredato da un'attestazione dei revisori contabili in cui si dichiari, fra l'altro, che i singoli contratti costituiscono obblighi giuridici e vincolanti e che i prezzi pagati sono ragionevoli o sono in linea con i prezzi di mercato vigenti nell'Unione Europea.

ARTICOLO 7
Amministrazione, Monitoraggio, Rapporti informativi e Documenti Contabili

1. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia sarà responsabile dell'attuazione delle attività del Programma, tramite la gestione del Conto Speciale ed il coordinamento delle istituzioni o agenzie pubbliche che partecipano all'acquisto di beni e relativi servizi nell'ambito del presente Accordo. A tal fine, tali istituzioni o agenzie metteranno a punto un elenco di beni e relativi servizi che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia, che a sua volta ne controllerà la conformità con gli obiettivi del presente Accordo e con le strategie di sviluppo della Repubblica di Serbia. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di

Serbia trasmetterà in seguito tale elenco al MAE-DGCS e, dopo avere ricevuto il relativo nullaosta, darà istruzione agli organismi competenti di avviare le procedure d'appalto per l'acquisizione dei beni e relativi servizi indicati in elenco.

2. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia controllerà le attività in base alle informazioni fornite agli organismi interessati e, qualora necessario, dagli uffici doganali; ogni tre mesi redigerà rapporti provvisori, non sottoposti a revisione contabile, relativi alle transazioni e ai flussi di cassa dal Fondo Speciale. Tali rapporti saranno confermati dal Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia e saranno corredati da una lettera amministrativa, predisposta da una ditta di revisione contabile qualificata, con risorse di vasta esperienza internazionale, scelta dal Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia tramite gara d'appalto internazionale. Il contratto fra il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia e la ditta di revisione contabile sarà sottoposto all'approvazione del MAE-DGCS prima della firma. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia invierà al MAE-DGCS i documenti di gara, il mandato relativo alla revisione, una copia del contratto e la documentazione attestante che le tariffe applicate per la revisione sono in linea con i prezzi di mercato.
3. La ditta di revisione sarà incaricata della revisione contabile dei rapporti finanziari, dei documenti delle gare d'appalto e delle procedure relative all'impiego dei fondi nell'ambito del presente Programma. A tal fine, la ditta di revisione contabile predisporrà rapporti sulle revisioni effettuate, ovvero lettere amministrative, che saranno allegate alla documentazione inviata dal Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia al MAE-DGCS. Al termine dell'impiego di ciascuna rata, il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia invierà al MAE-DGCS un elenco finale contenente la documentazione relativa ai contratti di fornitura e/o fatture, documenti di buon rendimento, relazioni sulle gare, documenti di offerte ecc. Tale elenco includerà altresì un rapporto finanziario completo, redatto dal Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia, ed una certificazione predisposta dalla ditta di revisione contabile.
4. Il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia darà istruzioni all'agenzia bancaria italiana di addebitare il Conto Speciale e pagare i fornitori di beni e relativi servizi, in conformità con le modalità di pagamento applicate ai contratti di fornitura. Nel caso in cui le singole transazioni siano considerate non ammissibili dal MAE-DGCS, in base ai criteri definiti nell'Allegato Tecnico, si applicheranno le procedure previste all'articolo 11 in appresso. Il valore di ciascuna quota non sarà inferiore a EURO 100.000 (centomila).

5. Quando i fondi del Conto Speciale saranno esauriti, il Ministero delle Finanze e dell'Economia della Repubblica di Serbia redigerà una relazione finale delle attività, a cui sarà allegata certificazione di revisione contabile, come previsto al precedente paragrafo 3 del presente articolo.
6. Gli originali di tutti i documenti comprovanti le spese saranno tenuti da tutti gli organismi competenti del Settore Pubblico della Repubblica Federale di Jugoslavia e ne sarà inoltrata una copia all'Ambasciata Italiana di Belgrado, su richiesta di quest'ultima.

ARTICOLO 8
Consultazioni

1. Le Parti collaboreranno per conseguire l'obiettivo del presente Accordo e, quando una delle Parti lo richiederà, si impegnano a:
   a) proseguire a scambiarsi opinioni tramite i rispettivi rappresentanti diplomatici, per ottemperare agli obblighi enunciati nel presente Accordo;
   b) fornire all'altra Parte tutte le informazioni richieste per realizzare il presente Accordo.
2. Le Parti si comunicheranno immediatamente qualsiasi evento che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi per i quali è stato concesso il Dono, ovvero il rispetto degli obblighi istituiti dal presente Accordo e adotteranno tutte le misure che potrebbero essere necessarie per utilizzare al meglio il presente Dono.

ARTICOLO 9
Composizione delle controversie

Le controversie derivanti dall'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10
Impedimenti e cause di forza maggiore

In caso di impedimenti all'attuazione del presente Accordo, dovuti a cause di forza maggiore riconosciute dalle Parti conformemente alla prassi (quali guerra, disordini civili o disastri naturali) o in caso di pericolo o condizioni di insicurezza per il personale espatriato, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui la durata dell'impedimento all'attuazione del presente Accordo sia inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, l'impiego dei fondi per l'attuazione delle attività sarà sospeso e riprenderà al termine dell'impedimento;
b) nel caso in cui la durata dell'impedimento all'attuazione del presente Accordo sia superiore ai 24 (ventiquattro) mesi, le Parti si consulteranno sulla prosecuzione del presente Accordo ed i fondi residui saranno utilizzati solo dopo che le Parti avranno conseguito un accordo.

ARTICOLO 11
Denuncia dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dopo averne dato comunicazione all'altra Parte. La denuncia sarà effettiva nelle circostanze seguenti:
   a) violazioni di una delle parti dei termini e delle condizioni del presente Accordo;
   b) il verificarsi di eventi che impediscano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
2. In caso di violazione di una Parte, l'altra Parte comunicherà per iscritto i dettagli relativi all'evento, invitando il destinatario della notifica a svolgere tutti gli atti necessari a chiarire gli elementi della violazione, senza indugio dalla data della notifica.
3. I casi di violazione sono i seguenti:
   a) prolungati ed immotivati ritardi nell'erogazione dei fondi e loro uso improprio, che pregiudichi il conseguimento delle attività previste dal presente Accordo;
   b) grave cattiva gestione di fondi.

ARTICOLO 12
Emendamenti

Le parti potranno emendare il presente Accordo tramite scambio di Note. L'emendamento concordato entrerà in vigore al momento della ricezione della Nota di accettazione, ovvero in qualsiasi altra data indicata nelle Note, e sulla quale le Parti avranno specificatamente concordato.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure interne previste dalle Parti.
2. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla completa realizzazione del Programma, il che avverrà entro 3 (tre) anni dal versamento della prima rata, come previsto al precedente articolo 6. I fondi non utilizzati e non assegnati saranno restituiti alla Repubblica Italiana.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno formato il presente Accordo.

Fatto a Belgrado il 17 gennaio 2002 in 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Roberto Antonione)
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

Per il Governo Federale
della Repubblica Federale di Jugoslavia

(F.to: Miroljub Labus)
Vice Primo Ministro
e Ministro Federale per le Relazioni
Economiche con l'Estero

14.

Sofia, 5 / 6 febbraio 2002

Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per l'esenzione dall'obbligo di visto agli autisti che effettuano trasporti di merci e di passeggeri tra i due Paesi

(Entrata in vigore 6 febbraio 2002)

AMBASCIATA D'ITALIA

234
Sofia,
Prot. n.

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia in Sofia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria ed ha l'onore di comunicare l'assenso del Governo della Repubblica Italiana su quanto segue:

"Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria concordano di estendere l'esenzione dall'obbligo di visto, per un periodo non superiore ai 90 giorni, agli autisti che effettuino trasporti di merci e di passeggeri tra i due Paesi, che siano cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente e che siano in possesso di un passaporto valido.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascuno Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio.

Qualora il Governo della Repubblica di Bulgaria concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta, di uguale tenore, di codesto onorevole Ministero, costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della Nota Verbale di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria.

L'Accordo avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato mediante notifica, con un preavviso di almeno tre mesi, da parte di ciascuno dei due Governi".

L'Ambasciata d'Italia in Sofia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria gli atti della sua più alta stima.

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Bulgaria
SOFIA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL CANCELLIERE
Clara Campestrelli

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Изх. № КО-155-7-10

Министерството на външните работи на Република България поднася своите почитания на Посолството на Италианската република в София и като потвърждава получаването на негова Вербална нота № 00234 от 5 февруари 2002 г. със следното съдържание:

“ Посолството на Италия в София поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България и има честта да съобщи съгласието на Правителството на Италианската Република със следното:

Правителството на Италианската република и правителството на Република България се договарят да освободят от задължението за виза, за период не по-дълъг от 90 дни, шофьорите, извършващи транспорт на стоки и пасажери между двете страни, граждани на едната или другата договорна страна, притежаващи валиден паспорт.

Посоченото освобождаване от визи остава обаче обусловено от спазването на действащите във всяка държава норми по отношение на емиграция, работа и търговия.

В случай, че Правителството на Република България се съгласи с гореизложеното, настоящата Вербална нота и Вербалната нота-отговор на уважаемото министерство, с реципрочна стойност, ще представляват Споразумение между двете правителства, което ще влезе в сила на датата на получаване на Вербалната нота-отговор на Министерството на външните работи на Република България.

Споразумението се сключва за неопределен срок от време и може да се прекрати чрез връчване на тримесечно предизвестие от всяко от двете правителства.

ДО
ПОСОЛСТВОТО НА
ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА
СОФИЯ

Посолството на Италия използва случая да поднови пред Министерството на външните работи на Република България израза си на най-високо почитание.",

има честта да съобщи съгласието на Правителството на Република България с предложената договореност, а именно:

Правителството на Република България и Правителството на Италианската република се договарят да освободят от задължението за виза, за период не по-дълъг от 90 дни, шофьорите, извършващи транспорт на стоки и пътници между двете страни, граждани на едната или другата държава, притежаващи валиден паспорт.

Посоченото освобождаване от визи остава обусловено от спазването на действащите във всяка държава норми по отношение на емиграция, работа и търговия.

Министерството на външните работи приема предложението Вербална нота № 00234 от 5 февруари 2002 г. на Посолството на Италианската република в София и настоящата Вербална нота-отговор на Министерството на външните работи на Република България, със същото съдържание, да съставляват Споразумение между двете правителства, което ще влезе в сила от датата на получаване на настоящата Вербалната нота-отговор.

Министерството на външните работи изразява съгласието на Правителството на Република България Споразумението да се сключи за неопределен срок от време , като действието му може да се прекрати чрез връчване на тримесечно предизвестие от всяко от двете правителства.

Министерството на външните работи на република България се ползва от случая да поднови пред Уважаемото посолство на Италианската република в София уверенията в отличната си към него почит.

София, 6 февруари 2002 г.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE
Clara Capostalli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA DI BULGARIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Prot. KO-155-7-10

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Sofia e confermando la ricezione della sua Nota Verbale n. 00234 del 5 febbraio 2002 con il seguente contenuto:

"Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria concordano di estendere l'esenzione dall'obbligo di visto, per un periodo non superiore ai 90 giorni, agli autisti che effettuino trasporti di merci e di passeggeri tra i due Paesi, che siano cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente e che siano in possesso di un passaporto valido.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascuno Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio.

Qualora il Governo della Repubblica di Bulgaria concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta, di uguale tenore, di codesto onorevole Ministero, costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della Nota Verbale di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria.

L'Accordo avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato mediante notifica, con un preavviso di almeno tre mesi, da parte di ciascuno dei due Governi.

L'Ambasciata d'Italia in Sofia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria gli atti della sua più alta stima.",

ha l'onore di comunicare l'assenso del Governo della Repubblica di Bulgaria con l'accordo proposto, ossia:

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria concordano di estendere l'esenzione dall'obbligo di visto, per un periodo non superiore ai 90 giorni, agli autisti

che effettuino trasporti di merci e di passeggeri tra i due Paesi, che siano cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente e che siano in possesso di un passaporto valido.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascuno Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio.

Il Ministero degli Affari Esteri accetta la proposta che la Nota Verbale n. 00234 del 5 febbraio 2002 dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Sofia e la presente Nota Verbale di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria, di uguale tenore, costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data di ricevimento della presente Nota Verbale di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri esprime l'assenso del Governo della Repubblica di Bulgaria che tale Accordo avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato mediante notifica, con un preavviso di almeno tre mesi, da parte di ciascuno dei due Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria si avvale dell'occasione per rinnovare alla Spettabile Ambasciata della Repubblica Italiana in Sofia gli atti della sua più alta considerazione.

Sofis, 6 febbraio 2002.

Timbro tondo del Ministero degli AFFari Esteri.

15.

Tunisi, 21 febbraio 2002

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina per la gestione e l'utilizzo dei fondi di contropartita derivanti dalla revisione dei tassi d'interesse sui crediti di aiuto, con Allegati

(Entrata in vigore 26 giugno 2002)

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LA GESTION ET L'UTILISATION DU FONDS DE CONTREPARTIE CONCERNANT LA REVISION DES TAUX D'INTERET SUR LES CREDITS D'AIDE

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour la Coopération au Développement, et le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour l'Europe, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

attendu-que

le Gouvernement de la République Italienne au cours de la période allant de 1982 à 1994 a accordé au Gouvernement de la République Tunisienne des crédits d'aide d'un montant (principal) de 376.991.862,00 dollars USD et 100.044.786,00 EUR, indiqué à l'Annexe 1 du présent Accord dont elle fait partie intégrante,

le procès verbal de la 4ème session de la Grande Commission Mixte tuniso-italienne qui a eu lieu, à Tunis, le 5 octobre 2001, fait mention de l'ajustement des taux d'intérêt appliqués aux crédits d'aide susmentionnés au taux d'intérêt appliqué au cours de l'année 2001 équivalent à 0,4%,

conviennent de ce qui suit :

Article 1
Objet de l'Accord

1.1 Le présent Accord a pour objet la détermination des modalités de financement de projets de développement pour un montant à valoir sur les crédits d'aide susmentionnés et qui correspond à la différence entre le montant total des tranches d'intérêts dues sur la base des taux contractuels et le montant des tranches d'intérêts dues après l'ajustement de ces taux au taux de 0,4% annuel. Cette différence est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'au 30 novembre 2019, suivant le schéma indiqué à l'Annexe 2 du présent Accord dont il fait partie intégrante.

Article 2
Projets éligibles

2.1 Les ressources financières prévues à l'Article 1.1 sont utilisées par le Gouvernement de la République Tunisienne pour la réalisation des projets ou des programmes retenus par le Comité Technique de Gestion, cité à l'Article 3 ci-dessous, sur la base de la documentation technique produite par le Gouvernement de la République Tunisienne, conformément aux dispositions de l'Article 2.5.

2.2 Ces projets et programmes portent sur les secteurs prioritaires du développement socio-économique de la Tunisie en conformité avec les objectifs de la Coopération Italienne.

2.3 Les dépenses relatives aux projets éligibles au financement dans le cadre du présent Accord seront prévues au budget de l'Etat tunisien ou convenues entre les deux parties.

2.4 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord sont considérés comme activités financées partiellement ou totalement par le Gouvernement Italien dans le cadre de la mise en oeuvre de la révision des taux d'intérêt sur les crédits d'aide objet du présent Accord et sont exécutés conformément à la législation tunisienne en vigueur.

2.5 Le Gouvernement de la République Tunisienne soumet au Comité Technique de Gestion la documentation technique suivante :

a) les documents des projets comprenant les finalités générales de développement, les objectifs spécifiques, les activités, les coûts prévus et les délais des différentes étapes de leur réalisation, afin de permettre la sélection des projets et des programmes qui seront financés dans le cadre du présent Accord;
b) un rapport semestriel concernant les projets et programmes retenus indiquant les activités réalisées et les dépenses effectuées au cours de la période semestrielle précédente, y compris la documentation justificative desdites dépenses;
c) un rapport d'achèvement des projets et programmes retenus qui indique les résultats obtenus, la situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints.

Comité Technique de Gestion

3.1 Les Parties contractantes s'engagent à constituer un Comité Technique de Gestion composé des représentants du Ministère du Développement Economique et de l'Ambassadeur de la République Italienne à Tunis ou une personne désignée par lui-même. Les modalités de fonctionnement du Comité seront fixées d'un commun accord entre les Parties Contractantes et consignées dans le procès verbal de sa première réunion.

3.2 Le Comité Technique de Gestion veille à la programmation judicieuse des fonds disponibles au Fonds de Contrepartie et assure le suivi de l'exécution des projets sélectionnés.
Le Comité Technique de Gestion est chargé de:

a) sélectionner, sur la base de la documentation technique présentée par la Partie Tunisienne, les projets et programmes qui seront financés dans le cadre du présent Accord;
b) évaluer l'avancement des projets retenus sur la base de rapports d'activité périodiques d'ordre technique et financier et des inspections de suivi ;
c) constater l'achèvement desdits projets et programmes sur la base des rapports produits par la Partie Tunisienne tel qu'indiqués à l'Article 2.5;
d) transmettre, tous les six mois, par voie diplomatique, aux Autorités Italiennes compétentes la documentation relative au montant des projets sélectionnés et un rapport sur les dépenses effectuées au cours des six mois précédents pour les projets en cours ;
e) assurer la bonne application du présent Accord.

3.3 Les fonds assignés aux projets sélectionnés seront activés dans un délai de 18 mois à partir de leur sélection. Pour les projets présentant des difficultés particulières, le Comité Technique de Gestion pourrait proroger ce délai.

3.4 Dans le cas où l'une ou l'autre partie du Comité Technique de Gestion constaterait que les termes du présent Accord ne seraient pas respectés, il en informera les Autorités respectives des deux pays qui évalueront les mesures à prendre.

3.5 La documentation relative aux dépenses effectuées en dinars tunisiens, telle qu'approuvée par les Autorités compétentes de la République Tunisienne, restera à disposition du Gouvernement Italien jusqu'à cinq ans après l'achèvement du projet. La Partie Italienne peut effectuer des visites des projets pendant ou après leur exécution.

3.6 Le Comité Technique de Gestion se réunit, tous les six mois et/ou chaque fois que les deux Parties le jugent nécessaire, la première réunion devant intervenir au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de cet Accord.

3.7 La sélection du premier projet devra être effectuée au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cet Accord. La sélection des autres projets doit intervenir au plus tard avant le dernier paiement correspondant aux projets en cours de réalisation.

Article 4
Procédures d'exécution

4.1 A l'entrée en vigueur du présent Accord, la révision des modalités de remboursement des crédits d'aide italiens est autorisée par les Autorités Italiennes compétentes.

4.2 A l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement de la République Tunisienne ouvre un compte en dinars tunisiens individualisé et numéroté à la Banque Centrale de Tunisie (BCT) intitulé « Fonds de Contrepartie tuniso-italien concernant la révision des taux d'intérêt sur les crédits d'aide » (ci-après dénommé « FCP »).

4.3 Au cours de la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'Accord au 30 novembre 2019, le Gouvernement de la République Tunisienne déposera sur le compte du FCP, au moment de l'échéance de chaque tranche, l'équivalent en dinars tunisiens (DT) de la différence appliquée à chaque tranche entre l'intérêt dû et l'intérêt ajusté à 0,4%.

4.4 Les dépôts seront effectués en dinars tunisiens. Les taux de change EUR/DT et USD/DT seront calculés à la date d'échéance de chaque tranche sur la base des taux de change appliqués par la BCT pour le paiement des échéances dues.

4.5 La BCT communique à Mediocredito Centrale (MCC), tous les trois mois et à chaque fois que MCC le demande, les informations suivantes :

a) le montant en dinars tunisiens versé sur le compte et les taux de change utilisés ;
b) le montant disponible dans le compte du FCP.

La BCT soumet à MCC également la documentation comptable attestant le montant versé et le montant total disponible dans le compte du FCP.
La même documentation est transmise aussi au Comité Technique de Gestion.

4.6 A la suite de l'autorisation mentionnée à l'Article 4.1, MCC vérifie que le montant versé en dinars tunisiens pour chaque tranche est l'équivalent du montant calculé conformément aux dispositions de l'Article 4.3. Au cas où le montant déposé à l'échéance de la tranche serait inférieur au montant indiqué à l'Article 4.3, le montant résiduel sera payé par le Gouvernement de la République Tunisienne au Gouvernement de la République Italienne dans les 15 jours suivants. A l'issue favorable des contrôles susdits, MCC communique dans les 15 jours à la BCT l'ajustement des taux d'intérêt sur la tranche en échéance.

Article 5
Entrée en vigueur et dispositions finales

5.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiquées l'accomplissement des formalités requises par les législations nationales.

5.2 Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'utilisation intégrale du montant total éligible au financement des projets de développement identifiés dans le cadre du présent Accord.

5.3 Le présent Accord peut être modifié après accord entre les Parties par un échange de Notes Verbales.

5.4 Tout différend pouvant survenir lors de l'application des dispositions du présent Accord sera résolu par la voie diplomatique.

5.5 En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le présent Accord demeure en vigueur pendant une période d'un mois à compter de la date de la notification de cette dénonciation.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tunis, le 21 février 2002, en deux (2) originaux en langue française, chacun des deux faisant également foi.
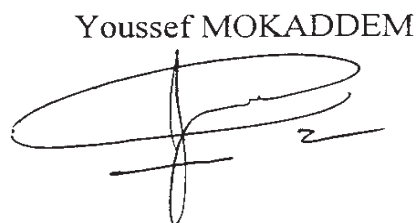
Pour la République Italienne
Le Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

Alfredo Luigi MANTICA

Pour la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

Youssef MOKADDEM

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA DERIVANTI DALLA REVISIONE DEI TASSI D'INTERESSE SUI CREDITI DI AIUTO

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ed il Governo della Repubblica Tunisina rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Europa, di seguito denominati "Parti contraenti "

Considerando che

il Governo della Repubblica Italiana ha concesso durante il periodo 1982-1994 al Governo della Repubblica Tunisina, crediti di aiuto per un ammontare (in capitale) di 376.991,862 dollari USA e 100.044.786,00 Eur., come indicato all'Allegato I del presente Accordo di cui essa è parte integrante ,

il processo verbale della 4° sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina svoltasi a Tunisi il 5 ottobre 2001, menziona l'aggiustamento dei tassi d'interesse applicati ai sopracitati crediti di aiuto, al tasso d'interesse applicato durante l'anno 2001 equivalente allo 0,4%,

Convengono quanto segue

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

1.1. Il presente Accordo intende definire le modalità di finanziamento dei progetti di sviluppo, per un ammontare a valere sui suddetti crediti di aiuto e che corrisponde alla differenza fra l'ammontare totale dei ratei d'interessi dovuti sulla base dei tassi contrattuali e l'ammontare dei tassi d'interessi dovuti successivamente all'aggiustamento di questi tassi allo 0,4% annuo. Questa differenza é calcolata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo fino al 30 novembre 2019, secondo lo schema indicato all'Allegato 2 del presente Accordo di cui è parte integrante.

Articolo 2
Progetti eleggibili

2.1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1.1. sono utilizzate dal Governo della Repubblica Tunisina per la realizzazione dei progetti o dei programmi selezionati dal Comitato Tecnico di Gestione di cui all'Articolo 3 in appresso, sulla base della documentazione tecnica prodotta dal Governo della Repubblica Tunisina in conformità alle disposizioni dell'Articolo 2.5.

2.2. Tali progetti e programmi vertono sui settori prioritari dello sviluppo socioeconomico della Tunisia in conformità agli obiettivi della Cooperazione italiana.

2.3. Le spese relative ai progetti eleggibili al finanziamento, nel quadro del presente Accordo saranno previste nel bilancio preventivo dello Stato Tunisino, oppure stabilite di comune accordo fra entrambe le parti.

2.4 I progetti realizzati nel quadro del presente Accordo, sono considerati come attività finanziate parzialmente o totalmente dal Governo italiano nel quadro dell'operazione di revisione dei tassi d'interesse sui crediti di aiuto oggetto del presente Accordo e sono eseguiti conformemente alla legislazione tunisina in vigore

2.5 Il Governo della Repubblica Tunisina sottopone al Comitato Tecnico di Gestione la seguente documentazione tecnica :

a) i documenti dei progetti comprendenti le finalità generali di sviluppo, gli obiettivi specifici, le attività, i costi previsti ed i cronogrammi di attività , al fine di consentire la selezione dei progetti e dei programmi che saranno finanziati nel quadro del presente Accordo;

b) un rapporto semestrale concernente i progetti ed i programmi prescelti indicanti le attività realizzate e le spese effettuate nel semestre precedente, ivi compresa la documentazione giustificativa di tali spese;

c) un rapporto sul completamento dei progetti e dei programmi prescelti, che indichi i risultati ottenuti, la situazione finanziaria, i tempi di realizzazione e gli obiettivi conseguiti.

Articolo 3
Comitato Tecnico di Gestione

3.1 Le Parti contraenti s'impegnano ad istituire un Comitato Tecnico di Gestione composto dai Rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Tunisi, o da una persona da quest'ultimo designata. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno stabilite di comune accordo fra le Parti Contraenti e iscritte nel processo verbale della sua prima riunione.

3.2 Il Comitato Tecnico di Gestione vigila sulla giudiziosa programmazione dei fondi disponibili sul Fondo di Contropartita e provvede al monitoraggio dell'esecuzione dei progetti selezionati..

Il Comitato Tecnico di Gestione è incaricato di:

a) selezionare, sulla base della documentazione tecnica presentata dalla Parte Tunisina, i progetti ed i programmi che saranno finanziati nel quadro del presente Accordo;

b) valutare l'avanzamento dei progetti selezionati sulla base di rapporti di attività periodici, a carattere tecnico e finanziario, e d'ispezioni di monitoraggio;

c) constatare il completamento di tali progetti e programmi sulla base dei rapporti prodotti dalla Parte Tunisina, come indicati all'Articolo 2.5;

d) trasmettere ogni sei mesi per le vie diplomatiche alle Autorità italiane competenti, la documentazione relativa all'ammontare dei progetti selezionati ed un rapporto sulle spese effettuate durante i sei mesi precedenti per i progetti in corso;

e) garantire la corretta applicazione del presente Accordo.

3.3. I fondi stanziati per i progetti selezionati saranno attivati entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla selezione di detti progetti. Per i progetti che presentano particolari difficoltà , il Comitato Tecnico di Gestione potrà prorogare questa scadenza.

3. 4 Se l'una o l'altra Parte del Comitato tecnico di Gestione constata che i termini del presente Accordo non vengono rispettati, essa ne informa le rispettive Autorità di entrambi i paesi, che valuteranno le misure da adottare.

3. 5 La documentazione relativa alle spese effettuate in dinari tunisini, approvata dalle Autorità competenti della Repubblica Tunisina, rimarrà a disposizione del Governo Italiano fino a cinque anni dopo il completamento del progetto La Parte italiana può effettuare visite sui progetti durante o dopo l' esecuzione.

3.6 Il Comitato Tecnico di Gestione si riunisce ogni sei mesi e/o ogni qualvolta le Parti lo ritengono necessario; la prima riunione dovendo svolgersi non oltre un mese dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

3.7 La selezione del primo progetto dovrà essere effettuata non oltre sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo La selezione degli altri progetti deve avvenire al più tardi prima dell'effettuazione dell'ultimo pagamento corrispondente ai progetti in corso di realizzazione.

Articolo 4
Procedure di esecuzione

4.1 Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, la revisione delle modalità di rimborso dei crediti di aiuto italiani è autorizzata dalle Autorità Italiane competenti.

4.2 Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Governo della Repubblica Tunisina apre un conto in dinari tunisini, personalizzato e numerato presso la Banca Centrale di Tunisia (BCT) denominato " Fondi di contropartita italo-tunisini derivanti dalla revisione dei tassi d'interesse sui crediti di aiuto" (di seguito denominato <<FCP>>.)

4.3 Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore dell'Accordo ed il 30 novembre 2019, il Governo della Repubblica Tunisina depositerà nel conto del FCP, al momento della scadenza di ciascun rateo, l'equivalente in dinari tunisini (DT), della differenza applicata a ciascun rateo fra l'interesse dovuto e l'interesse aggiustato allo 0,4%.

4.4. I depositi saranno effettuati in dinari tunisini. Il tasso di cambio EUR/DT e USD/DT saranno calcolati alla data di scadenza di ciascun rateo in base ai tassi di cambio applicati dalla BCT per il pagamento delle rate dovute.

4.5 La BCT comunica a Mediocredito Centrale (MCC), ad ogni scadenza trimestrale ed ogni qualvolta MCC lo richiede, le seguenti informazioni:

a) l'ammontare in dinari tunisini versato sul conto, ed i tassi di cambio utilizzati;

b) l'ammontare disponibile nel conto del FCP.

La BCT sottopone a MCC anche la documentazione contabile attestante l'ammontare versato e l'ammontare totale disponibile sul conto del FCP.

La stessa documentazione é altresi' trasmessa al Comitato Tecnico di Gestione.

4.6 A seguito dell'autorizzazione di cui all'Articolo 4.1, MCC verifica che l'ammontare versato in dinari tunisini per ciascun rateo sia l'equivalente dell' ammontare calcolato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4.3 Se l'ammontare depositato alla scadenza del rateo è inferiore all'importo indicato all'Articolo 4.3, il residuo ammontare sarà pagato dal Governo della Repubblica Tunisina al Governo della Repubblica Italiana nei 15 giorni seguenti . Se l'esito di questi controlli è favorevole, MCC comunica entro 15 giorni alla BCT l'aggiustamento dei tassi d'interesse sul rateo in scadenza.

Articolo 5
Entrata in vigore e disposizioni finali

5.1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dalle legislazioni nazionali .

5.2 Il presente Accordo rimane in vigore fino all'utilizzazione integrale dell'ammontare totale eleggibile per il finanziamento dei progetti di sviluppo identificati nel quadro del presente Accordo.

5.3 Il presente Accordo può essere modificato previo accordo fra le Parti mediante uno scambio di Note Verbali .

5.4 Ogni controversia che sorga al momento dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sarà risolta per via diplomatica.

5.5. In caso di denuncia dell'una o dell'altra Parte contraente, il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di un mese, a decorrere dalla data di notifica di tale denuncia.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi , hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tunisi il 21 febbraio 2002, in due (2) originali in lingua francese, ciascuno facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Alfredo Luigi MANTICA

PER LA REPUBBLICA TUNISINA
Il Segretario di Stato agli Affari Esteri

Youssef MOKADDEM

16.

Pechino, 22 febbraio 2002

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente il Progetto di formazione per il restauro e la preservazione dei beni culturali cinesi con il supporto dell'Istituto Nazionale Cinese dei Beni Culturali (China National Institute of Cultural Property - CNICP) di Pechino

(Entrata in vigore 28 giugno 2002)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE PROJECT: "TRAINING IN THE RESTORATION AND CONSERVATION OF THE CHINESE CULTURAL HERITAGE THROUGH THE SUPPORT OF THE CHINA NATIONAL INSTITUTE OF CULTURAL PROPERTY (CNICP) OF BEIJING".

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs and the Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC),

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation particularly related to the field of "conservation of cultural heritage";
WITHIN the framework of the agreement established during the bilateral meetings held in Rome on December 1997 and in Beijing on March 1999;
EXPRESSING their desire to implement the project named " Training in the restoration and conservation of the Chinese cultural heritage through the support of the China National Institute of Cultural Property (CNICP) of Beijing", henceforth referred as "the Project";

have agreed as follows:

ARTICLE I
BASIS OF THE RELATIONSHIPS

1.1 The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, in accordance with laws and regulations in force in each Country and in respect of existing international Agreements, recognise that the "Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Italian Republic" on Cultural Cooperation,

signed in Rome on the 6th of October 1978 and the subsequent bilateral Protocols, constitute the basis for the relationships between the Parties in the present Memorandum.

1.2 All the obligations and entitlements of the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, as defined in the present Memorandum, have to be interpreted in the spirit and the letter of the Agreements mentioned above.

ARTICLE II
PROJECT OBJECTIVE

2.1 General objective of the program is to contribute to improve the technical-scientific and methodological level in the field of conservation of cultural properties in the People's Republic of China, strengthening the China National Institute of Cultural Property (CNICP) of Beijing through the following actions:

a) The establishment of the "Excellency Education Section", within the CNICP
b) The planning of future educational projects/activities in the field of conservation of cultural properties.
c) The supply of technological equipment for the training laboratories of the CNICP .

ARTICLE III
PROJECT ACITIVITIES

3.1 The training activities, to be implemented within the project, will be divided in the following four different units:

a) Unit 1: Specialisation course in conservation of metals, ceramics and terracotta
b) Unit 2 Specialisation course in conservation of stone artefacts
c) Unit 3 Interdisciplinary specialisation course in planning conservation and restoration of monuments
d) Unit 4 Interdisciplinary specialisation course in conservation in archaeological sites.

3.2 Every unit, of maximum 20 students, will be organised with a 4 months practical and theoretical course at the CNICP.

3.3 In the framework of the didactic activities, besides of the Italian experts, a team of Chinese trainers will be foreseen.

3.4 Three field workshops in Luoyang, Henan Province, will be arranged: Shan Shan Huiguan, Da Fengxiansi, and five carved caves in Longmen.

3.5 In addition to the structures settled in the CNICP in Beijng, a Stone Restoration Laboratory for didactic on field will be created in Longmen, Longmen Grottoes Research Institute.

3.6 The Chinese side will be responsible for implementing the structural works needed to make the 3rd floor of CNICP building adequate to the reception of the training and laboratory activities and to the installation of the equipment. The Chinese side will also make available all necessary resources for the successful implementation of the project.

ARTICLE IV
PROJECT MANAGEMENT

4.1 The project will be implemented under the responsibility and guidance of the Chinese Government. The Chinese Government entrusts the implementation of the Project activities to the CNICP, under the overall authority of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC).

4.2 DGCS entrusts the implementation of the Project activities to an Institution to be selected through a bidding procedure, which will operate under the responsibility of the Italian Government and in co-operation with the above-mentioned Chinese Institutions. All relations between the DGCS and the selected Institution shall be governed by the Italian law.

4.3 A Chief Technical Adviser, appointed by the selected Institution and based in Beijing, will be responsible for all the technical and administrative tasks necessary for the proper project implementation. A local Project Director, appointed by the

CNICP and based in Beijing, will co-ordinate the project activities jointly with the Chief Technical Adviser.

4.4 Periodic reviews of the Project activities will be carried out every six months and a Project final evaluation will be made during the last three months of the project implementation. The composition of the evaluation team and its work-plan will be decided jointly by the Parties.

4.5 Any official communication concerning the Project implementation should be addressed by the parties both to the CNICP of Beijing and the Italian Embassy in Beijing.

ARTICLE V
JOINT COMMITTEES

5.1 A "Steering Committee", established in order to verify the Project implementation, will be composed by the following three Chinese and three Italian members:

a) one representative of MOFTEC
b) one representative from the DGCS or from the Local Technical Unit of the Italian Embassy in Beijing
c) one representative from the State Administration of Cultural Heritage
d) one representative from the Italian Central Institute for Restoration (Istituto Centrale del Restauro)
e) one representative from CNICP
f) one representative from the Italian Institution which will implement the project

5.2 The Steering Committee, will meet once a year, upon presentation of all relevant documentation on the ongoing or already completed project activities and on the future plan of work. They will supervise the methodological strategy during the realisation of the project and will also decide on the composition of the team which shall prepare the final evaluation of the Project. Upon invitation, other officials may also participate as observers to the meeting.

5.3 A "Project Directive/Management Unit" will also be established and will be formed by :
   a) the Chief Technical Adviser (from the Italian Institution which will implement the project)
   b) the Local Project Director (from CNICP).

5.4 A "Project Directive/Management Unit" shall:
   a) approve the six-month plan of action to be forwarded to the DGCS
   for approval;
   b) review and evaluate the Project progress reports;
   c) select the local candidates for scholarship and study-visits to Italy;
   d) monitor and check the list of equipment and goods purchased by the project.

5.5 They will also be responsible for all project activities including the preparation of the six-month operative plan, the progress reports to be submitted to the DGCS, the selection of candidates for the training courses and the study tours to Italy and the list of equipment and goods.

ARTICLE VI
COMMITMENTS OF THE ITALIAN SIDE

6.1 A fund of 2.800.680.000 Liras equal to EURO 1.446.430,51 , will be made available to cover the project implementation cost.
6.2 The Italian side will provide:

a) Executive Project editing

b) Equipment
b.1 Equipment of the Excellency Didactic Section following the detailed equipment list of the Executive Project.
A Mobile Laboratory is included in the equipment, being of strategic importance as technical supply for the two workshops, and will be provided with the stored materials already listed .
Equipment of the Stone Restoration Laboratory for didactic on the field will be created in Longmen at the Longmen Grottoes

Research Institute. The equipment and goods supplied by the project will be donated at the end of the project to the local counterparts.

b.2 Supplying of the didactic consumable stores

b.3 Transport and insurance costs of the equipment during the international travelling.

c) Training

c.1 Daily allowance expenses (board and lodging), travel and services for the Italian staff sent abroad during the project.

c.2 Travel expenses and full board treatment for the Chinese technicians during the "Abroad training stage".

c.3 Integration to the maintenance cost of the 80 Chinese trainers during the 9 months of training activity, equal to a monthly contribution of Lit. 100.000 per capita equal to EURO 51,65 . The total amount is equal to Lit 72.000.000 equal to EURO 37.184,90.

c.4 Integration to the expenses of Chinese-Italian interpreters during the Unit stages and in the workshops, with an amount of 30 million It. Liras equal to EURO 15.493,71.

c.5 Nr. 4 scholarships of 6 months each started at the end of activities in China (2nd year).

d) Management

d.1 Management costs during the activities at the CNICP and the workshops (operative office in Luoyang and on the spots): local and international telephone communications, fuel.

d.2 Service costs for the workers in Workshops A, B and C.

e) Communication

e.1 Publication of a complete report including methodologies and results of project.

e.2 Co-operation to the editing of a documentary with the resources of the Video-Centre installed in CNICP.

ARTICLE VII
COMMITMENTS OF THE CHINESE SIDE

7.1 The Chinese side will be responsible for implementing the structural works needed to make the 3rd floor of CNICP building adequate to the reception of the training and laboratory activities and to the installation of the equipment. The Chinese side will also make available all necessary resources for the successful implementation of the project.

7.2 The Chinese side will provide:

a) Place for the Excellency Didactic Section

a.1 Disposal of the place inside the CNICP office to realise the Excellency Didactic Section,
The rooms must be equipped by the Chinese counterpart with the following installations:

a.1.1 Waterworks
a.1.2 Lighting plant
a.1.3 Telephone lines
a.1.4 Air conditioning
a.1.5 Air canalisation system from aspiration cowls
a.1.6 Adequate flooring for the restoration laboratories
a.1.7 Walls repainting
a.1.8 Every other equipment that the Chinese laws provide for the architecture of scientific and restoration laboratories (fire security systems, burglar alarm, etc.)

Specification regarding the mentioned installations will be described in the Executive Project drawn up by the Italian side and discussed and approved by the Chinese counterpart.
Furthermore, the installations must be carried out according to the Chinese regulation in force.

a.2 Disposal of workers and technicians for the organisation of the Excellency Didactic Section in the CNICP. The needed resources will be defined in the Executive Project.

b) Artefacts, sites and workshops for the didactic activity

b.1 Disposal of archaeological and artistic artefacts (metals, ceramics, terracotta or stone artefacts) in the CNICP

laboratories for the training activity of Units 1 and 2. The two parties will select the artefacts jointly, before and during the training activities.

b.2 Disposal of sites and monuments for carrying out of didactic visits and drill-lessons during the project.

b.3 Disposal of the site for the realisation of Workshop A, B and C, including the eventual permissions for carrying out the activities included in this project of Co-operation.
Site A: Monumental site of Longmen
Site B: Monumental site of Shan Shaan Huiguan, Luoyang
Site C: Archaeological site of Da Fengxiansi, Longmen

b.4 Workshop A must be supplied with:
b.4.1 Provisional works:
i Fencing toward the road with signalling according to the regulations in force
ii Scaffolding and mobile scaffolding
iii Propping
iv Pulley
b.4.2 Preparation:
i Lodging for the warden or watchman service
ii Workshop office
iii Dressing room and bathrooms
iv Lunch room
v Materials storehouse
vi Waterworks
vii Lightning plant

b.5 Workshop B must be supplied with:
b.5.1 Provisional works:
i Fencing toward the road with signalling according to the regulations in force
b.5.2 Preparation:
i Lodging for the warden or watchman service
ii Workshop office and laboratory
iii Dressing room and bathrooms
iv Lunch room
v Materials storehouse
vi Waterworks
vii Lightning plant

b.6 Workshop C must be supplied with:
b.6.1 Provisional works:
i Fencing toward the road with signalling according to the regulations in force
b.6.2 Preparation:
i Lodging for the warden or watchman service
ii Workshop office and laboratory on site
iii Dressing room and bathrooms
iv Lunch room
v Materials storehouse
vi Waterworks
vii Lightning plant

b.7 Disposal, comprehensive of lodging and travel costs, of three head technicians (one for Workshop A, one for Workshop B, one for Workshop C) responsible for the management of the workshops security and of the industrial safety.
b.8 All the service cost for the workers and the Chinese technicians in Workshops A, B, C.

c) Logistic
c.1 During the two years of the activity, CNICP will put at the disposal of the Excellency Didactic Section any other existing technical and logistic resource in order to achieve the best results.
c.2 Insurance cover for all possible accidents that might occur during the activity of the course, both for the Chinese teachers and staff, and for the Italian experts.
c.3 Economic and logistic cover for board and lodging and journeys of the Chinese teachers and of other local staff dealing with the course during the Units and the workshop activity. The Italian party stands for the integration to the maintenance cost, as reported among the Italian Cooperation contributions.
c.4 Disposal of vans or other vehicles in Peking during the didactic activity and during the workshops activity to reach the sites
c.5 Disposal of an operation office as technical and logistic supplies in the city of Luoyang during the workshops.
c.6 Preparation of the operation office of some rooms with technical and general functions, as it will be specified in the Executive

Project, with all necessary appliances (desks, chairs, cupboards, telephone lines, etc.).

c.7 Disposal of workers needs for Workshop A, B and C, including salary.

c.8 Cooperation to the organization of the three workshops.

c.9 Supplying of water and electricity in the operation office

c.10 Disposal of no.4 Chinese-Italian interpreters during the Unit stages and in the workshops for total 40 month/h, including lodging and travelling costs. The Italian side contribute for a part of the salary with amount of 30 Million It. Lira equal to EURO 15.493,71.

c.11 Disposal of no.1 driver for the Mobile Laboratory, including lodging and travelling costs.

c.12 Customs formalities for the equipment sent from Italy and clearance charge.

c.13 Transport expenses inside the country for the equipment sent from Italy.

c.14 Working cost of electricity and air conditioning.

ARTICLE VIII
AMENDMENT

8. This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes between the Parties through the diplomatic channel.
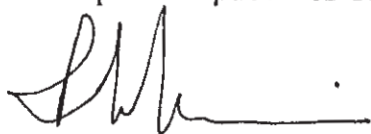
ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND DENUNCIATION

9.1 This Memorandum of Understanding shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain in force for a period of 2 (two) years.

9.2 It may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.
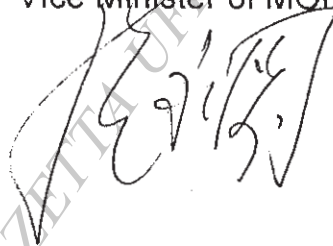
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on February 22nd, 2002, in two originals in English language, both texts been equally authentic.

For the Government of the
Italian Republic
Paolo Bruni
Ambassador of Italy in the
People's Republic of China

For the Government of the
People's Republic of China
Long Yongtu
Vice Minister of MOFTEC

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE IL PROGETTO DI FORMAZIONE PER IL RESTAURO E LA PRESERVAZIONE DEI BENI CULTURALI CINESI CON IL SUPPORTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI BENI CULTURALI (CNICP) DI PECHINO

Il Governo della Repubblica Italiana, di seguito denominato "Governo italiano" rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominato " Il Governo cinese", rappresentato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica (MOFTEC),

DESIDERANDO rafforzare relazioni di amicizia e perseguire un nuovo impegno di cooperazione tecnica in particolare nel settore della "conservazione dei beni culturali" ;

NEL QUADRO DELL'ACCORDO stabilito durante le riunioni bilaterali svoltesi a Roma nel dicembre del 1997, e a Pechino in marzo 1999;

DESIDEROSI di attuare il progetto denominato " Formazione in restauro e preservazione dei beni culturali cinesi grazie al supporto dell' 'Istituto Nazionale dei Beni Culturali della Cina (CNICP) di Pechino " di seguito denominato "il Progetto",

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Base delle relazioni

1.1. Il Governo della Repubblica Italiana ed il ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore in ciascun paese e nel rispetto degli Accordi internazionali esistenti, riconoscono che l' Accordo fra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione culturale, firmato a Roma il 6 Ottobre 1978 ed i susseguenti Protocolli bilaterali costituiscono la base delle relazioni fra le Parti nel presente Memorandum.

1.2 Tutti gli obblighi ed i diritti del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica Popolare Cinese, come definiti nel presente Memorandum, devono essere interpretati nello spirito e secondo la lettera dei suddetti Accordi.

ARTICOLO II

Finalità del Progetto

2.1. L'obiettivo generale del programma è di contribuire al miglioramento del livello tecnico-scientifico e metodologico nel settore della conservazione dei beni culturali nella Repubblica Popolare Cinese, rafforzando l'Istituto Nazionale dei Beni Culturali (CNICP) di Pechino " per mezzo delle seguenti azioni:

a) Istituzione della " Sezione di Eccellenza dell'Istruzione" nell'ambito del CNICP;

b) Pianificazione di futuri progetti/ attività didattiche nel settore della preservazione dei beni culturali.

c) Fornitura di attrezzature tecnologiche per i laboratori di formazione del CNICP.

ARTICOLO III

Attività del Progetto

3.1. Le attività di formazione da attuare nell'ambito del progetto saranno suddivise nelle quattro diverse unità, di seguito indicate:

a) Unità 1: Corso di specializzazione per la preservazione di metalli, ceramiche e terracotta;

b) Unità 2: Corso di specializzazione per la preservazione di manufatti di pietra

c) Unità 3: corso di specializzazione interdisciplinare per pianificare la preservazione ed il restauro dei monumenti.

d) Unità 4: Corso di specializzazione interdisciplinare per la preservazione nei siti archeologici.

3.2 Ogni unità , composta al massimo da 20 studenti, sarà organizzata mediante un corso pratico e teorico di 4 mesi presso il CNICP.

3.3. Nel quadro delle attività didattiche, oltre agli esperti italiani è prevista una squadra di formatori cinesi.

3.4 Saranno organizzati tre officine sul campo a Luoyang, nella Provincia di Henan: Shan Shan Huigang, Da Fengxiansi e cinque caverne scolpite a Longmen.

3.5 Oltre alle strutture istituite nel CNICP a Pechino , un laboratorio di restauro della pietra per la didattica sul campo sarà creato a Longmen, presso l'Istituto di Ricerca per le Grotte di Longmen.

3.6. La Parte cinese sarà responsabile dell'attuazione delle opere strutturali necessarie per rendere il terzo piano dell'edificio CNICP adeguato ad ospitare le attività di formazione e di laboratorio e l'installazione delle attrezzature. La Parte cinese metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per una buona attuazione del progetto.

ARTICOLO IV

Gestione del Progetto

4.1. Il progetto sarà attuato sotto la responsabilità e la guida del Governo cinese. Il Governo cinese affida la realizzazione delle attività del progetto al CNICP, all'autorità generale del Ministro del Commercio Estero e della Cooperazione Economica (MOFTEC).

4.2 La DGCS affida la realizzazione delle attività del Progetto ad un Istituto da selezionare mediante una procedura di appalto; detto Istituto opererà sotto la responsabilità del Governo Italiano ed in cooperazione con le summenzionate istituzioni cinesi. Tutte le relazioni fra la DGCS e le istituzioni selezionate saranno disciplinate dalla legislazione italiana.

4.3 Un Consigliere Tecnico Capo, nominato dall'Istituzione selezionata, e basato a Pechino, sarà responsabile di tutti i compiti tecnici e amministrativi necessari per un'adeguata realizzazione del progetto. Un Direttore del Progetto locale, designato dal CNICP e basato a Pechino, coordinerà le attività del progetto congiuntamente al Consigliere Tecnico Capo.

4.4 Saranno passate in rassegna ogni sei mesi le attività del progetto, ed una valutazione finale del Progetto sarà effettuata durante gli ultimi tre mesi della realizzazione del progetto. La composizione della squadra di valutazione ed il suo programma di lavoro saranno stabiliti di comune accordo fra le Parti.

4.5 Ogni comunicazione ufficiale concernente la realizzazione del Progetto dovrebbe essere indirizzata dalle Parti sia al CNICP di Pechino , sia all'Ambasciata Italiana a Pechino .

ARTICOLO V

Comitati congiunti

5.1. Un Comitato direttivo" istituito al fine di verificare la realizzazione del Progetto, sarà composto dai seguenti tre membri cinesi e da tre membri italiani:

a) un rappresentante del MOFTEC ;

b) un rappresentante della DGCS o dell'Unità Tecnica Locale dell'Ambasciata Italiana a Pechino;

c) Un rappresentante della Pubblica Amministrazione per i Beni Culturali ;

d) Un rappresentante dell'Istituto Centrale del Restauro ;

e) Un rappresentante del CNIP;

f) Un Rappresentante dell'Ente Italiano che realizzerà il progetto.

5.2. Il Comitato direttivo si riunisce una volta l'anno, dietro presentazione di tutta la rilevante documentazione sulle attività di progetto in corso o già completate, e sul futuro programma di lavoro. Il Comitato esamina la strategia metodologica durante la realizzazione del progetto e decide la composizione della squadra che predisporrà la valutazione finale del Progetto. Su invito, altri funzionari possono anch'essi partecipare in quanto osservatori alla riunione.

5.3 Sarà altresì istituita ' una "Unità di gestione/direttiva del Progetto" composta da:

a) il Consigliere Tecnico Capo (proveniente dall'Ente italiano che attua il progetto) ;

b) Il Direttore locale del Progetto (proveniente dal CNICP).

5.4. Una Unità di gestione/direttiva del Progetto":

a) approverà il piano semestrale di azione da trasmettere alla DGCS per approvazione;

b) passerà in rassegna e valuterà i rapporti sull'avanzamento del Progetto;

c) selezionerà i candidati locali per le borse di studio e le visite di studio in Italia;

d) monitorerà e controllerà la lista delle attrezzature e delle merci acquistate dal progetto.

5.5. Esse saranno anche responsabili di tutte le attività del progetto, compresa la predisposizione del piano semestrale operativo, i rapporti di avanzamento da sottoporre alla DGCS, la selezione dei candidati per i corsi di formazione e le visite di studio in Italia, nonché la lista delle attrezzature e delle merci.

ARTICOLO VI

Impegni della Parte Italiana

6.1 Un fondo di Lire 2.800.6800 Lire, pari a EURO 1.446.430,51, sarà messo a disposizione per far fronte ai costi della realizzazione del progetto.

6.2 La Parte italiana fornirà:

a) L'edizione del Progetto Esecutivo

b) le attrezzature

b.1 Attrezzature della Sezione di Eccellenza Didattica conformemente alla lista dettagliata di equipaggiamenti del Progetto .Esecutivo.

Un Laboratorio Mobile, d'importanza strategica per quanto riguarda la fornitura tecnica per le due officine, è incluso nelle attrezzature e sarà rifornito con i materiali di scorta già elencati.

Saranno installate presso l'Istituto di Ricerca per le Caverne di Longmen, a Longmen, le attrezzature del Laboratorio di Restauro della Pietra per l'apprendimento didattico sul campo. Al termine del progetto, le attrezzature e le merci fornite dal progetto saranno donate alle controparti locali.

b.2 Fornitura di articoli didattici di consumo "usa e getta".

b.3 Costi di trasporto e di assicurazione delle attrezzature durante i viaggi internazionali.

c) Formazione

c.1 Diaria giornaliera (vitto ed alloggio) , viaggio e servizi per il personale italiano inviato all'estero durante il progetto.

c.2 Spese di viaggio e trattamento di pensione completa per i tecnici cinesi durante lo "Stage di formazione all'estero".

c.3 Integrazione del costo di mantenimento degli 80 formatori cinesi durante i 9 mesi di attività di formazione, pari ad un contributo mensile di Lire 100.000 pro-capite, ossia EURO 51,65. L'ammontare totale è pari a Lire 72.000.000 , ossia EURO 37.184,90.

c.4 Integrazione delle spese degli interpreti di cinese-italiano durante i corsi nelle Unità e nei cantieri, per un ammontare di 30 milioni di Lire italiane pari ad EURO 15.493,71.

c.5 N. 4 borse di studio di 6 mesi l'una, a decorrere dalla fine delle attività in Cina. (2° anno).

d) Gestione

d.1 Costi di gestione durante le attività presso il CNICP e nei cantieri (Ufficio operativo a Luoyang e nei luoghi)::comunicazioni telefoniche locali ed internazionali; carburante .

d.2 Costi di assistenza per i lavoratori dei cantieri A, B, e C.

e) Comunicazione

e.1 Pubblicazione di un rapporto completo, ivi comprese le metodologie ed i risultati del progetto

e.2 Cooperazione per l'edizione di un documentario con le risorse del Video-Centro installato al CNICP.

ARTICOLO VII

Impegni della Parte cinese

7.1 La Parte cinese sarà responsabile della realizzazione delle opere strutturali necessarie per rendere il terzo piano dell'edificio CNICP adeguato ad ospitare le attività di formazione e di laboratorio nonché l'installazione delle attrezzature. La Parte cinese inoltre porrà a disposizione tutte le risorse necessarie per una buona realizzazione del progetto.

7.2 La Parte cinese fornirà:

a) Uno spazio per la Sezione di eccellenza didattica.

a.1 Sistemazione dello spazio all'interno degli uffici del CNICP per realizzare la Sezione di eccellenza didattica.

Le stanze devono essere attrezzate dalla controparte cinese con i seguenti impianti:

a.1.1. opere idriche

a 1.2 Impianto di illuminazione

a.1.3 Linee telefoniche

a.1.4. Condizionatori d'aria

a.1.5. Sistema di canalizzazione dell'aria mediante cappe di aspirazione

a.1.6. Un pavimento adeguato per i laboratori di restauro

a.1.7. Tinteggiatura dei muri

a.1.8. Tutti gli altri equipaggiamenti previsti dalle leggi cinesi per l'architettura di laboratori scientifici e di restauro (sistemi di sicurezza anti-incendio, sistemi antifurto, ecc.).

Le specifiche relative ai summenzionati impianti saranno descritte nel Progetto Esecutivo elaborato dalla Parte Italiana e saranno discusse ed approvate dalla controparte cinese. Inoltre, gli impianti devono essere messi in funzione secondo il regolamento cinese in vigore.

a.2 Disponibilità di lavoratori e di tecnici per l'organizzazione della Sezione di Eccellenza didattica presso il CNICP. Le risorse necessarie saranno definite nel Progetto Esecutivo.

b) Manufatti, siti e cantieri per l'attività didattica

b.1 Disponibilità di manufatti archeologici ed artistici (metalli, ceramiche, terracotta o manufatti di pietra) nei laboratori del CNICP per le attività di formazione delle Unità 1 e 2. Entrambe le Parti selezioneranno i manufatti di comune accordo, prima e durante le attività di formazione.

b.2 Disponibilità dei siti e dei monumenti per effettuare visite didattiche ed esercitazioni durante il progetto;

b.3 Disponibilità del sito per la realizzazione del cantiere A,B e C, compresi gli eventuali permessi per effettuare le attività previste in questo progetto di cooperazione .

Sito A: Sito monumentale di Longmen

Sito B: Sito monumentale di Shan Shaan Huiguan, Luoyang

Sito C: Sito archeologico di Da Fengxiansi, Longmen

b.4 Il cantiere A deve essere munito di:

b.4.1 Strutture provvisorie

i Recinzione verso la strada con segnali, secondo i regolamenti in vigore

ii Scaffalature e scaffalature mobili

iii Sostegni

iv)Pulegge

b.4.2 Predisposizione di:

i Un alloggio per il custode o la guardia notturna

ii Un ufficio per le officine

iii Spogliatoio e bagni

iv Sala da pranzo

v Magazzino per i materiali

vi Impianti idrici

vii Impianto d'illuminazione

b.5 Il cantiere B deve essere munito di:

b.5.1 Strutture provvisorie

i Recinzione verso la strada con segnali secondo i regolamenti in vigore

b.5.2 Predisposizione di:

i un alloggio per il custode o la guardia notturna

ii un ufficio per i cantieri ed il laboratorio sul sito

iii spogliatoio e bagni

iv sala da pranzo

v magazzino per i materiali

vi Impianti idrici

vii Impianto d'illuminazione

b.6 Il cantiere C deve essere munito di:

b.6.1 Strutture provvisorie :

i Recinzione verso la strada con segnali, secondo i regolamenti in vigore.

b.6.2 Predisposizione di:

i un alloggio per il custode o la guardia notturna

ii un ufficio per i cantieri ed il laboratorio sul sito

iii Spogliatoio e bagni

iv Sala da pranzo

v Magazzino per i materiali

vi Impianti idrici

vii Impianto d'illuminazione

b.7 Disponibilità, comprendente i costi di alloggio e di viaggio, di tre Capi tecnici (uno per il cantiere A, uno per il cantiere B, uno per il cantiere C) responsabili della sorveglianza dei cantieri e della sicurezza industriale.

b.8 Tutti i costi di assistenza per i lavoratori ed i tecnici cinesi nei cantieri A,B, C.

c) Logistica

c.1 Durante i due anni di attività , il CNICP metterà a disposizione della Sezione di Eccellenza didattica tutte le altre risorse tecniche e logistiche esistenti, al fine di conseguire i migliori risultati.

c.2 Copertura assicurativa per tutti gli eventuali incidenti che potrebbero accadere durante l'attività del corso, sia per gli insegnanti e lo staff cinesi, sia per gli esperti italiani.

c.3 Copertura economica e logistica per vitto e alloggio e per i viaggi degli insegnanti cinesi e dell'altro personale locale addetto al corso durante le Unità e l'attività del cantiere. La Parte italiana dividerà le spese per l'integrazione del costo di mantenimento, come dichiarato, fra i contributi della Cooperazione italiana.

c.4 Disponibilità di pulmini o di altri veicoli a Pechino durante l'attività didattica e l'attività dei cantieri , per raggiungere i siti.

c5 Disponibilità di un ufficio operativo addetto alle forniture tecniche e logistiche nella città di Luoyang durante i cantieri.

c.6 Installazione dell'ufficio operativo in alcune stanze con funzioni tecniche e generali, come ciò sarà specificato nel Progetto Esecutivo con tutte le pertinenze necessarie (scrivanie, sedie, armadi, linee telefoniche ecc.).

c.7 Adempimento dei bisogni dei lavoratori addetti ai cantieri A,B e C, salario compreso.

c.8 Cooperazione per l'organizzazione dei tre cantieri .

c.9 Erogazione di acqua e di elettricità nell'ufficio operativo.

c.10 Disponibilità di n. 4 interpreti cinese-italiano durante i corsi nelle Unità e nei cantieri, per un totale di 40 mesi, compresi i costi di alloggio e di viaggio. La

Parte Italiana contribuisce per una parte del salario con un ammontare di 30 milioni di lire italiane, pari ad EURO 15.493,71.

c.11 Disponibilità di n.1 autista per il Laboratorio mobile, compresi i costi di alloggio e di viaggio.

c.12 Adempimenti doganali per le attrezzature inviate dall'Italia e le spese di sdoganamento.

c.13 Spese di trasporto all'interno del paese per le attrezzature inviate dall'Italia.

c.14 Costi correnti dell'elettricità e del condizionamento d'aria.

ARTICOLO VIII

Emendamento

8. Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti per mezzo di uno Scambio di Note fra le Parti, tramite le vie diplomatiche.

ARTICOLO IX

Entrata in vigore, durata e denuncia

9.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne ed esso rimarrà in vigore per un periodo di 2 (due) anni.

9.2. Esso può essere denunciato da una delle Parti con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 22 febbraio 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Paolo BRUNI
Ambasciatore d'Italia presso
La Repubblica Popolare di Cina

Per il Governo della
Repubblica Popolare di Cina
Long Yongtu
Vice Ministro del MOFTEC

17.

Roma, 17 aprile 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Uganda sulla cancellazione del debito della Repubblica di Uganda (Club di Parigi del 12 settembre 2000), con Annessi

(Entrata in vigore 17 aprile 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Uganda, signed in Paris on September 12, 2000 by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts and financial conventions concluded before June 20th 1999, for both principal and contractual interest, due from the Government of Uganda to Italy through "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" and MEDIOCREDITO CENTRALE;

b) 100% of late interest on debts envisaged in paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. For debts owed to SACE late interest will be computed at the rate of 6,57% p.a., while for debts owed to MEDIOCREDITO CENTRALE late interest will be computed at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1% p.a.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Uganda continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Uganda commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE III

The infringement of the commitments set forth in Article II will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;

c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Art. II, para.2.

ARTICLE IV

1. Should the verifications set forth in Article III indicate that the Government of the Republic of Uganda does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Uganda to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Republic of Uganda not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Uganda will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article II are deemed re-established, according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article II are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE V

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in article I of this Agreement.
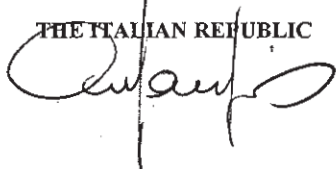
ARTICLE VI

The present Agreement will come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article II, para. 2.
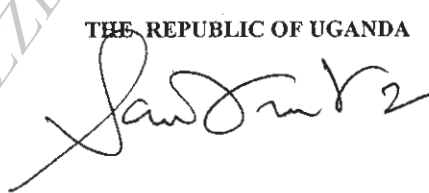
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at ROME on 17.04.02 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Uganda, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica di Uganda, firmato a Parigi il 12 settembre 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione:

a) del 100% dei debiti insoluti alla data della firma del presente Accordo relativi a contratti e convenzioni finanziarie concluse antecedentemente al 20 giugno 1999, sia per il capitale che per gli interessi contrattuali, dovuti dal Governo della Repubblica di Uganda all'Italia tramite la "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE;
b) del 100% degli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati dalle date di scadenza e maturati fino alla data del presente Accordo. Per i debiti dovuti alla SACE, gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 6,57% annuo, mentre per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso stabilito nella relativa Convenzione Finanziaria, incrementato di un margine dell'1% annuo.

I debiti sopra menzionati sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati possono essere rivisti con il consenso delle due Parti.

Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni concluse successivamente al 20 giugno 1999 non sono comprese nella presente cancellazione né in qualsiasi altra futura riorganizzazione del debito.

ARTICOLO II

1. Al fine di ottenere la cancellazione del debito sopra menzionata, il Governo della Repubblica di Uganda continua ad impegnarsi a:

   a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad astenersi dall'uso della forza quale mezzo di composizione delle controversie internazionali;
   b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata di concerto con la società civile del paese ed i partner internazionali;
   c) assegnare al bilancio nazionale risorse per scopi militari non superiori alle legittime necessità di sicurezza e difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica di Uganda si impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo, il progetto di stanziamento dei fondi (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) liberati per effetto della cancellazione del debito, in conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO III

La violazione degli obblighi di cui all'Articolo II sarà verificata in base a quanto segue:

a) le delibere delle Organizzazioni Internazionali (in particolare del sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) relazioni ufficiali sullo stato d'avanzamento dell'attuazione del progetto (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) di cui al precedente Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche di cui all'Articolo III risulti che il Governo della Repubblica di Uganda non soddisfa uno o più obblighi di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica di Uganda di avviare consultazioni bilaterali. Su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e qualora applicabile, tali consultazioni possono essere sostituite da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri. Qualora il Governo della Repubblica di Uganda non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, ovvero tali consultazioni non dovessero essere soddisfacenti in considerazione della gravità delle violazioni degli obblighi di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana può decidere di sospendere il presente Accordo. Durante la sospensione, il Governo della Repubblica di Uganda sarà tenuto ad effettuare tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente fissate e dovute successivamente alla decisione sopra menzionata.
2. Quando le condizioni enunciate all'Articolo II saranno considerate ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione la possibilità di revocare la sospensione.
3. Nel caso in cui, dopo un periodo di tempo ragionevole, si riterrà che le condizioni di cui all'Articolo II non siano state ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia sarà effettiva trenta giorni dopo la relativa notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune, né gli obblighi contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al termine del progetto, come previsto all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 aprile 2002 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: A. Mantica)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA

(F.to: firma illeggibile)

18.

Bucarest, 24 aprile 2002

Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Romania per l'esenzione dall'obbligo di visto agli autisti che effettuano trasporti di merci e passeggeri tra i due Paesi

(Entrata in vigore 1° maggio 2002)

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot. n. 1890

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri di Romania ed ha l'onore di proporre quanto segue:

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania concordano di estendere l'esenzione dall'obbligo di visto, per un periodo non superiore a 90 giorni, agli autisti che effettuino trasporti di merci e passeggeri tra i due Paesi, che siano cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e che siano in possesso di un passaporto valido.

L'utilizzo di tale agevolazione resta comunque vincolato al rispetto della normativa vigente in ciascun Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio.

Qualora il Governo della Romania concordi con quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta, di uguale tenore, di codesto onorevole Ministero, costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrera' in vigore alla data del 1^ maggio 2002.

L'accordo avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato mediante notifica, con un preavviso di almeno tre mesi, da ciascuno dei due Governi.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri di Romania gli atti della sua piu' alta stima.

Bucarest, 24 aprile 2002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA ROMANIA
Direzione Relazioni Consolari
BUCAREST

AMBASCIATA D'ITALIA - BUCAREST
VISTO: per copia conforme all'originale

Il Vice Commissario Economico
Finanziario e Commerciale
(Alida Pozzali)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. B5/ 7014

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă complimentele sale Ambasadei Italiei la Bucureşti şi are onoarea de a se referi la Nota Verbală nr. 1890 din 24.04.2002 prin care se propune următorul Acord:

„Guvernul Republicii Italiene şi Guvernul României sunt de acord să extindă eliminarea obligativităţii vizei, pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, pentru şoferii care efectuează transporturi de mărfuri şi pasageri între cele două ţări, care sunt cetăţeni ai uneia sau a celeilalte Părţi din Acord şi care deţin un paşaport valabil.

Folosirea unei astfel de înlesniri rămâne oricum supusă respectării normelor în vigoare în fiecare stat în materie de imigrare, de muncă şi de comerţ.

Dacă Guvernul României este de acord cu cele de mai sus, această Notă Verbală şi Nota Verbală de răspuns, de acelaşi nivel, a Ministerului dumneavoastră vor constitui un Acord între cele două Guverne, care va intra în vigoare la data de 1 mai 2002."

Ministerul Afacerilor Externe al României are onoarea de a informa ca Guvernul român este de acord în ceea ce priveşte conţinutul Notei Verbale de mai sus.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte această ocazie pentru a reînnoi Ambasadei Italiei la Bucureşti expresia celei mai înalte consideraţii.

Bucureşti, 24 aprilie 2002

AMBASADEI ITALIEI
B U C U R E Ş T I

Aleea Modrogan nr. 14, sector 1, Bucureşti, tel.: 01-230.21.60, fax: 01-230.74.89
e-mail: *mae@mae.ro*

TRADUZIONE DAL ROMENO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. B5/7014

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Bucarest ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 1890 del 24.04.2002 con cui si propone l'Accordo che segue:

"Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania sono d'accordo ad estendere l'eliminazione dell'obbligo del visto, per un periodo che non superi 90 giorni, per gli autisti che effettuano trasporti di merce e passeggeri tra i due Paesi, che sono cittadini di una o dell'altra Parte dell'Accordo e che sono in possesso di un passaporto valido.

L'adoperare di tale agevolazione rimane comunque sottoposta all'osservanza delle norme vigenti in ciascun Stato in materia di immigrazione, di lavoro e di commercio.

Se il Governo della Romania e' d'accordo con quanto sopra menzionato, questa Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta, dello stesso livello, del Vostro Ministero costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrera' in vigore il 1 maggio 2002".

Il Ministero degli Affari Esteri della Romania ha l'onore di informare che il Governo romeno e' d'accordo sul contenuto della Nota Verbale sopra citata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Bucarest i sensi della sua piu' alta considerazione.

Bucarest, 24 aprile 2002

Ambasciata d'Italia a Bucarest

19.

Buenos Aires, 9 maggio 2002

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina concernente le condizioni e le modalità di concessione di un credito di aiuto di 25 milioni di Euro per un programma a favore del settore sanitario pubblico, con Allegato

(Entrata in vigore 4 settembre 2002)

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA CONCERNENTE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO DI 25 MILIONI DI EURO PER UN PROGRAMMA A FAVORE DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina,

ISPIRATI dai vincoli storici derivanti dai legami speciali di sangue e culturali che esistono tra i loro popoli,

TENUTO CONTO della situazione sanitaria e sociale critica che attraversa attualmente la Repubblica Argentina, aggravata da una congiuntura di crisi economica che coinvolge i settori meno favoriti della popolazione argentina,

CONSIDERATA l'intenzione del Governo della Repubblica Italiana di accordare, al Governo della Repubblica Argentina un finanziamento di Euro 25.000.000.- (Euro venticinque milioni) sotto forma di credito di aiuto, quale sostegno alla spesa sociale pubblica argentina attraverso l'importazione dall'Italia e l'acquisto in Argentina di beni e servizi finalizzati ad aiutare il sistema sanitario pubblico argentino a far fronte alle esigenze della popolazione, con priorità per i gruppi più vulnerabili,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum i termini e gli acronimi indicati di seguito, nel testo del Memorandum d'Intesa, hanno il seguente significato:

a) *Memorandum* - Il presente Memorandum d'Intesa;
b) *Parti* - Governo della Repubblica Italiana ed Governo della Repubblica Argentina;

c) *Finanziamento* - Credito di aiuto;
d) *Allegato* - Allegato al Memorandum d'Intesa che forma parte integrante del medesimo;
e) *Programma* - importazione e acquisto in Argentina di beni e servizi;
f) *Mediocredito Centrale* - Mediocredito Centrale S.p.A.;
g) *Convenzione Finanziaria* - Convenzione Finanziaria da stipularsi tra Mediocredito Centrale S.p.A. ed il Ministero dell'Economia argentino;
h) *M.A.E. - D.G.C.S.* - Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
i) *"legata"* - Termine riferito a beni e servizi connessi di origine italiana;
j) *"slegata"* - Termine riferito a beni e servizi connessi di origine argentina;
k) *Enti* - Enti sanitari pubblici argentini competenti;
l) *Esperto* - Esperto italiano designato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
m) *Banche Agenti* - Trattasi di due banche che svolgono attività nell'ambito del Programma; l'una in Italia e l'altra in Argentina;
n) *Mutuatario* - il Ministero dell'Economia argentino;
o) *OPS* - Organizzazione Panamericana della Salute.

ARTICOLO 2

OBIETTIVO DEL FINANZIAMENTO

1. Le Parti concordano che il Finanziamento sarà utilizzato per sostenere la capacità del sistema sanitario pubblico argentino di far fronte alle esigenze della popolazione, con priorità per i gruppi più vulnerabili, e sarà destinato esclusivamente per l'importazione e l'acquisto in Argentina di beni e servizi connessi da utilizzare nell'ambito del servizio sanitario pubblico, così come specificato all'Allegato del presente Memorandum - sezione B.

2. In particolare:

a) i beneficiari del Finanziamento dovranno essere gli utenti del sistema sanitario pubblico; beneficiari intermedi saranno invece le strutture ospedaliere e territoriali del servizio sanitario pubblico;

b) la distribuzione geografica degli aiuti dovrà riflettere, in linea di principio e tenendo conto dei bisogni prioritari, la distribuzione geografica della popolazione assistita dal Servizio Sanitario Pubblico;

c) i contratti commerciali, stipulati nell'ambito del Programma, dovranno prevedere la consegna delle forniture direttamente alle strutture ospedaliere e territoriali (provinciali) del servizio sanitario pubblico.

ARTICOLO 3

FINANZIAMENTO ITALIANO

1. Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo della Repubblica Argentina, che accetta, un Finanziamento di Euro 25.000.000.- (Euro venti cinque milioni). A tal fine saranno impartite istruzioni al Mediocredito Centrale, di concedere il Finanziamento al Governo argentino in forza di una Convenzione Finanziaria.

2. Il Finanziamento sarà accordato a condizioni tali da assicurare un elemento di concessionalità superiore all'80% (ottanta percento). Il rimborso del Finanziamento sarà effettuato in rate semestrali costanti e posticipate secondo i termini e le modalità indicati/e nella Convenzione Finanziaria.

3. I beni e servizi connessi forniti nell'ambito del Programma saranno di origine italiana; tuttavia un importo massimo fino al 50% (cinquanta percento) del Finanziamento potrà essere utilizzato per finanziare l'acquisto di beni e servizi connessi di origine argentina.

4. I contratti commerciali a valere sul Finanziamento saranno espressi in Euro per le forniture di origine italiana ed in valuta locale per le forniture di origine argentina.
Qualora nell'ambito di uno stesso progetto o di una stessa iniziativa siano previste due componenti, l'una espressa in Euro e l'altra in valuta locale, tali componenti dovranno formare oggetto di contratti separati.

ARTICOLO 4

UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Finanziamento dovrà essere utilizzato per l'acquisto ai prezzi di mercato di beni e servizi connessi, secondo le modalità previste dal presente Memorandum e dall'Allegato, nonché al pagamento delle spese connesse al trasporto ed all'assicurazione di tali beni fino a destino con relativa consegna alle strutture ospedaliere e territoriali del sistema

sanitario pubblico.
I predetti pagamenti saranno effettuati contro rilascio di fattura definitiva e quietanza liberatoria.

2. Le modalità di pubblicizzazione del presente Programma, i criteri di selezione dei fornitori di beni e servizi connessi nonché le modalità di pagamento delle forniture saranno:

a) per quanto riguarda la parte "legata", relativa agli acquisti da effettuare in Italia, quelle previste dall'Unione Europea (Manuale di Istruzioni - "Contratti per Lavori, Forniture e Servizi per la Cooperazione Comunitaria con Paesi Terzi" - 10 novembre 1999);

b) per quanto riguarda la parte "slegata", relativa agli acquisti da effettuare in Argentina, quelle previste dalla Banca Mondiale in materia di "procurement"; in particolare, (i) per beni e servizi connessi di valore pari o superiore al controvalore in valuta locale di Euro 1.000.000.- (Euro un milione) si farà ricorso a gara semplificata aperta ad imprese argentine e (ii) per beni e servizi connessi di valore inferiore al controvalore in valuta locale di Euro 1.000.000.- (Euro un milione) si farà ricorso alla procedura basata su offerte ricevute, ove possibile, da almeno 3 (tre) diversi fornitori argentini. Contratti di valore inferiore al controvalore in valuta locale di Euro 25.000.- (Euro venti cinque mila) non saranno finanziabili nell'ambito del Programma.

ARTICOLO 5

FUNZIONI STRUTTURALMENTE CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

1. Nell'ambito del Programma il Ministero della Sanità si avvarrà dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica dell'OPS.

2. L'OPS, in stretto collegamento con il Ministero della Sanità argentino e con gli Enti, svolgerà le seguenti funzioni:

a) assistenza tecnica alla programmazione dei fabbisogni;

b) assistenza tecnica alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, tenendo conto di quanto indicato nell'Allegato;

c) predisposizione delle liste di beni e servizi connessi, articolate per lotti e per destinatari operativi (strutture ospedaliere e territoriali del

sistema sanitario pubblico), complete delle specifiche tecniche di ogni "item" e delle indicazioni circa le modalità di confezione dei beni ivi incluse quelle destinate ad assicurare la "visibilità" italiana;

d) assistenza tecnica agli Enti nelle procedure di selezione dei fornitori come previsto dal comma 2 del precedente articolo 4 del presente Memorandum;

e) monitoraggio dei procedimenti d'imballaggio, di trasporto e di distribuzione dei lotti;

f) monitoraggio dell'uso appropriato dei beni;

g) assistenza tecnica alle strutture pubbliche per migliorare l'uso dei beni, le modalità di organizzazione dei servizi, le capacita' operative del personale nonché altri aspetti tecnici e di gestione ritenuti necessari per ridurre la vulnerabilità delle predette strutture pubbliche rispetto alle fluttuazioni di mercato e ad altri rischi connessi nonché per migliorare la loro capacita' di occuparsi delle persone in maggiore difficoltà e dei gruppi più vulnerabili, nell'ambito dei programmi indicati nell'Allegato;

h) assistenza tecnica al Ministero della Sanità argentino per la stesura dei rapporti di cui al ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente Memorandum;

i) assistenza tecnica agli Enti per migliorare, nell'uso dei beni e servizi del Programma, il collegamento con strutture e attori italiani che possono contribuire ad elevare la qualità dei servizi ospedalieri e territoriali nonché i programmi nazionali argentini indicati nell'Allegato.

2. bis. Per le predette funzioni verrà stipulato uno specifico accordo tra il Governo italiano, il Governo argentino e l'OPS.

3. Le spese necessarie per assicurare tali funzioni saranno sostenute dal Governo italiano sotto forma di contributo a dono all'OPS.

ARTICOLO 6

RUOLI E COMPETENZE

1. Il M.A.E. – D.G.C.S. procederà alla designazione di un Esperto al quale sarà demandato il compito di verificare, in collaborazione con il Ministero della Sanità e l'OPS, la regolare attuazione dei contenuti del Memorandum, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente Memorandum nonché di esprimere pareri sulla conformità delle liste di beni e servizi connessi richiesti.

Le operazioni di acquisto dei beni e servizi che saranno effettuate sulla base delle liste e delle specifiche tecniche fornite dall'OPS, d'intesa con il Ministero della Sanità argentino, dagli Enti competenti, in base alla legislazione argentina.

2. Il Governo argentino procederà alla designazione di due banche di livello, di comprovata esperienza internazionale, per le attività da svolgere in Italia ed in Argentina.

Alle due Banche Agenti sarà demandata la gestione dei rispettivi conti correnti in Euro che saranno vincolati, anche per gli interessi maturati, all'esclusivo utilizzo del Finanziamento in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 4 del presente Memorandum. Detti conti correnti saranno denominati "Governo della Repubblica Argentina - Finanziamento del Governo della Repubblica Italiana a sostegno della spesa sociale pubblica in Argentina".

Relativamente ai conti correnti così costituiti il Governo argentino si impegna a tutelare, di concerto con il M.A.E. - D.G.C.S., anche nelle sedi giurisdizionali, l'immunità riconosciuta dal diritto internazionale ai beni destinati ad uso pubblico della Repubblica Argentina.

3. Tra le Banche Agenti, di cui al comma 2 del presente articolo, non dovranno sussistere vincoli di proprietà diretti od indiretti.

ARTICOLO 7

GESTIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Sarà cura del Governo argentino, di concerto con gli attori di cui all'articolo 5 nonché al comma 1 dell'articolo 6 del presente Memorandum, predisporre le procedure di gestione del Finanziamento; tali procedure

dovranno essere coerenti con il contenuto del Memorandum, con particolare riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 nonché dal comma 2 del precedente articolo 4 del Memorandum stesso.

2. I termini e le modalità di erogazione del Finanziamento saranno regolamentati/e dalla Convenzione Finanziaria.

3. Relativamente alla quota "slegata", l'erogazione del Finanziamento avverrà in tre "tranches" consecutive pari, rispettivamente, ad Euro 4.500.000.- (Euro quattro milioni cinque cento mila), Euro 4.000.000.- (Euro quattro milioni) ed Euro 4.000.000.- (Euro quattro milioni); la prima "tranche" verrà erogata dopo l'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria e, quelle successive, in funzione dell'utilizzo dei 2/3 (due terzi) delle "tranches" precedenti.

4. Gli Enti faranno pervenire al Ministero della Sanità argentino i "dossier" contenenti i contratti commerciali per l'acquisizione dei beni e servizi connessi, stipulati nell'ambito del Programma. Il Governo argentino trasmetterà i "dossier", unitamente ai pareri di cui la comma 1 del precedente articolo 6 del Memorandum, all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires che provvederà al loro inoltro al M.A.E. - D.G.C.S.; quest'ultimo, previa verifica della regolarità della documentazione, notificherà al Mediocredito Centrale il proprio "no objection" per il finanziamento dei contratti commerciali.
Alla ricezione del "no objection" del MAE - DGCS, il Mediocredito Centrale, provvederà ed effettuare le necessarie verifiche ed a comunicare le relative informative. In particolare:

a) Relativamente alla quota "legata", il Mediocredito Centrale procederà all'erogazione dei fondi alla Banca Agente italiana che, a sua volta, effettuerà i pagamenti a favore degli esportatori italiani; detti pagamenti saranno subordinati al controllo, da parte del Mediocredito Centrale, della documentazione amministrativa.

b) Relativamente alla quota "slegata", sarà la Banca Agente locale ad effettuare i pagamenti in favore dei fornitori argentini previo controllo della documentazione amministrativa; quest'ultima sarà controllata successivamente - a posteriori - dal Mediocredito Centrale. Qualora i controlli a posteriori da parte del Mediocredito Centrale non siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione Finanziaria, il Mutuatario sarà tenuto a rimborsare i relativi importi erogati.

ARTICOLO 8

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. La gestione del Finanziamento comporta la produzione di rapporti informativi e di documentazione contabile; a tale riguardo il Governo argentino dovrà predisporre e trasmettere al M.A.E. - D.G.C.S., per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, rapporti semestrali sull'utilizzo e la destinazione delle risorse finanziarie erogate.

2. Alla conclusione del Programma il Governo argentino dovrà trasmettere al M.A.E. - D.G.C.S., per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

ARTICOLO 9

CONSULTAZIONI

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del Memorandum e, allorquando venga richiesto da una delle Parti stesse, si impegnano a:

a) procedere allo scambio di opinioni attraverso i propri rappresentanti diplomatici in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal Memorandum;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Memorandum.

2. Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali in Finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Memorandum e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione dello stesso.

ARTICOLO 10

EMENDAMENTI

Il presente Memorandum e l'Allegato potranno essere modificati consensualmente tramite Scambio di Note.

ARTICOLO 11

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione e/o all'applicazione del Memorandum saranno risolte tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 12
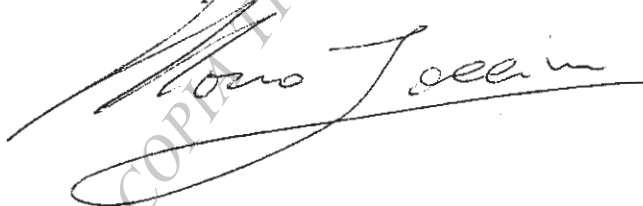
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL MEMORANDUM

1. Il Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste e resterà in vigore fino alla completa utilizzazione del Finanziamento.

2. Ove, per qualsiasi motivo, l'utilizzazione del Finanziamento non possa essere portata a termine conformemente al presente Memorandum, la Parte italiana sospenderà unilateralmente le disposizioni del presente Memorandum e le Parti si consulteranno al riguardo.

3. L'eventuale Finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le Parti.
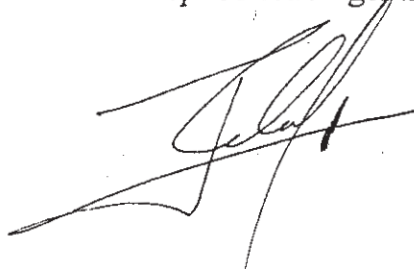
In fede, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Buenos Aires il ....9.. maggio 2002, in 2 (due) originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Argentina

ALLEGATO

A. PIANIFICAZIONE DELLE FORNITURE

1. Le forniture saranno pianificate dagli Enti sotto il coordinamento del Ministero della Sanità argentino e con l'assistenza tecnica dell'OPS la quale svolgerà anche gli altri compiti di cui all'art. 5 del Memorandum.

2. Le forniture saranno pianificate e utilizzate come mezzi per migliorare il lavoro delle strutture ospedaliere e territoriali argentine e l'efficacia dei programmi del sistema sanitario pubblico indicati al comma 2. del successivo punto B. dell'Allegato.

B. FORNITURE AMMESSE

1. Saranno ammesse solo le forniture di beni e servizi di seguito elencati:

a) farmaci;

b) reattivi e materiali diagnostici;

c) beni di consumo sanitari;

d) attrezzature diagnostiche, terapeutiche e riabilitative nonché altre attrezzature logistiche e di ufficio;

e) servizi connessi alle forniture di cui ai precedenti punti, quali l'installazione, il montaggio e la messa in funzione di macchinari e di attrezzature nonché indicazioni e/o dimostrazioni sulle modalità di utilizzo dei/delle medesimi/e e, qualora ritenuto necessario, pertinenti corsi di formazione in loco;

f) quelli che le Parti concordano in base alle raccomandazioni specifiche del gruppo di lavoro, di cui all'art. 6 del Memorandum.

2. Le suddette forniture dovranno essere pianificate con l'obiettivo di rafforzare i programmi del sistema sanitario pubblico, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

a) servizi per l'urgenza medica e chirurgica e programmi di preparazione alle emergenze e di riduzione della vulnerabilità dei servizi sanitari;

b) salute della donna, programmi preventivi per la gravidanza e promozione del parto assistito;

c) programmi pediatrici per i primi cinque anni di vita;

d) prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilita' psicofisiche nell'infanzia e nell'età adulta;

e) prevenzione, cure e riabilitazione nel campo della salute mentale e in campo psico-sociale;

f) prevenzione, cure e riabilitazione delle malattie croniche e dell'anziano (cardiovascolari, ossee, diabete, malattie degenerative ecc.);

g) prevenzione e cura delle malattie trasmissibili incluso l'AIDS;

h) prevenzione e cura dei tumori;

i) igiene, sanità ambientale e medicina del lavoro;

j) quelli che le Parti concordano in base alle raccomandazioni specifiche del gruppo di lavoro, di cui all'art. 6 del Memorandum.

In tutti i programmi suddetti saranno prioritariamente rafforzate le attività che hanno lo scopo di ridurre l'esclusione sociale e facilitare l'integrazione delle persone in difficoltà' nella vita sociale e lavorativa.

C. FORNITURE NON AMMESSE

Beni voluttuari o di lusso nonché merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attività di carattere militare.

D. SPESE NON FINANZIABILI

Non sono finanziabili i dazi, i diritti doganali nonché le spese di assicurazione e di trasporto successive al luogo di resa merce delle forniture.

20.

Buenos Aires, 9 maggio 2002

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina concernente le condizioni e le modalità di concessione di una linea di credito di aiuto di 75 milioni di Euro per un programma a favore della piccola e media impresa italo-argentina ed argentina, attraverso il sostegno a progetti ad elevato impatto sociale, con due Allegati

(Entrata in vigore 4 settembre 2002)

MEMORANDUM D´INTESA
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA

CONCERNENTE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI AIUTO DI 75 MILIONI DI EURO PER UN PROGRAMMA A FAVORE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ITALO-ARGENTINA ED ARGENTINA, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO A PROGETTI AD ELEVATO IMPATTO SOCIALE

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ed il Governo della Repubblica Argentina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri,

TENUTO CONTO della grave situazione di emergenza sociale, economica e finanziaria in atto in Argentina, che ha causato la più grave crisi dell´occupazione negli ultimi decenni,

CONSIDERATA l'intenzione del Governo della Repubblica Italiana di accordare al Governo della Repubblica Argentina un finanziamento in EURO di 75 (settanta cinque) milioni sotto forma di credito di aiuto al settore privato, quale sostegno all'occupazione, data la crisi in atto in Argentina,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa i/gli termini/acronimi indicati di seguito nel testo hanno il seguente significato:

a) Memorandum/ Memorandum d'Intesa: il presente Memorandum d'Intesa.
b) Parti: Governo della Repubblica Italiana (GRI) e Governo della Repubblica Argentina (GRA).
c) Finanziamento: il credito di aiuto oggetto del presente Memorandum.
d) Banca: l'Istituto di Credito Pubblico o Privato locale designato dal GRA per la gestione del finanziamento.
e) Programma: importazione ed acquisto in Argentina di beni e servizi

di cui al presente Memorandum.

f) Mediocredito Centrale: Banca italiana gestore del Fondo Rotativo – Crediti di Aiuto.
g) Convenzione Finanziaria: Convenzione Finanziaria stipulata tra Mediocredito Centrale ed il Ministero dell'Economia della Repubblica di Argentina.
h) MAE/DGCS: Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
i) Mutuatario: Ministero dell'Economia della Repubblica di Argentina.
j) «legato»: termine riferito a beni e servizi connessi di origine italiana.
k) «slegato»: termine riferito a beni e servizi connessi di origine argentina.
l) Esperto: esperto italiano designato da MAE/DGCS.
m) Comitato: Comitato Tecnico formato dai rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto; Economia; Lavoro; Produzione della Repubblica Argentina.
n) PMI: termine indicante le piccole e medie imprese.
o) IIC : *Interamerican Investement Corporation.*

Articolo 2
Scopo del Memorandum

2.1 Le Parti concordano che il Finanziamento sarà utilizzato per il sistema delle PMI locali, relativamente a progetti aventi elevata ricaduta sociale e diretti, in particolare, a favorire l'occupazione, al fine di far fronte alle esigenze di:
a) mantenimento dell'occupazione nelle imprese in "procedura di crisi", alla data del 16 gennaio 2002, così come definita dalla legge argentina n. 24.013 / 1991, capitolo 6 e Regolamenti successivi;
b) reintegro e/o creazione di posti di lavoro.
Il GRI, a riguardo, mette a disposizione del GRA una linea di credito di aiuto di importo pari a EURO 75.000.000 (settanta cinque milioni) destinata alle PMI di diritto argentino, a capitale italo-argentino e/o argentino.

2.2 Per la definizione degli aspetti finanziari di applicazione del presente Memorandum una Convenzione Finanziaria verrà stipulata tra il Mediocredito Centrale ed il Ministero della Economia.

Articolo 3
Termini e condizioni del prestito

Il Finanziamento di cui al precedente articolo 2 viene accordato a condizioni tali da assicurare un elemento di concessionalità superiore all'80 %.
Il rimborso sarà effettuato in rate semestrali costanti e posticipate, secondo i termini e le modalità indicati/e nella Convenzione Finanziaria.

Articolo 4
Finanziamenti imputabili sulla linea di credito

4.1 Il Finanziamento verrà utilizzato per l'acquisto di beni, materie prime ed intermediari di produzione, trasferimento di tecnologia, formazione, assistenza tecnica e commerciale, licenze e brevetti industriali.

4.2 I criteri vincolanti per accedere al Finanziamento saranno i seguenti:
a) imprese richiedenti - incluse le società cooperative - operative da non meno di 3 (tre) anni o imprese miste italo-argentine costituite da imprese madri, operative da non meno di 3 (tre) anni, rispettivamente in Italia ed in Argentina (la partecipazione societaria di minoranza, italiana o argentina, non potrà essere inferiore al 15%);
b) mantenimento, creazione e/o ripristino di posti di lavoro, di cui al precedente articolo 2.

4.3 L'iniziativa, per la quale si chiede il finanziamento a valere sulla linea di credito in oggetto, sarà considerata prioritaria in base ai seguenti criteri, che verranno valutati in funzione della metodologia concordata tra le due Parti e riportata nell'Allegato I, che forma parte integrante del presente Memorandum:
a) dimensione percentuale dell'incremento occupazionale;
b) localizzazione delle attività produttive in aree del Paese ad alta disoccupazione e/o immigrazione interna;
c) incremento del valore aggiunto attraverso l'utilizzo di materie prime locali;
d) imprese a forte partecipazione occupazionale giovanile e/o femminile;
e) introduzione di tecnologie ambientalmente compatibili.

4.4 I beni e servizi a valere sul Finanziamento dovranno essere di origine italiana; una percentuale fino al 50 % (cinquanta) del Finanziamento totale, sarà utilizzata per finanziare l'acquisto di beni e/o servizi locali (di origine argentina), di cui al precedente comma 4.1.

4.5 I contratti a valere sul Finanziamento saranno espressi in EURO.

4.6 Il Finanziamento non può essere utilizzato per acquisti di beni voluttuari e/o di lusso, nonché per finanziare:
a) capitale sociale e debiti delle imprese;
b) imprese miste temporanee, imprese commerciali e finanziarie;
c) investimenti nei settori delle opere civili, del turismo, della produzione delle armi nonché della relativa industria e delle attività connesse;
d) imposte sui redditi e dazi doganali.

Nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno considerate PMI quelle imprese che all'atto della richiesta di finanziamento rispondano ai criteri stabiliti nella Legge argentina n. 25.300 del 16 agosto 2000 e regolamenti di applicazione.

Articolo 5
Termini e condizioni di retrocessione del Finanziamento alle imprese.

5.1 I prestiti accordati nel quadro del Finanziamento in oggetto saranno gestiti per conto del Governo dalla Banca di cui all'articolo 1, lett.d.

5.2 Ciascun Finanziamento individuale a una singola impresa, anche se ripartito in più contratti, non dovrà superare l'equivalente totale in valuta locale di EURO 2.500.000 (due milioni cinquecento mila) e non dovrà essere inferiore all'equivalente in valuta locale di EURO 25.000 (venticinquemila). Le iniziative presentate da imprese miste argentino-italiane, in cui il partner italiano apporti anche un investimento con capitale proprio, possono beneficiare di un finanziamento aggiuntivo, rispetto alla predetta soglia, pari all'ammontare del capitale investito dal socio italiano, e comunque, non superiore ad EURO 2.000.000 (duemilioni).

5.3 I tassi di interesse applicati alle imprese corrisponderanno al tasso di interesse applicato dal GRI al GRA, maggiorato di una commissione percentuale, fino al 2%, da corrispondere alla Banca per la sola gestione, e di una commissione, fino al 3% , per il rischio commerciale dell'operazione.

5.4 Il rimborso di ciascun prestito individuale avrà luogo in 14 (quattordici) rate semestrali, la prima delle quali con scadenza fino a 36 (trentasei) mesi dalla data di erogazione.

Articolo 6
Procedure di approvazione dei progetti e di erogazione del Finanziamento

6.1 L'erogazione del Finanziamento, relativamente alla quota slegata, avverrà in tre "*tranches*" distinte e consecutive, ciascuna pari a 12.500.000 (dodici milioni e mezzo) di EURO, su domanda del Mutuatario: la prima tranche verrà erogata dopo l'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria stipulata tra Mediocredito Centrale ed il Mutuatario; ciascuna "tranche" successiva sarà erogata in funzione dell'erogazione dei 2/3 della tranche precedente ed una volta effettuati, relativamente alla parte erogata, i controlli della documentazione amministrativa, di cui al successivo comma 6.6 lett. b.

6.2 Le richieste di finanziamento saranno presentate al Comitato che effettuerà la necessaria valutazione tecnico-economica dei progetti e controllerà la loro corrispondenza ai criteri stabiliti nell'articolo 4 del presente Memorandum. I progetti approvati saranno poi presentati alla Banca per la valutazione finanziaria.

6.3 Il Comitato, alle cui riunioni presenzieranno esperti della DGCS coadiuvati periodicamente da Mediocredito Centrale, avrà i seguenti compiti:

a) effettuare la verifica della conformità delle iniziative proposte al finanziamento, rispetto ai criteri obbligatori e di priorità contenuti nel presente Memorandum e di cui all'articolo 4 ed all'Allegato I, ordinandole altresì, con una periodicità bimestrale, sulla base dei predetti criteri di priorità;
b) effettuare un'analisi economico-finanziaria dei progetti presentati dalle imprese, sulla base del predetto ordine di priorità.

6.4 La Banca avrà il compito di valutare la fattibilità delle iniziative sotto i seguenti profili:

a) affidabilità economico-finanziaria dell'impresa richiedente e/o delle imprese madri;
b) *business plan* dell'iniziativa;
c) garanzie, inclusa l'eventuale partecipazione dell'impresa richiedente a fondi di garanzia.

Le valutazioni della Banca dovranno essere espresse anche sulla base dei criteri di *scoring* allegati al presente Memorandum, Allegato II, che ne costituisce parte integrante.

6.5 Ciascuna iniziativa di importo superiore a 250.000 EURO, positivamente valutata dal Comitato Ministeriale e dalla Banca, verrà esaminata sotto il profilò della viabilità economico-finanziaria dall'Interamerican Investement Corporation o da una analoga Istituzione Finanziaria di fiducia, su incarico del MAE/DGCS; la positiva valutazione dell'IIC costituisce elemento indispensabile per l'inoltro dei relativi dossier al MAE/DGCS.
Tutte le iniziative presentate dalle imprese, aventi particolare rilevanza sul piano occupazionale, potranno comunque essere sottoposte alla valutazione dell'IIC.
L'IIC, su richiesta dal MAE-DGCS, potrà procedere ad un'analisi della viabilità economico-finanziaria anche della iniziative di importo inferiore a 250.000 EURO.
Per le predette funzioni verrà stipulato uno specifico Memorandum tra l'IIC ed il MAE/DGCS, che ne sosterrà i relativi oneri.

I "dossier" relativi alle iniziative valutate positivamente dalle differenti strutture sopra indicate saranno trasmessi al MAE-DGCS, tramite l´ Ambasciata d'Italia a Buenos Aires.

6.6 Il MAE-DGCS, notificherà al Mediocredito Centrale l'approvazione delle iniziative stesse. Il Mediocredito, effettuate le necessarie verifiche, comunicherà le dovute informative.
Successivamente:

a) Mediocredito Centrale, relativamente alla quota legata, su richiesta del Mutuatario e previo controllo della documentazione amministrativa, provvederà ad erogare alla parte italiana, tramite una Banca agente italiana;
b) Relativamente alla quota slegata, i controlli amministrativo-contabili saranno effettuati in loco dalla Banca Agente locale anteriormente all'erogazione e, a posteriori, dal Mediocredito Centrale. Nel caso i suddetti controlli a posteriori diano esito negativo, il Mutuatario si impegna a rimborsare i relativi importi erogati.

6.7 Le due Parti metteranno in atto i meccanismi più appropriati per dare adeguata pubblicità al Programma presso le PMI.

Articolo 7
Monitoraggio e Rapporti Informativi

7.1 Il MAE-DGCS si riserva di effettuare, utilizzando gli strumenti che riterrà più opportuni, verifiche e controlli sulla gestione del Finanziamento ed, in particolare, sul rispetto delle condizioni previste dal presente Memorandum, incluso il rispetto, da parte dalla Banca, dei criteri di *scoring* di cui all'Allegato II; si riserva, inoltre, di assumere le decisioni ritenute opportune nel caso di manifeste inadempienze.
Il GRA e la Banca sono tenuti a facilitare in ogni misura possibile le predette attività di monitoraggio.

7.2 Le Parti collaboreranno nel verificare, in maniera appropriata, il rispetto delle condizioni di realizzazione delle iniziative da parte delle imprese, che saranno tenute a fornire la necessaria collaborazione in merito.

7.3 Il GRA trasmetterà al MAE/DGCS, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, un rapporto semestrale congiunto sul funzionamento del Programma ed, a Programma concluso, un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione dello stesso, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

Articolo 8
Emendamenti e consultazioni

8.1 Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del Memorandum e, allorquando venga richiesto da una delle Parti stesse, si impegnano a:
a) procedere allo scambio di opinioni attraverso i propri rappresentanti diplomatici in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal Memorandum;
b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste sull'esecuzione del Memorandum.

8.2 Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il Finanziamento è stato accordato o

relativamente all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Memorandum ed adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento stesso.

8.3 Il presente Memorandum d'Intesa e gli Allegati I e II possono essere modificati consensualmente tramite Scambio di Note.

Articolo 9
Risoluzione delle controversie

Le controversie derivanti dalla interpretazione e/o dall'applicazione del presente Memorandum d'Intesa saranno risolte tramite i canali diplomatici.

Articolo 10
Entrata in vigore

10.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

10.2 Il presente Memorandum resterà in vigore fino all'utilizzazione completa del Finanziamento.
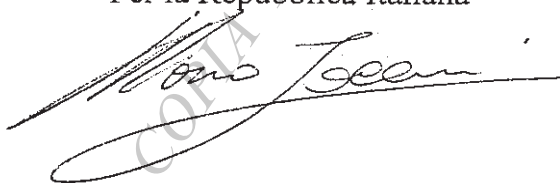
10.3 Ove, per qualsiasi motivo, l'utilizzazione del Finanziamento non possa essere portata a termine conformemente alle disposizioni contenute nel presente Memorandum, la parte italiana sospenderà unilateralmente le disposizioni del presente Memorandum e le Parti si consulteranno al riguardo.

10.4 L'eventuale Finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa tra le Parti.
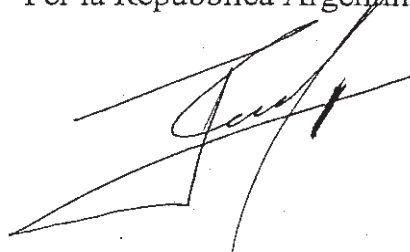
In fede che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Redatto a Buenos Aires il ...9.. maggio 2002 in due (2) originali in lingua italiana e spagnola tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Argentina

Allegato I

Valutazione della priorita' delle iniziative presentate per il finanziamento

Metodologia di calcolo

A ciascuna iniziativa per la quale si richiede il finanziamento che presenta i requisiti considerati obbligatori, di cui al punto 4.2, sarà successivamente attribuito un punteggio di merito, pari alla somma dei punti relativi a ciascuno dei 5 criteri di priorità, di cui al punto 4.3.
La valorizzazione di ciascuno dei criteri previsti sarà effettuata come segue:

1.Dimensione percentuale dell'incremento occupazionale:

- il punteggio attribuito all'iniziativa sarà rappresentato dall'incremento percentuale dei posti di lavoro; esso corrisponderà, cioè, al n. di posti di lavoro mantenuti (di cui al punto 2.1 del presente Memorandum), ripristinati o creati (a), rispetto al n. degli occupati già presenti nell'impresa (b):

priorità 1: punti = (a)/(b) x 10

Il punteggio corrispondente al criterio 1 non potrà superare comunque il valore di 5; nel caso di imprese miste di nuova costituzione, (a) rappresenterà il n. di posti di lavoro creati nell'impresa mista e (b) il numero di occupati nell'impresa madre argentina.

2. Localizzazione delle attività produttive in aree del Paese ad alta disoccupazione e/o ad alta immigrazione interna:

ad iniziative presentanti il requisito di cui sopra, verificato su dati ufficiali argentini, tra cui gli Indici di povertà e di disoccupazione, verranno attribuiti

priorità 2: punti = 2

3. Incremento del Valore Aggiunto attraverso l'utilizzo di materie prime locali

ad iniziative, la cui attività produttiva e' diretta alla trasformazione di materie prime locali in prodotti aventi maggior valore aggiunto, verranno attribuiti

priorità 3: punti = 2

4. Imprese a forte occupazione giovanile e/o femminile

ad iniziative presentate da imprese in cui il totale di donne e giovani (questi ultimi di età fino a 25 anni) a seguito del finanziamento sia maggiore o uguale al 30%, verranno attribuiti

priorità 4: punti = 0,5

5. Introduzione di tecnologie ambientalmente compatibili

alle iniziative che si realizzano con l'introduzione di tecnologie che riducono l'impatto negativo sull'ambiente verranno attribuiti

priorità 5: punti = 0,5

Il punteggio massimo attribuito ad una iniziativa, a seguito dell'analisi dei criteri di priorità, sarà pertanto uguale a 10.

Classificazione delle iniziative

A tutte le iniziative pervenute al Comitato nell'arco dei due mesi, quest'ultimo attribuirà il punteggio corrispondente alla somma dei punti relativi a ciascuna delle cinque priorità; tale punteggio sarà utilizzato per formare una graduatoria secondo valori decrescenti; l'avvio delle procedure per il finanziamento seguirà l'ordine della graduatoria cosi' stabilita.
A parità di punteggio, creerà precedenza la data di presentazione della domanda di finanziamento.

CRITERI DI SCORING

A) INDICI BILANCIO IMPRESA	Valutazione negativa	Valutazione caso x caso	Valutazione positiva
Quoziente struttura Mezzi Propri + Debiti M/L / Immob. Nette	x < 0,6	0,6 < x < 1	x > 1
Indici di disponibilita' Attivita' a breve / Passivita' a breve	x < 0,6	0,6 < x < 1	x > 1
Redditivita' operativa Risultato operativo / Fatturato dell'Impresa	x < 0	0 < x < 5 %	x > 5

TALI INDICI ANDRANNO MEDIATI NELL'ARCO DEGLI ULTIMI 2 ESERCIZI
ED ALMENO 2 SU 3 DOVRANNO ESSERE SUPERATI

B) INDICE DIMENSIONALE INVESTIMENTO			
Costo dell'Investimento finanziato / Fatturato dell'Impresa	x > 1	0,6 < x < 1	x < 0,6

NEL CASO IN CUI UN INDICE RICADA NELLA CATEGORIA CASO PER CASO ESSO, SULLA BASE DI CONSIDERAZIONI DI MERITO RICAVATE ATTRAVERSO OPPORTUNI APPROFONDIMENTI, DOVRA' ESSERE TRASFERITO NELLA CATEGORIA POSITIVA O NEGATIVA

21.

Roma, 11 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cancellazione del debito del Mozambico (Club di Parigi il 17 novembre 2001), con due Annessi

(Entrata in vigore 11 giugno 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF MOZAMBIQUE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Mozambique, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of Mozambique, signed in Paris on November 17, 2001 by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of debt principal outstanding as of September 1st, 2001 from the Government of the Republic of Mozambique to "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" related to the Paris Club Agreements dated June 16, 1987, June 14, 1990, March 23, 1993, November 21, 1996 and the amendment dated May 25, 1998;

b) 100% of debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts and financial conventions concluded before June 20th, 1999 for both principal and contractual interest, due from the Government of the Republic of Mozambique to Italy through "SACE" and MEDIOCREDITO CENTRALE.

c) 100% of late interest on debts envisaged in paragraphs a) and b) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. For debts owed to SACE late interest will be computed at the rate of 6,40% p.a., while for

debts owed to MEDIOCREDITO CENTRALE late interest will be computed at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1% p.a..

The above mentioned debts are listed in the Annexes (1-2) to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The Contracting Parties will continue with the negotiations on the remaining consolidated amounts, based on the Minute signed in Paris on 17th November 2001, not included in this Agreement.

ARTICLE III

The Contracting Parties may apply the provisions of Section II, 3. of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the Republic of Mozambique, signed in Paris on November 17th, 2001, by the countries taking part in the Paris Club meeting (debt swaps). An ad hoc bilateral agreement will define the terms of these operations, in accordance with the provisions set forth by the appropriate section of the Agreed Minute signed in Paris on November 17th, 2001.

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Mozambique continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of Republic of Mozambique commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;

b) assessments of the congruity of military expenses;

c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of the Republic of Mozambique does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of the Republic of Mozambique to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the Republic of Mozambique not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the Republic of Mozambique will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the

Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
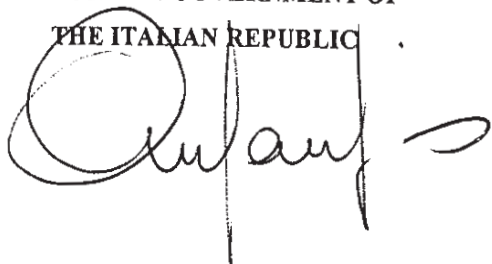
ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.
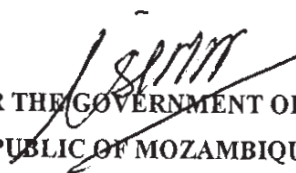
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on 11.06.02 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

22.

Kiev, 27 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina sul consolidamento del debito dell'Ucraina (Club di Parigi il 13 luglio 2001), con Allegati

(Entrata in vigore 27 giugno 2002)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELL'UCRAINA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina (il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina), nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 luglio 2001 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

"Contratti" significa quegli accordi o altre convenzioni finanziarie aventi scadenze che riguardano:

a. crediti commerciali garantiti o assicurati dal Governo della Repubblica Italiana o da "Istituto per i Servizi assicurativi del Commercio con l'Estero" (di seguito denominato "SACE") aventi scadenze originali superiori ad un anno e che sono stati estesi al Governo dell'Ucraina o alla National Bank of Ucraine o da loro garantiti, riferentesi a contratti o altre convenzioni finanziarie concluse prima del 31 dicembre 1998.
b. Prestiti ufficiali del Governo della Repubblica Italiana o di SACE, aventi scadenze originali superiori ad un anno ed estesi al Governo dell'Ucraina o alla National Bank of Ucraine, o da loro garantite, riferentesi ad un accordo o altra convenzione finanziaria conclusa prima del 31 dicembre 1998.

"Periodo di interesse" – un lasso di tempo, durante il quale matureranno interessi sul capitale di cui all'Articolo II. Il periodo iniziale per il calcolo degli interessi decorrerà dal 20 Dicembre 2000 fino al 29 Aprile 2001; successivamente i periodi decorreranno dal 30 Aprile al 30 Ottobre e dal 31 Ottobre al 29 Aprile.

"Giorno lavorativo" – con riferimento ai pagamenti in US$ è qualsiasi giorno in cui Citibank N.A., USA, è aperta; con riguardo ai pagamenti in EURO è qualsiasi giorno in cui Commerzbank AG,FFT, Frankfurt-am-Main, Germania, è aperta.

ARTICOLO II

Il presente Accordo riguarda il consolidamento di:

100% degli importi originari in linea capitale dovuti al 19 Dicembre 2000 incluso e non pagati e 100% degli importi originari in linea capitale dal 20 Dicembre 2000 al 3 Settembre 2002 incluso e non pagati relativi ai crediti previsti dai Contratti.

I debiti di cui sopra sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due parti.

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo II saranno trasferiti, nelle valute indicate nei Contratti dal Governo dell'Ucraina a SACE, in n. 18 rate semestrali uguali e consecutive, il primo pagamento da effettuarsi il 30 Aprile 2005 e l'ultimo da effettuarsi il 31 Ottobre 2013.

ARTICOLO IV

1. - Il Governo dell'Ucraina si impegna a pagare e a trasferire a SACE interessi che matureranno dal 20 dicembre 2000 fino a completa estinzione dei debiti al rispettivo tasso di interesse LIBOR semestrale (per US$) e EURIBOR (per LIT., ECU ora EURO) che figurano alla Schermata Video Reuters il primo giorno del periodo di interesse, incrementato di un margine dello 0,50% p.a..

2. - Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei Contratti con versamenti semestrali (30 Aprile – 31 Ottobre). Il primo pagamento è dovuto entro un periodo di 30 giorni dalla firma di questo Accordo.

ARTICOLO V

100% degli importi originari in linea interessi dovuti al 19 dicembre 2000 incluso e non pagato, su debiti di cui all'Articolo II, sarà ripagato come segue:
- 50% entro e non oltre il 31 ottobre 2001;
- 50% entro e non oltre il 31 agosto 2002.
Il Governo dell'Ucraina si impegna a pagare e a trasferire a SACE interessi sugli importi di interesse di cui ai crediti previsti sotto i "Contratti" differiti al 31 agosto 2002 e che matureranno dal 20 dicembre 2000 fino a completa estinzione dei debiti al rispettivo tasso d'interesse LIBOR semestrale (per US$) e EURIBOR (per LIT., ECU e ora EURO) che figurano alla Schermata Video Reuters il primo giorno del periodo di interesse incrementato di un margine dello 0,50% p.a..

ARTICOLO VI

1) SACE notificherà al Governo dell'Ucraina il pagamento di quanto dovuto, in quota capitale ed in quota interessi in base al presente Accordo, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alle scadenze previste da pagare.

2) Nel caso in cui un pagamento risulti dovuto in un giorno non lavorativo, la scadenza di questo pagamento sarà estesa al successivo giorno lavorativo.

3) Gli interessi saranno conteggiati sulla base degli effettivi giorni dell'anno e del periodo di interesse.

ARTICOLO VII

100% degli interessi di ritardo maturati al 19 dicembre 2000 incluso sul 100% degli importi originari di capitale ed interessi dovuti al 19 dicembre 2000 incluso e non pagati, su debiti riferiti al precedente Articolo III, saranno ripagati non più tardi di 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

Il Governo dell'Ucraina si impegna a pagare e a trasferire a SACE i sopra detti interessi calcolati al rispettivo tasso d'interesse LIBOR semestrale (per US$) e EURIBOR (per LIT., ECU e ora EURO) che figurano alla Schermata Video Reuters il primo giorno del relativo periodo di interesse incrementato di un margine dello 0,50% p.a.. Il primo periodo di interesse decorre dal 29 ottobre 1996 al 30 aprile 1997. Il secondo decorre dall'1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997. Il terzo periodo decorre dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Il quarto periodo decorre dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Il quinto periodo decorre dall'01 novembre 1998 al 30 aprile 1999. Il sesto periodo decorre dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre 1999. Il settimo periodo decorre dal 1 novembre 1999 al 30 aprile 2000. L'ottavo periodo decorre dal 1 maggio 2000 al 19 dicembre 2000.

Gli importi degli interessi di ritardo dovuti e ancora insoluti saranno pagati entro un periodo di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

100% degli importi originali di interessi di cui ai Contratti dovuti dal 20.12.2000 al 31 dicembre 2001 incluso, e non pagato, sarà ripagato come segue:
- 50% entro e non oltre il 31 agosto 2002
- 50% alle scadenze originali dovute

100% degli importi originali di interessi di cui ai Contratti dovuti dal 1 gennaio 2002 al 3 settembre 2002 incluso, e non pagato, sarà ripagato alle scadenze originali previste.

Il Governo dell'Ucraina si impegna a pagare e trasferire a SACE interessi, sugli importi originali di interesse di cui ai Contratti differiti al 31 agosto 2002 e che matureranno dalla scadenza fino a completa estinzione dei debiti, al rispettivo tasso d'interesse LIBOR semestrale (per US$) e EURIBOR (per LIT., ECU e ora EURO) che figurano alla Schermata Video Reuters al 1 gennaio 2002 incrementato di un margine dello 0,50% p.a..

ARTICOLO IX

1) Tutti i pagamenti del Governo dell'Ucraina a SACE saranno eseguiti sul seguente conto:

In US $: conto n. 6550265444 – codice swift BOFAUS3N con Bank of America NT & S.A. – New York – USA istruendo detta banca di accreditare il conto SACE n. 9344584 con il San Paolo IMI S.p.A. – Filiale di Roma

In Euro: conto n. 509850 – codice swift IBSPITTM450 – con il San Paolo IMI S.p.A. – Filiale di Roma – Via della Stamperia, 64 – 00187 Roma

2) SACE può modificare gli estremi di quanto sopra e comunicarli al Governo dell'Ucraina non più tardi di due settimane prima della scadenza di quanto dovuto.

3) SACE informerà per iscritto il Governo dell'Ucraina, relativamente agli importi effettivamente trasferiti, in merito alla ripartizione in quota capitale e in quota interessi dovuti.

4) Tutte le comunicazioni tra il Governo dell'Ucraina e SACE per il presente Accordo saranno per iscritto, in lingua inglese (o accompagnate da una accurata traduzione in inglese) al seguente indirizzo:

per il Governo dell'Ucraina:
Ministry of Finance of Ukraine
12/2 Grushevskogo street
Kiev –008
Ukraine, 01008
Fax: +380 44 293 82 43
+380 44 229 18 03
Per SACE:
SACE
Piazza Poli 37/42
00187 – Roma
Fax: 0039 06 6793453
0039 06 6736225

ARTICOLO X

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli III, IV, V, VII e VIII, il Governo dell'Ucraina corrisponderà e trasferirà a SACE gli interessi calcolati ai tassi di interesse indicati nei precedenti Articoli IV,V, VII e VIII incrementati di un margine dell'1% per il periodo di ritardo.

ARTICOLO XI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno agli importi originali in linea capitale di cui ai Contratti che scadranno fino al 3 settembre 2002 incluso, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo IV. 4 del Processo Verbale per il consolidamento del debito dell'Ucraina firmato a Parigi il 13 luglio 2001.

ARTICOLO XII

Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui agli Articoli del presente Accordo.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ....Kiev.... il ....27.6.2002......... in n. 2 originali, ciascuno in lingua italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi aventi la stessa validità. In caso di divergenze interpretative la preferenza è data al testo redatto in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Jolanda Brunetti Goetz

PER IL GOVERNO DELL'UCRAINA

[signature]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF UKRAINE

The Government of the Italian Republic and the Government of Ukraine (the Cabinet of Ministers of Ukraine) in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on July 13, 2001 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

"Contracts" means those agreements or other financial arrangements that have maturities under:

a. Commercial credits guaranteed or insured by the Government of the Italian Republic or "Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero (hereinafter referred to as "SACE"), having original maturities of more than one year, and which were extended to the Government of Ukraine or to the National Bank of Ukraine, or covered by their guarantees, pursuant to a contract or other financial arrangement concluded before December 31, 1998.

b. Loans from the Government of the Italian Republic or SACE, having original maturities of more than one year and which were extended to the Government of Ukraine or to the National Bank of Ukraine, or covered by their guarantees, pursuant to an agreement or other financial arrangement concluded before December 31, 1998.

"Interest Period" – a time period, during which interest on the principal determined in Article II accrues. Initial interest period shall run from 20 December 2000 through 29 April 2001; and thereafter the periods from 30 April through 30 October and from 31 October through 29 April.

"Business Day" – with respect to payments in US dollars any day on which Citibank N.A., New York, USA, is open for business, with respect to payments in Euro any day on which the Commerzbank AG, FFT, Frankfurt-am-Main, Germany, is open for business.

ARTICLE II

The present Agreement concerns the rescheduling of:

100% of the amounts of principal due as at December 19, 2000 inclusive and not paid and 100% of amounts of principal from December 20, 2000 up to September 3, 2002 inclusive and not paid related to credits extended under the Contracts.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article II will be transferred, in the currencies established in the Contracts by the Government of Ukraine to SACE, in 18 equal and successive semi-annual payments, the first payment having to be made on April 30, 2005 and the final payment having to be made on October 31, 2013.

ARTICLE IV

1. The Government of Ukraine undertakes to pay and to transfer to SACE interest that will accrue from December 20, 2000 until the full settlement of debts at the respective six month Libor (for US dollars) and Euribor (for LIT and Ecu now EURO) quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant Interest Period plus a margin of 0,5% p.a..

2. The said interest shall be transferred in the currencies established in the Contracts in semiannual payments (30 April – 31 October). The first payment is due within a 30 days period upon this Agreement's signature.

ARTICLE V

100% of the amounts of the original interest due as at December 19, 2000 inclusive and not paid on debts referred in Article II will be repaid as follows:

- 50% no later than October 31, 2001;
- 50% no later than August 31, 2002.

The Government of Ukraine undertakes to pay and transfer to SACE interest on original interest payments under the Contracts deferred to 31 August, 2002 and accruing from 20 December, 2000 until the full settlement of the debt at the respective six month Libor (for US dollars) and Euribor (for LIT and Ecu now EURO) quoted on Reuters Screen Page on December 20, 2000 plus a margin of 0,5% p.a.

ARTICLE VI

1. SACE shall demand transfer of the principal payment and interest calculated in compliance with the present Agreement by giving the Government of Ukraine not less than 30 days notice in advance of their maturity.

2. Whenever any payment falls due on a day which is not a Business Day, the due date for such payment shall be extended to the next succeeding Business Day.

3. Interest shall be computed on the basis of the actual number of days in the respective year and Interest Period.

ARTICLE VII

100% of late interest accrued as at December 19, 2000 inclusive on 100% of the amounts of principal and interest due as at December 19, 2000 inclusive and not paid on debts referred in Article II will be repaid no later than 30 days upon this Agreement's signature.

The Government of Ukraine undertakes to pay and to transfer to SACE the above late interest calculated at the respective six month Libor (for US dollars) and Euribor (for LIT and Ecu now EURO) quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,5% p.a.. The first interest period shall run from 29 October 1996 to 30 April 1997. The second period shall run from 1 May 1997 to 31 October 1997. The third period shall run from 1 November 1997 to 30 April 1998. The fourth period shall run from 1 May 1998 to 31 October 1998. The fifth period shall run from 1 November 1998 to 30 April 1999. The sixth period shall run from 1 May 1999 to 31 October 1999. The seventh period shall run from 1 November 1999 to 30 April 2000. The eighth period shall run from 1 May 2000 to 19 December 2000.

The amounts of late interest due and yet unpaid shall be paid within a 30 days period after entry into force of the present Agreement with respect to relevant debt amounts.

ARTICLE VIII

100% of the amounts of the original interest under the Contracts due from December 20, 2000 up to December 31, 2001 inclusive and not paid will be repaid as follows:

- 50% no later than August 31, 2002.
- 50% at due dates.

100% of the amounts of the original interest under the Contracts due from January 1, 2002 up to September 3, 2002 inclusive and not paid will be repaid at due dates.

The Government of Ukraine undertakes to pay and transfer to SACE interest on original interest payments under the Contracts deferred to 31 August 2002 and accruing from the maturity date until the full settlement of the debt at the respective six month Libor (for US dollars) and Euribor (for LIT and Ecu now EURO) quoted on Reuters Screen Page on January 1, 2002 plus a margin of 0,5% p.a.

ARTICLE IX

1. All payments by the Government of Ukraine to SACE shall be made to the following account:

In US dollars: account n. 6550265444 – Swift code BOFAUS3N with Bank of America NT & S.A. – New York – USA instructing said bank to credit SACE's account n. 9344584 with San Paolo IMI S.p.A. – Rome Branch

In Euro: account n. 509850 – Swift code IBSPITTM450 - with San Paolo IMI S.p.A. – Rome Branch – Via della Stamperia, 64 – 00187 Rome

2. SACE is entitled to modify features of the account upon written notice given to the Government of Ukraine no later than two weeks in advance of the installment.

3. SACE shall inform in writing the Government of Ukraine of application of the respective amounts upon transfer of principal and interest amounts due and payable.

4. All communications between the Government of Ukraine and SACE under this Agreement shall be in writing, in the English language (or accompanied by an accurate English translation) designated to the following addresses:

For the Government of Ukraine:
Ministry of Finance of Ukraine
12/2 Grushevskogo street
Kiev –008
Ukraine, 01008
Fax: +380 44 293 82 43
+380 44 229 18 03

For SACE:
SACE
Piazza Poli 37/42
00187 – Roma
Fax: 0039 06 6793453
0039 06 6736225

ARTICLE X

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to Articles III, IV, V, VII and VIII, the Government of Ukraine shall pay and transfer to SACE interest calculated at the respective interest rates indicated in Articles IV, V, VII and VIII, increased by 1% p.a. during the period of the delay.

ARTICLE XI

The provisions of the present Agreement will apply to the principal amounts under the Contracts maturing up to September 3, 2002 inclusive provided that the conditions envisaged in Article IV, 4 of the Agreed Minute on Consolidation of the Debt of Ukraine signed in Paris on July 13, 2001 have been fulfilled.

ARTICLE XII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to Articles of this Agreement.

ARTICLE XIII

The present Agreement will come into force at the date of the signature.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ....Kiev............... on....27.6.2002...... , in two originals, each in the Italian, Ukrainian and English languages all texts being equally authentic. In case of divergences preference is given to the English text..

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE

02A12648

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651513/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale	271,00
- semestrale	154,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale	222,00
- semestrale	123,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: - annuale	61,00
- semestrale	36,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	57,00
- semestrale	37,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale	145,00
- semestrale	80,00
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale	56,00
- semestrale	35,00
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale	142,00
- semestrale	77,00
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): - annuale	586,00
- semestrale	316,00
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle* quattro serie speciali (escluso il tipo A2): - annuale	524,00
- semestrale	277,00

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari,* sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

45-410301021115

€ 14,40